



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

*Comitato per la Legislazione, il Controllo e la Valutazione*

# Rapporto

sulla legislazione regionale  
e sulle altre attività consiliari



**Anno 2017**  
XI Legislatura



# **Rapporto**

sulla legislazione regionale  
e sulle altre attività consiliari

**Anno 2017**

XI Legislatura



## **PRESENTAZIONE**

Il Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari, giunto alla tredicesima edizione, prende in esame l'attività normativa, di indirizzo e controllo e le altre attività istituzionali del Consiglio regionale nell'anno 2017.

Parallelamente ad altre regioni italiane, a partire dal triennio 2003-2005 e successivamente con cadenza annuale, il Consiglio regionale si è posto l'obiettivo di monitorare e di dare conto della quantità e della qualità della produzione legislativa e delle altre attività consiliari.

A tale fine il Regolamento interno del Consiglio affida al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione il compito di curare un documento che dia evidenza, da un lato, dei risultati della produzione legislativa in termini di qualità delle leggi e di loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, e dall'altro dei risultati ottenuti nella gestione del rapporto dialettico con l'esecutivo, con riferimento alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Per fornire un quadro il più esaustivo e completo possibile delle attività consiliari, a tali aspetti, sviluppati nei primi quattro capitoli del Rapporto, seguono specifici capitoli concernenti il monitoraggio delle petizioni, i dati quantitativi riguardanti l'attività istituzionale, il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche regionali, i rapporti tra il diritto dell'Unione europea e l'ordinamento regionale e il contenzioso costituzionale.

Il Rapporto vuole rappresentare un contributo di conoscenza e divulgazione delle attività del Consiglio, rivolto ai consiglieri regionali, a quanti operano nelle sedi istituzionali e alla cittadinanza. Esso rappresenta infatti non solo un momento di riflessione su come si è operato, sulle criticità che si sono manifestate e sui miglioramenti da porre in essere per il futuro, ma anche un'importante occasione di confronto con la collettività, nell'ottica di un maggior coinvolgimento dei cittadini per migliorare i processi decisionali.

Il Rapporto 2017 prosegue sull'impostazione di fondo di quelli precedenti; pur in un'ottica di costante miglioramento, il mantenimento dell'impianto del documento consente una lettura delle linee di tendenza che si presentano nel corso del tempo, per evidenziare il loro andamento.

Come di consueto il Rapporto si apre con una nota di sintesi, che riporta gli aspetti più rilevanti e le linee di tendenza rispetto agli anni precedenti.

Il 2017 ha rappresentato l'ultimo anno dell'XI Legislatura ed è stato caratterizzato da un notevole incremento sia della produzione legislativa che dei provvedimenti di legge presentati.

Con riferimento alle attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche, è aumentato il numero di leggi che contengono una clausola valutativa, cioè uno specifico articolo che prevedere la predisposizione da parte della Giunta di relazioni informative, aventi a oggetto l'attuazione della legge e i risultati da essa conseguiti.

A tale proposito, quale nuovo Presidente del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, ritengo importante sottolineare come, per le sue finalità conoscitive e informative, la funzione di controllo e valutazione sposti l'attenzione dal naturale confronto dialettico tra maggioranza e opposizione alla verifica della capacità di un intervento pubblico di raggiungere i risultati che si è proposto e si configuri quindi come una naturale estensione della funzione legislativa. Al compito di produrre buone leggi non può, infatti, affiancarsi quello di conoscere e analizzare ciò che è successo dopo la loro approvazione. In un'ottica di collaborazione e proficuo dialogo con l'Esecutivo, gli ultimi anni della legislatura appena conclusa hanno visto un notevole incremento delle relazioni pervenute dalla Giunta in attuazione di clausole valutative e un miglioramento della loro qualità.

Con l'avvio della XII Legislatura si è ricostituito il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, che, in apertura della propria attività, ha approvato il Rapporto 2017. Ringrazio pertanto il precedente Comitato per l'accurato lavoro svolto, insieme agli uffici del Consiglio regionale, ai fini della stesura e pubblicazione di questo Rapporto, che mi auguro possa essere apprezzato per gli spunti di riflessione che ne possono emergere, nella prospettiva di un miglioramento costante del ruolo dell'Assemblea legislativa, al servizio della comunità regionale.

*Il Presidente del Comitato per la legislazione,  
il controllo e la valutazione  
Franco Iacop*

### **Componenti del Comitato per la legislazione il controllo e la valutazione:**

Presidente: Franco Iacop (PD - opposizione)

Vicepresidente: Stefano Turchet (LEGA SALVINI - maggioranza)

Vicepresidente: Simona Liguori (CITTADINI - opposizione)

Segretario: Alessandro Basso (FdI/AN - maggioranza)

Antonio Calligaris (LEGA SALVINI - maggioranza)

Roberto Cosolini (PD - opposizione)

Ilaria Dal Zovo (M5S - opposizione)

Mauro Di Bert (PROGETTO FVG/AR - maggioranza)

Massimo Moretuzzo (PATTO AUTONOMIA - opposizione)

Giuseppe Nicoli (FI - maggioranza)

## Sommario

NOTA DI SINTESI.....	3
1 - PRODUZIONE LEGISLATIVA AL 31 DICEMBRE 2017 .....	9
1.1 - STATO DELLA LEGISLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 .....	9
1.2 - LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2017 .....	14
1.2.1 - ELENCO DELLE LEGGI APPROVATE .....	14
1.2.2 - CONTENUTI E L'ITER LEGISLATIVO DELLE LEGGI APPROVATE .....	18
1.3 - POLITICHE LEGISLATIVE.....	87
1.3.1 - POLITICHE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IL LAVORO .....	87
1.3.2 - POLITICHE PER LA SALUTE E I SERVIZI SOCIALI .....	88
1.3.3 - POLITICHE PER IL TERRITORIO, L'AMBIENTE E LE INFRASTRUTTURE .....	91
1.3.4 - LA POLITICA REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA ORDINAMENTALE .....	94
1.4 - ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE NELL'ANNO 2017 .....	96
1.4.1 - DIMENSIONI FISICHE DELLE LEGGI .....	96
1.4.2 - DISTRIBUZIONE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA .....	98
1.4.3 - MACROSETTORI E MATERIE .....	100
1.4.4 - COMMISSIONI REFERENTI .....	102
1.4.5 - DURATA DELL'ITER ISTRUTTORIO .....	103
1.4.6 - ATTIVITÀ EMENDATIVA IN COMMISSIONE E IN ASSEMBLEA.....	106
1.4.7 - MODALITÀ DI APPROVAZIONE IN ASSEMBLEA.....	108
1.4.8 - RINVIO AD ATTI NON LEGISLATIVI.....	109
1.4.9 - ISTITUZIONE DI ORGANISMI COLLEGIALI.....	111
1.4.10 - ENTRATA IN VIGORE.....	111
1.4.11 - ABROGAZIONI .....	112
1.4.12 - NATURA DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA .....	113
1.4.13 - TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE .....	114
1.4.14 - DIMENSIONI ASTRATTE DI CONTENUTO .....	115
1.4.15 - TECNICA REDAZIONALE .....	116
1.4.16 - ASPETTI QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE .....	117
1.4.17 - LEGGI RELATIVE ALLA MANOVRA DI BILANCIO .....	121
2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2017 .....	124
2.1 - TITOLARI DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA .....	124
2.2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA CONSILIARE.....	125
2.3 - MACROSETTORI DI INTERVENTO LEGISLATIVO .....	126
2.4 - ESITO DEI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2017 .....	127
3 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE.....	130
4 - RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO.....	132
4.1 - SINDACATO ISPETTIVO.....	132
4.2 - INDIRIZZO POLITICO .....	136
4.3 - CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO CONSILIARE.....	138
5 - PETIZIONI.....	140
6 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.....	141
6.1 - COMMISSIONI .....	141
6.2 - COMITATO PER LA LEGISLAZIONE, IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE .....	143
6.3 - ASSEMBLEA.....	145
6.4 - ALTRI ORGANI CONSILIARI.....	146

7 - CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI.....	147
8 - RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO REGIONALE.....	151
8.1 - RISOLUZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE NELL'ANNO 2017.....	154
8.2 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FASE DISCENDENTE .....	155
8.3 - PROVVEDIMENTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI ATTI NORMATIVI E DI INDIRIZZO DELL'UNIONE EUROPEA .....	156
9 - LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE .....	161
9.1 - OGGETTO E AMBITO TEMPORALE DELL'INDAGINE.....	161
9.2 - GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE .....	161
9.3 - ASPETTI QUANTITATIVI RELATIVI ALLE IMPUGNAZIONI DELL'ANNO 2017 .....	170
9.4 - DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE NELL'ANNO 2017 .....	171
9.5 - ASPETTI QUANTITATIVI SULLE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE.....	178
TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2017 .....	179
TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2017.....	191
TABELLA 3: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO ONERI INFORMATIVI (AL 31.12.2017).....	198
TABELLA 4: DATI ANALITICI CONTENZIOSO COSTITUZIONALE.....	209



## NOTA DI SINTESI

Il Rapporto sulla legislazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il 2017 monitora non solo l'attività legislativa ma anche le principali attività istituzionali svolte dal Consiglio regionale. Il 2017 ha rappresentato l'ultimo anno dell'XI legislatura che è iniziata nel maggio 2013 e si è conclusa nel maggio 2018.

Viene riportata di seguito una sintesi dei dati risultanti dai vari ambiti di indagine presi in esame, dalla quale emerge come molte tendenze di fondo rilevate negli anni precedenti abbiano trovato conferma anche nel 2017 mentre altre abbiano registrato uno scostamento significativo.

Per quanto attiene l'attività legislativa per ogni legge è presente una scheda che ne riassume i contenuti essenziali e i dati del relativo iter. Una parte del Rapporto è dedicata alle politiche regionali nei principali settori di intervento.

### *La produzione legislativa*

**Aumenta notevolmente la produzione legislativa**, che passa dalle 26 leggi approvate nel 2016 alle 48 del 2017; numeri così alti sono stati registrati nei primi anni '90.

Rispetto alla produzione legislativa delle altre Regioni nel 2017, le 48 leggi approvate dal Friuli Venezia Giulia si collocano sopra la media nazionale per Regione, pari a 36 provvedimenti. Solo 5 Regioni (Abruzzo con 64 leggi, Calabria con 57, Puglia con 68, Toscana con 81 e Veneto con 49) hanno approvato un numero di leggi superiore a quello del Friuli Venezia Giulia (Paragrafo 1.1).

**Il saldo della produzione legislativa**, inteso come differenza tra leggi approvate e leggi integralmente abrogate, **registra nel 2017 un incremento di 29 leggi**: il valore più elevato dell'XI legislatura. Si conferma il trend di crescita della produzione legislativa già visto negli anni 2013, 2014 e 2015, quando vi era stato un incremento rispettivamente di 17, 21 e 22 leggi; solo il 2016 è stato caratterizzato da un saldo negativo di 5 leggi (Paragrafo 1.4.11).

**Con riferimento alle dimensioni fisiche delle leggi approvate, il numero di articoli nel 2017 rispetto al 2016 aumenta**, da 769 a 838 (con un incremento del 9%), mentre il numero di commi diminuisce, da 4.073 a 3.859 (con un decremento del 5%) e così anche il numero di caratteri, da 1.876.383 a 1.721.247 (con un decremento dell'8%). (Paragrafo 1.4.1).

**Si rafforza l'iniziativa legislativa consiliare**: dalle 7 leggi approvate nel 2016 si passa a 19 leggi nel 2017; anche il valore percentuale, pari al 40% del totale delle leggi approvate, è maggiore di quello registrato nel 2016 (27%).

**Continuano ad essere maggioritarie le leggi di iniziativa della Giunta regionale**, pari al 60% del totale. L'iniziativa mista (cioè le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giuntale) e l'iniziativa popolare risultano assenti.

**Il macrosettore dei Servizi alle persone e alla comunità continua a essere quello più interessato dalla produzione legislativa**. In particolare le leggi di iniziativa consiliare privilegiano il macrosettore dei Servizi alle persone e alla comunità e si

distribuiscono, più o meno, in maniera equivalente, negli altri macrosettori risultando assente in quello della Finanza regionale; mentre l'attività legislativa della Giunta è presente in tutti gli ambiti, con una prevalenza nel macrosettore dello Sviluppo economico e attività produttive ed in quello della Finanza regionale (Paragrafo 1.4.3).

**Il 46% delle leggi è stato approvato entro trenta giorni dal momento dell'assegnazione alla Commissione competente.** Questa percentuale è composta prevalentemente da progetti di legge presentati dalla Giunta regionale, a conferma di una tendenza che è stata riscontrata negli anni precedenti. Mentre i progetti di legge d'iniziativa consiliare hanno avuto un iter più lungo (Paragrafo 1.4.5).

**Si conferma, anche, il trend in aumento della durata dell'iter istruttorio:** il 54% delle leggi ha richiesto tempi di approvazione superiori a 30 giorni, a fronte del 38% nel 2016, del 45% nel 2015, del 28% nel 2014 e del 26% nel 2013.

**E' decisamente diminuita la durata media dei lavori tanto delle Commissioni che dell'Assemblea.** L'esame in Commissione dei progetti di legge ha richiesto in media 2 sedute, contro le 4 del 2016, tornando ai livelli del 2015 e del 2014. Per l'Assemblea sono state necessarie quasi 2 sedute, a fronte delle 6 del 2016 e, anche in questo caso, tornando ai livelli del 2015 e del 2014. (Paragrafo 1.4.5).

**Anche per il 2017 la sede emendativa prescelta è quella dell'Assemblea dove sono stati presentati due terzi degli emendamenti.** (Paragrafo 1.4.6).

Come negli anni precedenti, la Giunta regionale ottiene, tanto in Commissione quanto in Assemblea, le percentuali più elevate di accoglimento delle proposte emendative (99% in Commissione e 96% in Assemblea). Il risultato della Giunta è superiore anche a quello della Maggioranza consiliare, che ottiene una percentuale di successo nell'accoglimento dei propri emendamenti pari al 93% in Commissione e al 79% in Assemblea. I tassi di successo dell'Opposizione sono inferiori con l'approvazione dell'11% degli emendamenti presentati in Assemblea e dell'8% di quelli presentati in Commissione.

**Come nel 2016 la gran parte delle leggi è stata approvata a maggioranza (79%); l'unanimità ha comunque riguardato 10 leggi su 48, pari al 21%.** (Paragrafo 1.4.7).

**Rispetto al 2016 la qualità della produzione legislativa registra una flessione:** con riferimento ai parametri definiti dal Regolamento interno del Consiglio regionale (omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, semplificazione normativa e semplificazione amministrativa) diminuisce il numero di leggi collocate in fascia molto alta (con indice di qualità da 85 a 100), passando dal 65% del 2016 al 27% e la maggior parte delle leggi (61%) si colloca in fascia media (con indice di qualità da 45 a 55). (Paragrafo 1.4.16).

Le leggi istitutive di organismi collegiali sono state 5, per un totale di 8 organismi. (Paragrafo 1.4.9).

### ***L'iniziativa legislativa***

**Aumenta significativamente il numero dei progetti di legge presentati e, a**

differenza dei due anni precedenti, l'iniziativa consiliare e quella giunta sono quasi pari (rispettivamente 51% e 49%) (Paragrafo 2.1).

L'iniziativa popolare è assente anche nel 2017, come accaduto in tutta l'XI legislatura.

**Tra i progetti di legge presentati di iniziativa consiliare sono nettamente prevalenti quelli dell'opposizione.**

Il 60% dei progetti di legge presentati nel 2017 è stato approvato entro la fine dell'anno. I provvedimenti giacenti, ovvero quei progetti di legge il cui iter non è mai iniziato in Commissione, nemmeno con l'illustrazione, sono il 31% del totale e sono ascrivibili in ampia parte all'opposizione (71%). (Paragrafo 2.4).

### *I regolamenti dell'esecutivo*

**Nel 2017 i regolamenti approvati sono stati 147, in aumento rispetto al 2016 e al 2015.** (Paragrafo 3).

La maggior parte dei regolamenti approvati interessano il macrosettore dello Sviluppo economico e attività produttive.

Dei 147 regolamenti del 2017, 73 sono di manutenzione normativa, cioè modificano o integrano precedenti provvedimenti.

**Si conferma la forte incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa complessiva**, che pesa per il 75%, rispetto al 25% delle leggi.

### *I rapporti tra legislativo ed esecutivo*

**Nel corso del 2017 diminuisce il numero di atti di sindacato ispettivo presentati:** dai 619 del 2016 si passa a 571. (Paragrafo 4).

La distribuzione tra le diverse tipologie conferma sostanzialmente le risultanze del 2016: 8% di interpellanze, 17% di interrogazioni a risposta scritta, 43% di interrogazioni a risposta orale, 32% di interrogazioni a risposta immediata.

Lo strumento più utilizzato continua a essere l'interrogazione nelle sue varie forme che incide per il 92% sul complesso degli atti presentati, seppure con una leggera flessione rispetto al 2016 (96%).

Rispetto alle interpellanze e interrogazioni presentate dall'inizio dell'XI legislatura fino a tutto il 2017, **il tasso di evasione complessivo al 28 febbraio 2018 è stato del 54%. Il risultato migliore è ottenuto dalle interrogazioni a risposta immediata, con un tasso di evasione del 95%.** Interpellanze, interrogazioni a risposta scritta e interrogazioni a risposta orale registrano tassi di evasione simili, con valori rispettivamente del 38%, 40% e 37%.

**L'attività di indirizzo politico risulta in flessione nel 2017**, con 216 atti presentati, dopo la continua crescita degli anni precedenti dell'XI legislatura: 280 atti presentati nel 2016, 259 nel 2015, 203 nel 2014 e 127 nel 2013.

Nel 2017 mozioni e ordini del giorno su progetti di legge continuano ad essere le

tipologie di atti di indirizzo maggiormente utilizzate, anche se i valori complessivi degli atti di indirizzo sono inferiori rispetto all'anno precedente (216 nel 2017 contro 280 nel 2016). Nello specifico nel 2017 aumentano le mozioni (76 contro le 69 del 2016) e diminuiscono gli ordini del giorno sui progetti di legge (134 contro i 205 del 2016).

Rimane costante rispetto al 2016 il numero dei voti alle Camere e al Governo (6).

Dei 1112 atti complessivi di indirizzo politico presentati nell'XI legislatura, ne sono stati approvati/accolti 592 e, di questi, 554 sono stati trasmessi alla Giunta regionale in quanto hanno come destinatario l'Esecutivo. Al 31 dicembre 2017, la Giunta regionale ha dato riscontro sull'attuazione a 50 atti d'indirizzo sui 554 trasmessi.

### **Le petizioni**

Nel corso del 2017 sono state presentate 8 nuove petizioni, in materia di tutela ambientale e beni ambientali, di sanità, e di rapporti con lo Stato, nessuna delle quali è stata presa in esame. (Paragrafo 5).

Dall'inizio della XI legislatura al 31 dicembre 2017, sono state presentate 34 petizioni, di cui 9 hanno concluso l'iter, 7 hanno iniziato l'esame in Commissione con l'audizione dei firmatari e 18 risultano giacenti. Delle 9 petizioni giunte a fine iter, una sola è stata respinta e per 2 petizioni l'iter si è concluso in Commissione con l'adozione di apposita risoluzione. Le rimanenti 6 petizioni sono state esaminate dall'Assemblea consiliare.

Le materie maggiormente coinvolte da tutte le petizioni presentate nell'XI legislatura risultano la tutela della salute, la viabilità e la tutela dell'ambiente.

### **L'attività istituzionale**

Nel 2017 diminuisce **l'attività dell'Assemblea**, sia in termini di sedute (73, contro le 81 del 2016), che di ore di lavoro (235, contro le 273 del 2016), pur a fronte del notevole incremento della produzione legislativa (48 leggi approvate contro le 26 del 2016). (Paragrafo 6.3).

**L'attività delle Commissioni**, rispetto al 2016, registra un incremento del numero complessivo delle sedute (200 sedute contro le 151 del 2016), ma una diminuzione del numero delle ore di attività (343 ore contro le 368 del 2016); aumenta notevolmente il numero di progetti di legge esaminati sia in sede referente (66 progetti contro i 25 del 2016) sia in sede consultiva (44 progetti contro i 27 del 2016). (Paragrafo 6.1).

**Riguardo agli altri organi del Consiglio**, diminuiscono le sedute della Conferenza dei Capigruppo (31 contro le 36 del 2016), della Conferenza dei Presidenti di Commissione (1 seduta contro le 2 del 2016) e della Giunta delle nomine (7 sedute contro le 10 del 2016); aumentano di poco le sedute dell'Ufficio di Presidenza (31 sedute contro le 30 del 2016), aumentano anche le sedute della Giunta per il regolamento (3 sedute contro nessuna del 2016) e restano invariate le sedute della Giunta per le elezioni (2 anche nel 2016). (Paragrafo 6.4).

Rimane pressoché costante il numero di **sedute del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione** (11), con un aumento del numero di atti esaminati (26

contro i 18 del 2016) e una sostanziale continuità nel numero dei pareri resi alle Commissioni di merito. (Paragrafo 6.2).

### ***Il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali***

**Aumenta il numero di leggi approvate che contengono una clausola valutativa**, 8 nel 2017, a fronte delle 2 del 2016 (Paragrafo 7).

**Il numero di relazioni informative previste da clausole valutative pervenute dalla Giunta regionale è diminuito rispetto all'anno precedente** (4 nel 2017, 11 nel 2016). Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione ha esaminato 3 delle 4 relazioni pervenute e per 2 di queste l'iter è proseguito con l'esame nella Commissione competente e in Assemblea.

Il Comitato ha inoltre esaminato 2 relazioni della Corte dei Conti e 13 note di attuazione di atti d'indirizzo.

Nel corso dell'anno è stata presentata e approvata la proposta di missione valutativa riguardante la <<Verifica dell'attuazione delle leggi regionali 39/1996 e 22/2001 in materia di prevenzione del rischio amianto>>.

### ***I rapporti tra diritto dell'Unione europea e ordinamento regionale***

Il Consiglio regionale è direttamente coinvolto nel processo di formazione del diritto e delle politiche dell'UE, c.d. "fase ascendente", ai sensi della legge 234/2012.

La legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 prevede la partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea, ma non contiene disposizioni procedurali al riguardo.

Nell'ambito del quadro ordinamentale della Regione, il Consiglio regionale si è pertanto dotato di un proprio regolamento interno, che dedica la "sessione europea" all'esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea, nonché della relazione di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo ed eventualmente del disegno di legge europea regionale; in questa occasione il Consiglio regionale può impartire alla Giunta indirizzi per la futura attività di governo, con apposita deliberazione.

A tale proposito, nel 2017 il Consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 55 del 26 aprile 2017 "Sessione europea 2017. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla definizione delle politiche dell'Unione europea".

Il Consiglio regionale partecipa inoltre, ai sensi del protocollo II° allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della legge 234/2012, al controllo di sussidiarietà sugli atti legislativi dell'Unione europea e al dialogo politico con le istituzioni europee e nazionali, seguendo una procedura appositamente disciplinata con proprio regolamento interno.

L'art. 170 del citato regolamento prevede infatti l'esame degli atti dell'UE, le eventuali consultazioni dei portatori di interesse ed infine, sentito l'Assessore regionale di riferimento, la risoluzione finale della competente commissione consiliare, che contiene

il parere sulla conformità o meno dell'atto legislativo della Commissione europea al principio di sussidiarietà e, in tutti i casi, proprie osservazioni e raccomandazioni, nonché eventuali proposte, anche di modifica degli atti esaminati; ove l'esame dell'atto riguardi la competenza trasversale di più Commissioni consiliari competenti, la risoluzione viene adottata, su parere delle medesime, dalla V Commissione consiliare.

Ai sensi della citata normativa, la V Commissione consiliare ha approvato la risoluzione n. 1 sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2017) 250 final del 26 aprile 2017, Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali e relativi documenti di lavoro.

### ***La legislazione regionale nel contenzioso costituzionale***

Nel corso del 2017, su 48 leggi approvate, ne sono state impugnate 3: la legge 21 aprile 2017, n.10 "Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006"; la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 "Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26"; la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare".

L'incidenza di leggi impugnate (6%) è in linea con i valori dell'XI legislatura, ad eccezione del 2016 (12%).

Analizzando l'andamento delle impugnazioni per legislatura a partire dalla riforma del Titolo V della Costituzione – che come noto ha modificato anche il regime del controllo governativo sulle leggi regionali- l'XI legislatura fino al 31 dicembre 2017, su 156 leggi approvate, ne ha viste impugnate 9, ovvero il 6% del totale.

Nella X legislatura (dal 6 maggio 2008 al 30 aprile 2013) erano state impugnate 27 leggi sul totale di 112 approvate, con un'incidenza di impugnazioni del 24%.

Nella IX legislatura (dal 1° luglio 2003 al 5 maggio 2008) erano state impugnate 18 leggi su 138, con un'incidenza di impugnazioni del 13%.

Rispetto alla situazione media del contenzioso Stato-Regioni nel 2017, il Friuli Venezia Giulia **ha visto impugnato il 6 % delle leggi approvate**, in linea con la media di impugnazioni di tutte le leggi regionali (6%).

Nel corso del 2017 la Corte costituzionale ha definito i contenziosi riguardanti 2 leggi regionali.

Con ordinanza n.163/2017 la Corte costituzionale ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 1 giugno 2016, n. 9 (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali) per rinuncia al ricorso da parte del Governo, in seguito all'abrogazione della norma impugnata da parte del legislatore regionale.

Con sentenza n. 98/2017 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico).

## 1 - PRODUZIONE LEGISLATIVA AL 31 DICEMBRE 2017

### 1.1 - STATO DELLA LEGISLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017

La produzione legislativa annuale dal 1964 al 31.12.2017 distinta per anno.

Anno	N. leggi
1964	3
1965	36
1966	33
1967	29
1968	43
1969	47
1970	51
1971	72
1972	60
1973	57
1974	51
1975	73
1976	69
1977	63
1978	87
1979	78
1980	80
1981	96
1982	92
1983	87
1984	57
1985	56
1986	64
1987	45
1988	69
1989	42
1990	59

Anno	N. leggi
1991	66
1992	42
1993	57
1994	21
1995	46
1996	49
1997	38
1998	18
1999	30
2000	22
2001	30
2002	34
2003	22
2004	28
2005	33
2006	29
2007	32
2008	18
2009	25
2010	23
2011	19
2012	28
2013	24
2014	28
2015	35
2016	26
2017	48

### **Totale complessivo delle leggi approvate, abrogate e vigenti al 31.12.2017**

<b>Leggi approvate</b>	2470
<b>Leggi abrogate</b>	1275
<b>Leggi vigenti</b>	1195

<b>Media annua leggi approvate</b>	46,17
------------------------------------	-------

Dall'inizio della I legislatura (1964) al 31 dicembre 2017 sono state approvate 2470 leggi, con una media di 46,17 leggi l'anno. Nello stesso periodo sono state abrogate espressamente 1275 leggi. Le 1195 leggi vigenti rappresentano il 48,38% delle leggi finora approvate.

Nel 2017 le leggi approvate sono state 48, in aumento rispetto al 2014, 2015 e 2016 (rispettivamente 28, 35 e 26).



## Anno 2017 – La produzione legislativa delle Regioni/PA

Regione	Leggi approvate
Abruzzo	64
Basilicata	39
PA Bolzano	24
Calabria	57
Campania	39
Emilia-Romagna	27
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	<b>48</b>
Lazio	14
Liguria	33
Lombardia	43
Marche	40
Molise	26
Piemonte	25
Puglia	68
Sardegna	26
Sicilia	19
Toscana	81
Trentino-Alto Adige	10
PA Trento	19
Umbria	20
Valle d'Aosta	23
Veneto	49
Totale	794
<b>Media per Regione</b>	<b>36</b>


Rispetto alla produzione legislativa complessiva delle Regioni e Province autonome nel 2017, le 48 leggi approvate dal Friuli Venezia Giulia sono sopra la media nazionale - pari a 36 provvedimenti - per Regione/Provincia autonoma.

## Media annua delle leggi approvate e tasso di vigenza distinti per legislatura

Legislatura	Leggi approvate	Media annua	Leggi abrogate	Leggi vigenti	Tasso di vigenza
I (26/5/1964 - 14/6/1968)	128	32,00	109	19	14,84
II (15/6/1968 - 6/7/1973)	294	58,80	264	30	10,20
III (7/7/1973 - 16/7/1978)	343	68,60	245	98	28,57
IV (17/7/1978 - 25/6/1983)	425	85,00	262	163	38,35
V (26/6/1983 - 25/6/1988)	299	59,80	165	134	44,82
VI (26/6/1988 - 5/6/1993)	269	53,80	125	144	53,53
VII (6/6/1993 - 13/6/1998)	172	34,40	47	125	72,67
VIII (14/6/1998 - 8/6/2003)	134	26,80	30	104	77,61
IX (1/7/2003 - 5/5/2008)	138	28,55	17	121	87,68
X (6/5/2008 - 30/04/2013)	112	22,40	8	104	92,86
XI (13/05/2013 - 31/12/2017)	156	33,43	3	153	98,08
<b>Totale</b>	<b>2470</b>	<b>46,17</b>	<b>1275</b>	<b>1195</b>	<b>48,38</b>

Il tasso di vigenza per legislatura indica la percentuale delle leggi tuttora vigenti sul totale di quelle approvate nella legislatura di riferimento.

## Andamento della produzione legislativa distinto per legislatura



Dopo una graduale crescita, che tocca il suo apice nella IV legislatura, la produzione legislativa inizia a diminuire gradualmente. La X legislatura ha registrato il minor numero di leggi approvate dall'istituzione della Regione; il dato più vicino ai valori della X legislatura si ritrova nella I legislatura con 128 leggi approvate in 48 mesi di legislatura; il dato più consistente come detto si registra invece nella IV legislatura con 425 leggi approvate nel corso di 60 mesi.

Da notare che al 31 dicembre 2017 l'attuale legislatura (XI) ha visto l'approvazione di 156 leggi con una media annua di 33 leggi approvate, inferiore al dato finale medio della II legislatura (58), della III (68), della IV (85), della V (59), della VI (53) e della VII legislatura (34) e superiore ai dati medi delle tre legislature precedenti a quella in esame VIII, IX e X (rispettivamente: 26, 28, e 22) e della I legislatura (32).

Nel 2018 sono state approvate 14 leggi per un totale complessivo di 170 leggi nell'XI legislatura.

## **1.2 - LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2017**

### **1.2.1 - Elenco delle leggi approvate**

**Legge regionale 3 marzo 2017, n. 1** “Norme urgenti in materia di finanziamenti a valere sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia (PSR) e riconoscimento debiti fuori bilancio”

**Legge regionale 23 marzo 2017, n. 2** “Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza)”

**Legge regionale 23 marzo 2017, n. 3** “Modifica all'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)”

**Legge regionale 23 marzo 2017, n. 4** “Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale”

**Legge regionale 12 aprile 2017, n. 5** “Disposizioni finanziarie urgenti”

**Legge regionale 12 aprile 2017, n. 6** “Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia”

**Legge regionale 12 aprile 2017, n. 7** “Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione”

**Legge regionale 12 aprile 2017, n. 8** “Istituzione delle Consulte comunali dei Giovani tramite modifica della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)”

**Legge regionale 21 aprile 2017, n. 9** “Funzioni onorifiche delle sopresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture”

**Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10** “Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006”

**Legge regionale 9 maggio 2017, n. 11** “Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)”

**Legge regionale 9 maggio 2017, n. 12** “Norme in materia di cultura, sport e solidarietà”

**Legge regionale 9 maggio 2017, n. 13** “Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia”

**Legge regionale 12 maggio 2017, n. 14** “Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario”

**Legge regionale 24 maggio 2017, n. 15** “Norme urgenti in materia di pubblico impiego regionale e locale e proroga del termine relativo alla riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili delle UTI. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 18/2016, 10/2016, 52/1980 e 24/2016”

**Legge regionale 24 maggio 2017, n. 16** “Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti la promozione di progetti scolastici per lo studio dei principi di educazione alla cittadinanza”

**Legge regionale 24 maggio 2017, n. 17** “Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo”

**Legge regionale 31 maggio 2017, n. 18** “Norme urgenti in materia di finanze”

**Legge regionale 9 giugno 2017, n. 19** “Modifiche alla legge regionale 5/2016 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)”

**Legge regionale 9 giugno 2017, n. 20** “Misure per il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*)”

**Legge regionale 9 giugno 2017, n. 21** “Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità”

**Legge regionale 9 giugno 2017, n. 22** “Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria)”

**Legge regionale 9 giugno 2017, n. 23** “Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli Venezia Giulia”

**Legge regionale 16 giugno 2017, n. 24** “Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale”

**Legge regionale 7 luglio 2017, n. 25** “Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale”

**Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26** “Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)”

**Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27** “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”

**Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28** “Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria”

**Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29** “Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell’ordinamento regionale nelle materie dell’edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità”

**Legge regionale 4 agosto 2017, n. 30** “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2016”

**Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31** “Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”

**Legge regionale 22 settembre 2017, n. 32** “Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili”

**Legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33** “Norme per la promozione del diritto al gioco e all’attività ludico-motoria-ricreativa”

**Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34** “Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare”

**Legge regionale 6 novembre 2017, n. 35** “Disposizioni per l’ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito”

**Legge regionale 6 novembre 2017, n. 36** “Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali”

**Legge regionale 10 novembre 2017, n. 37** “Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità”

**Legge regionale 17 novembre 2017, n. 38** “Modifiche alla legge regionale 17/2000 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà”

**Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 39** “Modifica urgente all’articolo 57 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), concernente la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”

**Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 40** “Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori”

**Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41** “Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell’ambito dell’apprendimento non formale”

**Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42** “Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne”

**Legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43** “Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità”

**Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44** “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020”

**Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45** “Legge di stabilità 2018”

**Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46** “Bilancio di previsione 2018-2020”

**Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 47** “Istituzione del Comune di Treppo Ligosullo mediante fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”

**Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 48** “Istituzione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”

## 1.2.2 - Contenuti e l'iter legislativo delle leggi approvate

**Legge regionale 3 marzo 2017, n. 1** "Norme urgenti in materia di finanziamenti a valere sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia (PSR) e riconoscimento debiti fuori bilancio"  
(Approvata nella seduta del 27/02/2017)

**Macrosettore:** Sviluppo economico e attività produttive

**Materia:** Agricoltura e foreste

### Iter legislativo

Progetto di legge n.	191
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	7
Giorni iter effettivo	4
Relatori di maggioranza	Gratton
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 1/2017 reca interventi di politica agricola relativi all'attuazione Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia (PSR). La Regione concede anticipazioni finanziarie a favore degli agricoltori che nel 2015 hanno aderito alle Misure 11 (agricoltura biologica) e 10.1.6 (gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica) e che, pur non avendo ancora ricevuto il pagamento dei relativi premi, hanno mantenuto anche per il 2016 gli impegni assunti.

La Regione, inoltre, promuove l'adozione da parte del sistema creditizio di procedure e condizioni semplificate nella concessione, alle imprese che presentano domande di sostegno nell'ambito del PSR, di finanziamenti per l'anticipazione dei relativi contributi e premi ovvero per l'avvio dei programmi di spesa oggetto delle domande di sostegno medesime, di garanzie per l'ottenimento di anticipi contributivi e di garanzie destinate a sostenere l'accesso al credito.



**Legge regionale 23 marzo 2017, n. 2** "Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza)"

(Approvata nella seduta del 14/03/2017)

**Macrosettore:** Territorio, ambiente e infrastrutture

**Materia:** Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

#### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	168-03
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	64
Giorni iter effettivo	7
Relatori di maggioranza	Paviotti
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

#### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 2/2017 adegua la vigente legge regionale 12/2000, che disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale, al processo di modifica dell'assetto istituzionale della Regione che ha istituito le Unioni territoriali intercomunali (UTI).

La norma proposta ha natura transitoria, è infatti limitata al solo 2017, e definisce le modalità di pagamento dei corrispettivi annuali per la raccolta dei funghi epigei. Vengono stabilite due diverse forme di pagamento e cioè il versamento di 50 euro per i residenti in Regione e di 100 euro per i non residenti per poter raccogliere in tutta la Regione, o il versamento alle UTI di 25 euro per i residenti dell'UTI stessa che permette la raccolta nel solo territorio di una singola UTI.

**Legge regionale 23 marzo 2017, n. 3** “Modifica all’articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)”  
(Approvata nella seduta del 14/03/2017)

**Macrosettore:** Territorio, ambiente e infrastrutture

**Materia:** Protezione della natura e dell’ambiente, tutela degli inquinamenti e gestione dei rifiuti

#### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	194
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	14
Giorni iter effettivo	7
Relatori di maggioranza	Boem
Relatori di opposizione	Riccardi
Impugnazione	no

#### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 3/2017 nasce dall’esigenza di ovviare ad una lacuna presente nella legge regionale 5/2016, con la quale è stata disciplinata la governance del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti.

La normativa vigente disciplina l’iter di costituzione dell’Assemblea regionale d’Ambito, organismo apicale della nuova Autorità Unica per il Servizio Idrico Integrato e Rifiuti (AUSIR), ma nel definire la procedura per l’elezione dei Sindaci non prevede l’ipotesi della parità di voti tra i candidati. La modifica approvata risolve la difficoltà applicativa richiamandosi per analogia alla disciplina delle elezioni comunali e prevede che, nel caso in cui nelle prime tre votazioni si sia verificata una situazione di parità, venga eletto il sindaco più giovane.

**Legge regionale 23 marzo 2017, n. 4** “Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale”

(Approvata nella seduta del 14/03/2017)

**Macrosettore:** Sviluppo economico e attività produttive

**Materia:** Multimateria

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	152
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	173
Giorni iter effettivo	61
Relatori di maggioranza	Gratton, Codega
Relatori di opposizione	Ussai
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 4/2017 riconosce il fenomeno dell'economia solidale, quale modello socio-economico e culturale imperniato su comunità locali e improntato a principi di solidarietà, reciprocità, sostenibilità ambientale, coesione sociale e di cura dei beni comuni. Intende promuovere tale fenomeno sostenendo l'attività e la capacità di aggregazione dei soggetti interessati attraverso lo strumento della rappresentanza. A tale fine sono previste le assemblee delle Comunità dell'economia solidale chiamate a scegliere i rappresentanti da designare al Forum dell'economia solidale del Friuli Venezia Giulia, anch'esso introdotto dalla legge regionale. Quest'ultimo, a sua volta, designa sei rappresentanti che faranno parte del Tavolo regionale permanente dell'economia solidale, strumento istituzionale deputato a formulare pareri e proposte alla Giunta regionale relativi a interventi di sostegno dell'economia solidale. Sono previste misure di sostegno tra le quali vi è l'organizzazione annuale della “Giornata dell'economia solidale”.

**Legge regionale 12 aprile 2017, n. 5** “Disposizioni finanziarie urgenti”  
(Approvata nella seduta del 04/04/2017)

**Macrosettore:** Finanza regionale

**Iter legislativo**

**Materia:** Contabilità regionale

Progetto di legge n.	204
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	13
Giorni iter effettivo	6
Relatori di maggioranza	Liva
Relatori di opposizione	Piccin
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

Il provvedimento, composto da due articoli e da una parte tabellare, contiene una serie di interventi. In particolare: autorizza, in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Regione Veneto, l'acquisizione del controllo diretto da parte della Regione di Autovie Venete SpA attraverso una permuta che si sostanzia nella cessione delle azioni Friulia SpA, di proprietà della Regione, alla medesima società Friulia in cambio delle azioni di Autovie di proprietà di Friulia (articolo 1, commi da 1 a 5). Aumenta il limite della garanzia che la Regione si obbliga a prestare a favore di Autovie Venete (da 150 a 300 milioni di euro) quale conseguenza del raddoppio del valore dei contratti di finanziamento (da 300 a 600 milioni di euro) che Autovie sottoscriverà con la Banca Europea per gli Investimenti e con la Cassa Depositi e Prestiti (articolo 1, commi 6 e 7). Introduce, in previsione del subentro della Regione nella titolarità dei rapporti finanziari assunti dalle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste, alcune disposizioni finalizzate alla concessione, a favore delle citate Province, di un contributo, per la parte coperta con i proventi dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), per consentire il pagamento delle rate in scadenza a giugno 2017 derivanti dai contratti di mutuo posti a carico delle Province stesse (articolo 1, commi da 8 a 16). Prevede la rimozione dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno agli enti regionali e strumentali in quanto tali enti rispettano

già le condizioni per il pareggio di bilancio stabilite dall'articolo 13 della legge 243/2012 (articolo 1, commi 17 e 18). Stanza un contributo di 250.000 euro a favore della Fondazione "Monsignor F. Tomadini" di Udine per sostenere i lavori di efficientamento e miglioramento energetico della struttura residenziale universitaria (articolo 1, commi da 19 a 25). La legge dispone inoltre lo spostamento di Missione di alcuni decreti di impegno per una migliore classificazione funzionale, nonché introduce alcune variazioni contabili negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 riportate nella Tabella A allegata alla legge (articolo 1, commi 26 e 27). L'articolo 2 autorizza infine l'Amministrazione regionale a disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per l'organizzazione delle manifestazioni sportive sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 8/2003 (Testo unico in materia di sport).

**Legge regionale 12 aprile 2017, n. 6** “Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia”

(Approvata nella seduta del 03/04/2017)

**Macrosettore:** Sviluppo economico e attività produttive

**Materia:** Commercio, fiere e mercati

#### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	198
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	25
Giorni iter effettivo	11
Relatori di maggioranza	Gratton
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

#### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 6/2017 modifica le disposizioni con le quali sono state delegate all'Unione regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG) le funzioni di concessione dei contributi alle imprese e di quelli per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita erano. Tali funzioni sono ora attribuite alle singole Camere di commercio in quanto Unioncamere FVG, dal 1° gennaio 2017, si trova in stato di liquidazione in base alla disciplina nazionale di riforma delle Camere di commercio. La previsione codifica la prassi attuata da Unioncamere FVG che ha sempre subdelegato alle Camere di commercio le funzioni amministrative ad essa delegate dalla Regione (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013), sottoscrivendo specifiche convenzioni con le Camere di commercio, e mantenendo soltanto quelle funzioni che la normativa regionale non consentiva di subdelegare.

Le funzioni delegate riguardano i canali contributivi indicati nell'articolo 42, comma 1, della legge regionale 4/2005, ora integrato con ulteriori i canali contributivi già riconosciuti da altre leggi. E' prevista inoltre una disciplina transitoria da applicare alle convenzioni ed ai regolamenti attuativi delle leggi regionali modificate, al fine di evitare interruzioni nell'esercizio delle funzioni amministrative ivi contemplate e la riassegnazione delle risorse che prima spettavano a Unioncamere. Tali risorse, ora assegnate dalla Regione alle Camere di commercio per l'esercizio delle funzioni

delegate, sono erogate secondo la quota a ciascuna spettante in conformità alle convenzioni sottoscritte tra le stesse e Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013.

**Legge regionale 12 aprile 2017, n. 7** "Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione"  
(Approvata nella seduta del 05/04/2017)

**Macrosettore:** Servizio alle persone e alla comunità

**Materia:** Lavoro

#### Iter legislativo

Progetto di legge n.	197
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	28
Giorni iter effettivo	15
Relatori di maggioranza	Gratton
Relatori di opposizione	Novelli
Impugnazione	no

#### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 7/2017 interviene a favore dei giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni al fine di potenziare il loro livello di occupabilità, prevedendo la costruzione, a livello locale, di reti tra soggetti pubblici, associazioni del terzo settore, enti di formazione professionale e aziende, attraverso i quali offrire percorsi formativi di tipo esperienziale, che oltre a migliorare le competenze di tipo tecnico-professionali consentano al giovane di offrire uno specifico servizio a favore della comunità locale o produttiva di appartenenza.

La norma intende altresì sostenere l'occupazione mediante la realizzazione di strumenti di finanziamento che consentano l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio.



**Legge regionale 12 aprile 2017, n. 8** "Istituzione delle Consulte comunali dei Giovani tramite modifica della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)"  
(Approvata nella seduta del 04/04/2017)

**Macrosettore:** Ordinamento istituzionale

**Materia:** Altro

#### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	171
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	126
Giorni iter effettivo	40
Relatori di maggioranza	Boem
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

#### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 8/2017 introduce la possibilità per i Comuni della Regione, di istituire le Consulte Comunali dei Giovani, con funzioni consultive dei Consigli comunali, su materie di interesse giovanile.

Le Consulte sono attivabili dai Comuni che ne abbiano interesse, hanno un carattere elettivo ed autonomo, e promuovono la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale. Viene proposto uno schema base del funzionamento istituzionale delle Consulte, utilizzabile da ciascun ente in fase di costituzione delle stesse.

**Legge regionale 21 aprile 2017, n. 9** “Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture” (Approvata nella seduta del 06/04/2017)

**Macrosettore:** Ordinamento istituzionale

**Materia:** Enti locali e decentramento

### Iter legislativo

Progetto di legge n.	164-02
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	122
Giorni iter effettivo	8
Relatori di maggioranza	Martines
Relatori di opposizione	Cargnelutti
Impugnazione	no

### Finalità e contenuti essenziali

L'articolo 1 attribuisce al sindaco del Comune più popoloso le funzioni onorifiche, cerimoniali e di rappresentanza delle soppresse Province. Altre disposizioni in materia di enti locali, prevedono, in particolare:

-trasferimenti per coprire le spese in ambito socioassistenziale del Comune di Trieste e di altri Comuni che, a causa del maggior costo di alcuni servizi o delle caratteristiche della popolazione, hanno una spesa sociale più alta;

-la proroga, dal 31 aprile 2017 al 31 maggio 2017, del termine di approvazione del bilancio di previsione dei Comuni;

-l'estensione anche ai residenti dei comuni non aderenti alle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) della possibilità di chiedere finanziamenti regionali per l'installazione di telecamere e altre misure di sicurezza.

In materia di personale la legge prevede:

-la proroga di un anno della validità delle graduatorie di pubblici concorsi banditi da amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale;

-la reintroduzione del nulla osta dei sindaci alle richieste di trasferimento del personale, per impedire che Comuni di piccole e medie dimensioni si ritrovino con un numero insufficiente di dipendenti;

-la possibilità per i Comuni non partecipanti alle UTI di assumere personale, nonostante questa funzione rientri tra quelle che devono essere esercitate tramite l'Unione.  
In altri articoli si prevedono stanziamenti per l'avvio dell'opera di escavazione del canale di accesso al porto di Monfalcone e per altre opere relative al patrimonio della Regione.

**Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10** "Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006"

(Approvata nella seduta del 05/04/2017)

**Macrosettore:** Territorio, ambiente e infrastrutture

**Materia:** Territorio e urbanistica

#### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	195
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	34
Giorni iter effettivo	28
Relatori di maggioranza	Gratton
Relatori di opposizione	Cargnelutti
Impugnazione	sì

#### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 10/2017 propone una disciplina organica della gestione dei beni del demanio marittimo nella laguna di Grado e Marano e introduce alcune norme afferenti al demanio stradale Regionale, nonché aggiornamenti ed adeguamenti alla vigente legislazione in materia di demanio idrico regionale, consorzi di bonifica e demanio marittimo statale con finalità turistico ricreativa.

La norma affronta il tema dell'assetto giuridico dei beni siti nella laguna attraverso lo strumento della delega di funzioni, cui si accompagna l'individuazione dei beni per cui attivare la delega e quelli la cui attività gestionale va mantenuta in capo alla Regione. La Regione mantiene l'esercizio delle funzioni di interesse sovracomunale, strategico, di valorizzazione e programmatico mentre ai Comuni viene riconosciuto l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti la gestione dei beni e l'introito integrale delle entrate. Da un punto di vista operativo e regolamentare l'obiettivo è quello di semplificare e rendere più efficienti i procedimenti amministrativi. Significativa la previsione della durata massima delle concessioni, la possibilità di rapportare la durata delle concessioni con finalità economiche al recupero degli investimenti attraverso la valutazione dei piani economico finanziari, la previsione di un canone minimo, nonché dei casi di gratuità per determinate finalità (pubblico interesse, pulizia canali, interventi di dragaggio...).

Nello specifico l'articolo 9 introduce la durata massima delle concessioni, più ampia di quella attualmente disciplinata, al fine di salvaguardare gli interessi degli utenti, non solo privati, e stimolando gli investimenti soprattutto a seguito dell'abrogazione del diritto di insidenza: è previsto un sistema di scelta del contraente a esito di esperimento di gara pubblica a la durata stessa della concessione è fissata considerando la vita media di un'azienda e la conseguente capacità di ammortamento degli investimenti e la remunerazione dei capitali. Direttamente connesso è il piano economico finanziario, strumento imprescindibile per commisurare la durata della concessione all'entità dell'investimento che l'interessato realizzerà sul demanio ed il cui contenuto è stato stabilito anche con riferimento a quanto prevede la legge regionale 22/2006. Per quanto riguarda i canoni concessori la legge rinvia a un successivo, diverso, testo legislativo la competenza a stabilire i criteri per la determinazione e, nelle more, trova applicazione la vigente normativa statale. Particolare importanza ha la previsione del Piano di utilizzo del demanio marittimo regionale che è uno strumento di natura ricognitiva e programmatica, finalizzato alla gestione e alla valorizzazione dei beni del demanio marittimo regionale, nonché il disposto di cui all'articolo 58, comma 9, che riconosce validità giuridica fino al 31 dicembre 2020, analogamente alla vigente disciplina statale, alle concessioni del demanio marittimo, statale e regionale, aventi scadenza anteriore alla predetta data ed in essere al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2016.

Le modifiche alla legge regionale 17/2009, in materia di demanio idrico regionale, si rendono necessarie per garantire alla norma maggiore efficacia applicativa e, in particolare, per far fronte alle numerose istanze di concessione. Gli interventi che riguardano la legge regionale 22/2006, in materia di demanio marittimo statale con finalità turistico ricreativa, conseguono all'esigenza di disciplinare in modo più puntuale ed esaustivo lo svolgimento dell'istruttoria delle concessioni del settore nelle more dell'adozione di una disciplina organica in materia e puntano a garantire la semplificazione, la razionalizzazione e l'economicità delle procedure.

In materia di demanio stradale regionale vengono disciplinate le procedure per le rettifiche di intestazione dei beni con conseguente aggiornamento del relativo inventario immobiliare, nonché le sdemanializzazioni dei beni già facenti parte del demanio stradale regionale che hanno perso le caratteristiche di demanialità.

**Legge regionale 9 maggio 2017, n. 11** “Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)”  
(Approvata nella seduta del 04/05/2017)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Tutela della salute

### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	185
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	79
Giorni iter effettivo	42
Relatori di maggioranza	Novelli
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 11/2017 interviene sul tema degli animali utilizzati nei pubblici spettacoli, con particolare riferimento agli animali impiegati nell'attività circense. Al fine di garantire adeguate condizioni di tutela degli animali impiegati in tali attività, viene introdotto l'obbligo di acquisire un'autorizzazione alla detenzione degli animali da parte del Comune del luogo in cui avviene la manifestazione, previa verifica del rispetto di adeguate condizioni di tutela degli animali definite dalla Giunta regionale, sulla base di quanto stabilito dalle cosiddette linee guida CITES (le linee guida per il mantenimento di animali presso circhi e mostre itineranti adottate dalla Commissione scientifica CITES, costituita per l'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata dall'Italia con la legge 19 dicembre 1975, n. 874). Le nuove previsioni sono introdotte attraverso l'integrazione della legge regionale 20/2012, concernente il benessere e la tutela degli animali di affezione.

**Legge regionale 9 maggio 2017, n. 12** "Norme in materia di cultura, sport e solidarietà"

(Approvata nella seduta del 26/04/2017)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Beni e attività culturali

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	203
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	33
Giorni iter effettivo	6
Relatori di maggioranza	Martines
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 12/2017 disciplina aspetti eterogenei che richiedevano di essere urgentemente affrontati; si tratta di disposizioni contenenti modifiche normative e di coordinamento, norme che prevedono finanziamenti per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale ad alcuni Comuni, tra i quali, Ruda, Forgaria, San Daniele, finanziamenti per impianti sportivi ad altri Comuni, come Fontanafredda e Campoformido, finanziamenti per eventi sportivi, come i Campionati assoluti italiani di scherma che si terranno a Gorizia nel mese di giugno, i Campionati mondiali di Basket under 19 femminili, i Campionati italiani assoluti di atletica leggera.

In materia di solidarietà, è previsto un contributo straordinario al comune di Cercivento per l'accoglienza e l'ospitalità dei minori non accompagnati.

Nel settore culturale, le norme riguardano l'adeguamento della disciplina del sistema museale e del sistema bibliotecario, progetti per valorizzare le raccolte librerie antiche, rare e di pregio, interventi per archivi e beni mobili di interesse culturale, modifiche alla legge regionale 2/2016 istitutiva dell' Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione (ERPAC), contributi straordinari per circuitare i film della Sezione autonoma della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia "Settimana internazionale della Critica" nelle sale del territorio regionale.

Altre norme prevedono finanziamenti all'Istituto sloveno di ricerche (SLORI) finalizzati alla tutela della minoranza linguistica slovena, nonché finanziamenti finalizzati alla tutela della lingua friulana a favore di ARLeF e Informazione Friulana società cooperativa di Udine.



**Legge regionale 9 maggio 2017, n. 13** “Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia”

(Approvata nella seduta del 02/05/2017)

**Macrosettore:** Servizio alle persone e alla comunità

**Materia:** Tutela della salute

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	187, 170
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	77
Giorni iter effettivo	62
Relatori di maggioranza	Bagatin, Ussai
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 13/2017 introduce disposizioni dirette a garantire un alto livello di tutela della salute, nonché migliori condizioni di vita per le persone affette da fibromialgia. La fibromialgia è una sindrome caratterizzata da dolore muscoloscheletrico diffuso e da affaticamento, interessa principalmente i muscoli e può essere considerata una forma di reumatismo extra-articolare o dei tessuti molli; in aggiunta alla sofferenza, il paziente può manifestare disturbi del sonno, ridotta mobilità o depressione. L'Organizzazione mondiale della sanità ha riconosciuto tale sindrome attraverso l'adozione della cosiddetta “Dichiarazione di Copenaghen” del 1992.

La nuova legge prevede l'individuazione di centri di riferimento e di specializzazione regionale per la cura della fibromialgia, nell'ambito dei presidi della rete ospedaliera regionale. Istituisce il Registro regionale della fibromialgia per la raccolta e l'analisi dei dati clinici riferiti alla malattia. Introduce la possibilità per la Giunta regionale di prevedere delle prestazioni di assistenza sanitaria ulteriori rispetto a quanto già garantito dai vigenti livelli essenziali di assistenza, sulla base degli esiti delle rilevazioni cliniche che verranno effettuate attraverso il Registro. Prevede che gli enti del Servizio sanitario regionale predispongano, nell'ambito della pianificazione delle attività formative, specifiche iniziative di formazione e aggiornamento sulla fibromialgia, destinate al personale medico e di assistenza, prioritariamente ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Introduce la possibilità per la Direzione centrale

salute di promuovere campagne informative e di sensibilizzazione sulla fibromialgia, di norma in collaborazione con le associazioni del settore. Riconosce il ruolo delle associazioni di volontariato nel sostegno e supporto ai pazienti. Promuove l'attività di ricerca sulla malattia da parte degli enti del Servizio sanitario regionale.

**Legge regionale 12 maggio 2017, n. 14** "Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario"

(Approvata nella seduta del 03/05/2017)

**Macrosettore:** Sviluppo economico e attività produttive

**Materia:** Multimateria

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	206
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	23
Giorni iter effettivo	12
Relatori di maggioranza	Gratton
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 14/2017 disciplina i settori manifatturiero e del terziario modificando diverse leggi regionali per migliorare il coordinamento della legislazione regionale di riferimento, adeguandola alla normativa nazionale e a quella dell'Unione europea, ma anche intervenendo su procedimenti contributivi.

Nel settore dell'artigianato sono state introdotte norme di coordinamento della legislazione regionale e anche di adeguamento alla disciplina nazionale sulla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

In materia di commercio è stato introdotto il tema della prevenzione della ludopatia, di cui alla legge regionale 1/2014, quale materia dei corsi professionali abilitanti alla vendita/somministrazione di alimenti e bevande, adeguando conseguentemente la composizione delle Commissioni d'esame.

È stata prevista, inoltre, una norma di snellimento nella procedura di nomina dei componenti il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005 su innovazione e ricerca, escludendo il parere del Nucleo dei garanti, previsto dalla disposizione stessa.

**Legge regionale 24 maggio 2017, n. 15** “Norme urgenti in materia di pubblico impiego regionale e locale e proroga del termine relativo alla riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili delle UTI. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 18/2016, 10/2016, 52/1980 e 24/2016”

(Approvata nella seduta del 22/05/2017)

**Macrosettore:** Ordinamento  
istituzionale

**Materia:** Personale e  
amministrazione

#### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	213
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	10
Giorni iter effettivo	4
Relatori di maggioranza	Liva
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

#### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 15/2017 è composta da 7 articoli. I primi tre posticipano i termini per l'avvio del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale disciplinato dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale). L'articolo 4 proroga di due anni la validità delle graduatorie delle selezioni pubbliche, bandite dalle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, per l'esercizio delle funzioni e delle attività legate ai servizi educativi nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'articolo 5 disciplina l'affido di incarico sostitutorio di capo segreteria di un Gruppo consiliare a un capo segreteria di altro Gruppo appartenente alla medesima coalizione politica, mentre l'articolo 6 dispone la proroga di sei mesi del termine per la riorganizzazione dei servizi finanziari, contabili e del controllo di gestione delle UTI.

**Legge regionale 24 maggio 2017, n. 16** “Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti la promozione di progetti scolastici per lo studio dei principi di educazione alla cittadinanza”

(Approvata nella seduta del 18/05/2017)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Istruzione scolastica e università

#### Iter legislativo

Progetto di legge n.	186
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	92
Giorni iter effettivo	70
Relatori di maggioranza	Ret
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

#### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 16/2017 si pone l'obiettivo di integrare la formazione degli studenti degli Istituti scolastici della regione con i principi afferenti l'educazione civica.

Si propone, altresì, di contrastare gli atteggiamenti di sopraffazione nei confronti dei soggetti più deboli, che trovano, soprattutto negli ambienti scolastici e giovanili, terreno fertile, dando origine al fenomeno che passa sotto il nome di “bullismo” e che trova la sua evoluzione tecnologica e virtuale nel “cyberbullismo”.

La legge dispone una modifica della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), che introduce progetti formativi sul tema, sia per gli studenti che per i docenti.

**Legge regionale 24 maggio 2017, n. 17** “Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo” (Approvata nella seduta del 18/05/2017)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Servizi sociali e assistenza

#### Iter legislativo

Progetto di legge n.	143
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	114
Giorni iter effettivo	84
Relatori di maggioranza	Ziberna, Codega
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

#### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 17/2017 si pone l'obiettivo di intervenire sul tema del bullismo, tema che introduce forti elementi di disagio nel tessuto sociale e nel vivere quotidiano. Attraverso una modifica della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, si prevedono iniziative culturali, di informazione e sensibilizzazione sui temi del bullismo e del cyberbullismo e, più in generale, sull'uso consapevole dei media.

La norma si propone altresì di finanziare i progetti presentati in rete, dai comuni, singoli o associati, dalle istituzioni scolastiche, dalle aziende per l'assistenza sanitaria, dalle università, dalle associazioni rappresentative e portatrici degli interessi dei gruppi sociali maggiormente a rischio di discriminazione e bullismo.

**Legge regionale 31 maggio 2017, n. 18** "Norme urgenti in materia di finanze"  
(Approvata nella seduta del 29/05/2017)

**Macrosettore:** Finanza regionale

**Iter legislativo**

**Materia:** Contabilità regionale

Progetto di legge n.	214
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	10
Giorni iter effettivo	5
Relatori di maggioranza	Liva
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 18/2017 è un provvedimento composto da 4 articoli. L'articolo 1 autorizza l'aumento della soglia massima di partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla ricapitalizzazione di Banca Mediocredito FVG fino a 16.490.000 euro, corrispondente al 54,9% delle azioni detenute, portando così la partecipazione azionaria regionale a complessivi 54.990.000 euro; il maggior impegno finanziario è finalizzato a sostenere l'aumento di capitale necessario per la prosecuzione dell'attività della banca nonché per riportare gli indicatori patrimoniali della stessa a un livello adeguato al profilo di rischio prescritto dall'Organo di vigilanza. Gli articoli 2 e 3 riconoscono, nei limiti di quanto consentito dall'articolo 73 del decreto legislativo 118/2011, la legittimità dei debiti fuori bilancio riportati nelle rispettive tabelle A e B.

**Legge regionale 9 giugno 2017, n. 19** “Modifiche alla legge regionale 5/2016 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)”  
(Approvata nella seduta del 31/05/2017)

**Macrosettore:** Territorio, ambiente e infrastrutture

**Materia:** Protezione della natura e dell'ambiente, tutela degli inquinamenti e gestione dei rifiuti

### Iter legislativo

Progetto di legge n.	212
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	19
Giorni iter effettivo	9
Relatori di maggioranza	Boem
Relatori di opposizione	Cargnelutti
Impugnazione	no

### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 19/2017 introduce alcune modifiche alla legge regionale 5/2016 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) necessarie al fine di garantirne l'immediata e piena operatività.

Nello specifico, le principali modifiche consistono in un'integrazione della norma relativa all'attivazione dell'Assemblea regionale d'ambito disciplinando l'ipotesi in cui le conferenze dei Sindaci, ancorché convocate, vadano deserte o non consentano la definizione del quorum necessario tra gli aventi diritto e si prevede che il Presidente dell'Ausir o, qualora questi non risulti nominato, il competente Assessore all'ambiente, convochi la conferenza dei Sindaci. Ulteriori modifiche consentono, nel caso in cui un componente dell'Assemblea regionale d'ambito non sia individuato, di mantenere l'operatività dell'organo con la partecipazione provvisoria del Sindaco del Comune con più abitanti. Si precisa che il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Ausir, si abbreviano le tempistiche per la prima convocazione degli organi e si modificano le procedure di liquidazione delle Consulte d'ambito specificando che l'incarico di Commissario liquidatore cessa con il trasferimento dei saldi di bilancio all'Ausir. Infine, si adegua la normativa alla previsione statale concernente i poteri sostitutivi.



**Legge regionale 9 giugno 2017, n. 20** "Misure per il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*)"  
(Approvata nella seduta del 31/05/2017)

**Macrosettore:** Sviluppo economico e attività produttive

**Materia:** Caccia, pesca e itticoltura

#### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	211, 140
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	26
Giorni iter effettivo	9
Relatori di maggioranza	Moretti
Relatori di opposizione	Piccin, Dal Zovo
Impugnazione	no

#### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 20/2017 affronta il problema della progressiva espansione e crescita demografica delle nutrie sul territorio regionale, responsabili di seri impatti sulle attività antropiche quali le coltivazioni agricole e le arginature dei corsi d'acqua. Al fine di salvaguardare il territorio e l'equilibrio ambientale degli ambiti interessati è previsto un Piano triennale di eradicazione della nutria, elaborato e approvato dalla Regione che ne cura altresì l'attuazione con la collaborazione dei Comuni, degli Enti gestori delle aree protette, dei Consorzi di bonifica e delle realtà associative organizzate.

Vengono esplicitati i contenuti del Piano, i mezzi utilizzabili per il controllo selettivo e le categorie di soggetti preposti a tali attività e si prevede, altresì, il monitoraggio delle popolazioni di nutria e degli interventi posti in essere per la relativa eradicazione, oltre ad un'attività di controllo veterinario con finalità di prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo.

**Legge regionale 9 giugno 2017, n. 21** “Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità”

(Approvata nella seduta del 29/05/2017)

**Macrosettore:** Ordinamento  
istituzionale

**Materia:** Altro

#### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	121
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	560
Giorni iter effettivo	411
Relatori di maggioranza	Zecchinon, Sergio
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

#### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 21/2017, approvata all'unanimità, ha la finalità di promuovere lo sviluppo della civile convivenza e la diffusione della cultura della legalità, attraverso interventi nei settori della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata e iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche.

Viene istituito presso il Consiglio regionale l'“Osservatorio regionale antimafia per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso”, composto da cinque membri nominati dal Consiglio regionale, nel rispetto della differenza di genere, con il compito di raccogliere dati e informazioni utili per valutare la trasparenza, la legalità, e per prevenire e contrastare la criminalità nel processo degli appalti. L'Osservatorio formula, nelle materie di propria competenza, osservazioni e pareri sui progetti di legge e sul Piano triennale di prevenzione della corruzione della Giunta e del Consiglio regionale, relaziona annualmente al Consiglio e alla Giunta regionale sulla propria attività, entro il 21 marzo, Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

La legge regionale prevede che la Regione definisca annualmente le proprie iniziative per celebrare la "Giornata dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime". Si prevede inoltre che i Comuni collaborino con la Regione per azioni di forte valore simbolico orientate verso l'educazione e la cultura della legalità anche attraverso l'intitolazione di vie e piazze a vittime della criminalità organizzata e di stampo mafioso.

**Legge regionale 9 giugno 2017, n. 22** “Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria)”  
(Approvata nella seduta del 30/05/2017)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Tutela della salute

### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	199, 148-03
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	77
Giorni iter effettivo	49
Relatori di maggioranza	Agnola
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 22/2017 reca modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), dando riscontro a esigenze di correzione e miglioramento emerse durante la prima fase applicativa del provvedimento.

Il provvedimento interessa diversi aspetti concernenti l'esercizio delle funzioni e dei servizi necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, nonché le pratiche della cremazione e destinazione delle ceneri.

I principali interventi riguardano la disciplina dell'attività delle imprese funebri, per la quale non è più previsto un obbligo di autorizzazione, viene stabilita un'incompatibilità con la gestione di servizi cimiteriali e obitoriali ed è richiesta l'offerta di un servizio minimo per l'utenza relativamente al trasporto, alla fornitura della cassa e al disbrigo delle pratiche amministrative.

Viene disciplinato il cimitero d'urne, inteso come il luogo, situato all'interno dei cimiteri o in edifici, anche privati, destinato alla raccolta delle sole urne cinerarie.

Viene precisato il trasporto provvisorio, ovvero la possibilità del trasferimento della salma su richiesta dei familiari, entro trenta ore dal decesso, al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria.

Si rende possibile l'interramento di urne, ad esempio in tombe di famiglia, garantendone l'integrità e la conservazione nel tempo mediante l'uso di nicchie o pozzetti stagni.

In merito alle pratiche di cremazione e alla destinazione delle ceneri, vengono risolti alcuni problemi interpretativi riguardo alla competenza del Comune ad autorizzare la cremazione.

Vengono specificate e ampliate le modalità di espressione della volontà del defunto per la sua cremazione.

Si prevede che la volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, espressa in sola forma verbale mentre era in vita, possa essere ricostruita mediante espresse concordi dichiarazioni del coniuge e dei parenti di primo grado.

Viene fissata una distanza minima di venticinque metri per i cimiteri di animali di affezioni realizzati nei pressi di cimiteri umani.

Ulteriori interventi riguardano l'accertamento di morte, il periodo di osservazione della salma, le strutture obitoriali, il trasporto funebre, la gestione dei cimiteri e requisiti minimi degli stessi, l'inumazione e la tumulazione.

**Legge regionale 9 giugno 2017, n. 23** “Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli Venezia Giulia”

(Approvata nella seduta del 30/05/2017)

**Macrosettore:** Sviluppo economico e attività produttive

**Materia:** Artigianato

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	196
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	77
Giorni iter effettivo	19
Relatori di maggioranza	Edera
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 23/2017 intende tutelare e incentivare la produzione di birra artigianale del Friuli Venezia Giulia sostenendo le imprese impegnate a ottenere un prodotto di elevata qualità attraverso l'eccellenza delle materie prime utilizzate o il miglioramento del processo produttivo impiegato, e ciò con metodologie sia tradizionali che innovative.

Per queste finalità verranno incentivati, in particolare, i progetti diretti a migliorare la qualità del prodotto a garanzia e a tutela del consumatore finale e i progetti diretti a predisporre ambienti di lavoro idonei a realizzare prodotti che siano fruibili da persone affette da particolari patologie alimentari. I sostegni sono diretti a salvaguardare e a valorizzare le imprese di settore già esistenti, ma anche a promuovere la nascita di nuove realtà produttive, con speciale attenzione a quelle ubicate nei territori montani e a quelle a conduzione femminile e giovanile.

Oltre a ciò vengono introdotti interventi nell'ambito della legislazione vigente diretti: a sostenere lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera; a promuovere la formazione, l'aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori del settore; a favorire la corretta informazione al consumatore.

Sempre per valorizzare la produzione di birra artigianale, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA - potrà concedere l'uso del marchio regionale Agricoltura Qualità Ambiente (AQUA) istituito dalla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la

valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), e registrato in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea sui marchi collettivi di qualità.

Per raggiungere le finalità della legge, la Regione istituirà il Registro dei birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia e provvederà a effettuare i necessari controlli per garantire l'applicazione e il rispetto della normativa a tutela del prodotto, dei produttori e dei consumatori.

**Legge regionale 16 giugno 2017, n. 24** “Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale”  
(Approvata nella seduta del 31/05/2017)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Tutela della salute

### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	205, 150-01
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	62
Giorni iter effettivo	41
Relatori di maggioranza	Liva, Ciriani
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 24/2017 detta norme per il riconoscimento, la valorizzazione e il potenziamento del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Soccorso Alpino e Speleologico Friuli Venezia Giulia (CNSAS FVG).

La legge anzitutto definisce la governance regionale di riferimento del Soccorso Alpino, collocandolo nel sistema dell'emergenza urgenza sanitaria, sia per quanto attiene agli indirizzi strategici sia dal punto di vista operativo e finanziario.

Viene stabilito che i rapporti tra il CNSAS FVG e la Regione siano regolati da un'unica convenzione, da definire in coerenza con gli indirizzi strategici stabiliti dalla Giunta regionale in materia sanitaria, di protezione civile e di corpo forestale regionale. La convenzione dovrà essere stipulata dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS), di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).

Riguardo alle prestazioni di soccorso, si prevede che gli interventi di recupero e trasporto effettuati dall'Elisoccorso FVG o dalla Protezione civile, qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un Pronto soccorso, siano soggetti a una compartecipazione alla spesa a carico dell'utente trasportato.



Viene disciplinato il soccorso conseguente ad attività ricreative che comportano complesse operazioni di ricerca e recupero dell'infortunato, prevedendo la possibilità di una compartecipazione del cittadino alle spese di ricerca e recupero.

Si riconosce e sostiene il Soccorso Alpino come soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico nelle attività di soccorso.

Si stanziavano risorse a favore dei Comuni per interventi di adeguamento di campi sportivi o altre strutture idonee per le attività di elisoccorso in emergenza urgenza.

Infine, nell'ottica di migliorare l'efficienza e la tempestività delle operazioni di ricerca, soccorso, recupero e trasporto, si autorizza l'Amministrazione regionale ad avviare una sperimentazione, della durata di tre anni, di nuovi sistemi di localizzazione delle persone disperse in zone non coperte dal segnale telefonico.

**Legge regionale 7 luglio 2017, n. 25** "Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale"  
(Approvata nella seduta del 29/06/2017)

**Macrosettore:** Territorio, ambiente e infrastrutture

**Materia:** Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

### Iter legislativo

Progetto di legge n.	219
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	21
Giorni iter effettivo	15
Relatori di maggioranza	Paviotti, Da Giau
Relatori di opposizione	Piccin
Impugnazione	no

### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 25/2017 disciplina le modalità autorizzative ed amministrative della raccolta dei funghi epigei sul territorio regionale, aggiornando e semplificando il quadro normativo esistente, riconducendo la disciplina all'ambito della legge senza necessità di un rinvio a successivi regolamenti e introducendo una serie di agevolazioni per l'utenza, in parte già anticipate dalla legge regionale 2/2017.

Nello specifico, le autorizzazioni alla raccolta sono rilasciate a seguito della partecipazione ad un corso di almeno dodici ore, organizzato dalle UTI e dalla Federazione regionale dei micologi, nonché al superamento di una specifica prova orale. Il contributo annuale da corrispondere per la raccolta sull'intero territorio regionale è determinato dalla Giunta regionale e non può essere inferiore a 70 euro. La raccolta entro l'area territoriale di ciascuna Unione presuppone il versamento alla stessa del contributo determinato dalla Giunta regionale, non inferiore a 25 euro, ferma restando la gratuità per la raccolta nel comune di residenza. Una specifica previsione è finalizzata ad incrementare l'offerta turistica e dispone che in tali casi i non residenti in regione possano esercitare, per un massimo di 10 giorni l'anno, l'attività anche se non sono in possesso dell'autorizzazione purché abbiano compiuto 16 anni e siano in possesso della ricevuta del versamento del contributo giornaliero, non inferiore a 5 euro.

I proprietari, i titolari di diritti reali di godimento e i conduttori dei fondi possono sia raccogliere nei propri terreni senza preventiva autorizzazione e senza versamento del

contributo, sia riservarsi la raccolta attraverso l'apposizione di tabelle che identificano il perimetro dei terreni. Va comunque rispettato il generale limite quantitativo giornaliero di raccolta pari a tre chilogrammi pro capite.

La norma disciplina altresì il rilascio gratuito dell'autorizzazione per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione a favore dei soggetti in possesso dell'attestato di micologo, degli enti e istituti pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di ricerca o sanitario e delle associazioni micologiche.

Infine, sono stabiliti i divieti di raccolta in determinati luoghi o per determinate specie che possono essere individuate per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, per motivi sanitari ovvero per tutelare specie in pericolo di estinzione; sono disciplinati i controlli sanitari e la commercializzazione dei funghi; viene istituita la Commissione regionale consultiva ed è previsto che la Regione possa erogare un contributo annuale alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia per promuovere iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la salvaguardia delle specie fungine, con particolare riferimento all'organizzazione dei corsi necessari all'acquisizione dell'autorizzazione alla raccolta.

**Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26** "Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)"  
(Approvata nella seduta del 27/06/2017)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Tutela della salute

### Iter legislativo

Progetto di legge n.	174, 129-03, 93
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	6
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	214
Giorni iter effettivo	159
Relatori di maggioranza	Ussai, Gregoris
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 26/2017 apporta modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1, recante "Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate".

Obiettivo del provvedimento è di rendere maggiormente efficaci le azioni di prevenzione e contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo.

I principali interventi riguardano:

- la revisione della disciplina concernente il divieto (già vigente) di installazione degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), entro la distanza di 500 metri da luoghi sensibili (scuole, luoghi di culto, centri di aggregazione giovanile, etc ...), con l'ampliamento di tali luoghi, ricomprendendo, tra gli altri, i centri preposti alla formazione professionale, i luoghi di aggregazione per anziani, gli istituti di credito, gli sportelli bancomat e gli esercizi compro oro;
- l'estensione dell'obbligo del rispetto della distanza dei 500 metri da detti luoghi sensibili alle attività di raccolta di scommesse;
- l'attribuzione ai Comuni del potere di limitare gli orari di apertura delle sale a gioco e gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco negli esercizi commerciali, rispettivamente per un massimo di tredici e di otto ore giornaliere;

- la previsione dell'adozione in collaborazione con le associazioni di categoria degli esercenti di un codice di autoregolamentazione per la sorveglianza da parte degli esercenti delle condizioni di fragilità dei giocatori;
- l'istituzione di un numero verde regionale per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza ai giocatori per l'orientamento ai servizi competenti;
- la previsione dell'assenza di apparecchi per il gioco lecito in esercizi pubblici e commerciali come requisito essenziale per l'accesso a qualsiasi contributo o agevolazione economica erogati dalla Regione;
- l'incremento dell'aliquota IRAP dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici e commerciali nei cui locali siano installati apparecchi da gioco e la riduzione dell'aliquota IRAP dello 0,92 per cento per gli esercizi che decidono volontariamente di disinstallare tali apparecchi, prevedendo in tal caso degli incentivi per la riconversione dei locali interessati dalla disinstallazione;
- la previsione di un termine di adeguamento all'obbligo del rispetto della distanza di 500 metri da luoghi sensibili anche per gli esercizi in attività alla data di entrata in vigore della nuova legge, rispettivamente di 5 anni per le sale da gioco e le sale scommesse e di tre anni per tutti gli altri esercizi pubblici e commerciali.

**Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27** “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”  
(Approvata nella seduta del 28/06/2017)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

### Iter legislativo

**Materia:** Formazione professionale

Progetto di legge n.	215
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	3
Giorni iter formale	37
Giorni iter effettivo	30
Relatori di maggioranza	Codega, Pustetto
Relatori di opposizione	Novelli
Impugnazione	no

### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 27/2017 si pone l’obiettivo di aggiornare e riordinare la normativa di settore, disciplinando la formazione in un’ottica di sistema, al fine del rafforzamento continuo e costante delle conoscenze e competenze della persona.

La norma favorisce l’apprendimento e l’orientamento permanente, al fine di consentire alla persona di accedere, in ogni fase della vita, ad un percorso educativo e formativo che garantisca l’aggiornamento, continuo e costante delle sue conoscenze e competenze, favorendo altresì l’inclusione lavorativa e sociale.

Prevede l’integrazione dei sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro all’interno di apposite “Reti regionali dell’apprendimento permanente”, la cui costituzione è prevista anche a livello nazionale dalla legge 92/2012 (Legge Fornero). Le predette reti comprenderanno tutti i soggetti preposti, a livello regionale, all’erogazione dei servizi di istruzione, formazione e orientamento, nonché i Centri per l’impiego, con il compito di promuovere azioni finalizzate all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

**Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28** “Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria”  
(Approvata nella seduta del 30/06/2017)

**Macrosettore:** Sviluppo economico e attività produttive

**Materia:** Multimateria

### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	220
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	17
Giorni iter effettivo	11
Relatori di maggioranza	Agnola, Gratton
Relatori di opposizione	Dal Zovo, Piccin
Impugnazione	no

### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 28/2017 introduce una serie di disposizioni che sono dirette sia a coordinare la normativa vigente con quella dell'Unione europea (in particolare in tema di aiuti di Stato), sia ad adeguarla alla riforma degli Enti locali introdotta dalla legge regionale 26/2014.

Il Titolo I, in materia di risorse agricole, modifica la legge regionale 32/1995 su agricoltura biologica (Capo I), la legge regionale 25/1996 su agriturismo (Capo II), la legge regionale 23/1999 sulla raccolta dei tartufi (Capo III), e introduce altre disposizioni in materia di risorse agricole (Capo IV).

Il Titolo II, in materia di risorse forestali, modifica la legge regionale 34/1988 sulla prevenzione dei rischi da valanga (Capo I), la legge regionale 9/2007 in tema di gestione delle risorse forestali (Capo II) e la legge regionale 10/2010 su recupero dei terreni incolti (Capo III).

Il Titolo III in materia di risorse ittiche apporta modifiche alla legge regionale 32/1993 sulla pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia (Capo I) e interviene in tema di pesca e acquacoltura con modifiche alla legge regionale 31/2005 e con nuove disposizioni (Capi II e III).

Il Titolo IV in materia di attività venatoria prevede contributi per la realizzazione di centri di lavorazione della selvaggina (Capo I), modifica la legge regionale 24/1996 sulle specie cacciabili e sui periodi di attività venatoria (Capo II), la legge regionale 6/2008 sulla

programmazione faunistica (Capo III), la legge regionale 56/1986 in materia di caccia e di allevamento della selvaggina (Capo IV) e la legge regionale 14/1987 (Capo V) su caccia di selezione.



**Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29** “Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell’ordinamento regionale nelle materie dell’edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità”  
(Approvata nella seduta del 11/07/2017)

**Macrosettore:** Territorio, ambiente e infrastrutture

**Materia:** Multimateria

#### Iter legislativo

Progetto di legge n.	218
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	3
Giorni iter formale	35
Giorni iter effettivo	28
Relatori di maggioranza	Boem
Relatori di opposizione	Colautti, Dal Zovo
Impugnazione	no

#### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 29/2017 introduce una serie di modifiche ed integrazioni all’ordinamento regionale in materia di infrastrutture marittime, viabilità, lavori pubblici, paesaggio, edilizia e pianificazione territoriale, sia attraverso interventi legislativi tecnici e di coordinamento sia nella prospettiva di una maggior semplificazione e di adeguamento alla normativa nazionale.

Nello specifico, il provvedimento si articola in nove titoli: il titolo I definisce oggetto e finalità della legge; il titolo II disciplina la programmazione della manutenzione dei canali navigabili regionali e di accesso ai porti onde consentire al traffico idroviario di poter operare in sicurezza e con garanzia di continuità anche a servizio delle attività produttive e dell’intermodalità regionale. Il titolo III contiene una serie di misure per l’attuazione del trasferimento di funzioni provinciali alla regione ed interventi a sostegno del trasporto pubblico locale regionale e locale, delle merci, dell’intermodalità e della viabilità. Il titolo IV modifica disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici ed il titolo V recepisce in materia di paesaggio e biodiversità alcune modifiche intervenute in materia ad opera della normativa nazionale.

Il titolo VI riguarda il tema dell’edilizia ed aggiorna la normativa in materia di contenimento del consumo di suolo, della sicurezza sismica degli edifici e della

valorizzazione del patrimonio edilizio esistente rivedendo il cosiddetto "Piano casa" ossia quelle misure che consentivano, nella versione finora in vigore, ampliamenti volumetrici e demolizioni con ricostruzioni in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti comunali. La legge 29/2017 prevede ora un regime transitorio in relazione alle eventuali varianti in corso d'opera e demanda ai Comuni, nell'ambito delle loro competenze in materia urbanistica, l'assunzione di responsabilità, dando loro la facoltà di limitare o escludere l'applicazione delle misure che la norma introduce in maniera stabile.

Il titolo VII contiene delle modifiche alla normativa in materia di varianti urbanistiche di livello comunale ed il titolo VIII affronta il tema dell'edilizia contributiva intervenendo sul procedimento amministrativo della concessione di contributi per le indagini statiche, ponendo precisazioni in merito al livello di conoscenza dell'indagine strutturale dell'edificio. Infine, il titolo IX contiene le abrogazioni, la disciplina transitoria e l'entrata in vigore.

**Legge regionale 4 agosto 2017, n. 30** "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2016"  
(Approvata nella seduta del 18/07/2017)

**Macrosettore:** Finanza regionale

**Iter legislativo**

**Materia:** Bilancio

Progetto di legge n.	222
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I Integrata
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	22
Giorni iter effettivo	15
Relatori di maggioranza	Liva
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale di Rendiconto, composta da cinque articoli, è strutturata in due parti principali: il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio. Il conto del bilancio espone le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese, rivelando in tal modo l'avanzo finanziario derivante dalla gestione. Più nel dettaglio, il provvedimento prevede: le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori; le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza e in conto residui; le somme costituenti minori entrate o economie di spesa e le somme trasferite all'esercizio successivo. Il conto generale del patrimonio comprende la descrizione delle attività e delle passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per altre cause nonché la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra il conto del bilancio e la contabilità patrimoniale, evidenziando in tal modo il miglioramento o il peggioramento patrimoniale dovuto alla gestione.

La gestione 2016 ha dato, in sintesi, i seguenti risultati: le entrate sono state di 6.774.013.387 di euro, le spese di 6.721.766.745,43 euro, i residui attivi ammontano a 1.007.007.338 euro mentre quelli passivi a 382.167.322 euro; l'avanzo del risultato di amministrazione è stato di complessivi 1.127.715.698 euro.

**Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31** “Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”  
(Approvata nella seduta del 21/07/2017)

**Macrosettore:** Finanza regionale

**Materia:** Bilancio

### Iter legislativo

Progetto di legge n.	223
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I Integrata
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	8
Giorni iter formale	24
Giorni iter effettivo	18
Relatori di maggioranza	Gratton, Liva, Paviotti
Relatori di opposizione	Bianchi, Cargnelutti, Piccin
Impugnazione	sì

### Finalità e contenuti essenziali

La legge di assestamento del bilancio 2017, redatta secondo le regole dell’armonizzazione, prevede ad applicare al bilancio le maggiori risorse accertate dal Rendiconto (l’avanzo di amministrazione derivante dai saldi di chiusura dell’esercizio precedente o da eventuali maggiori entrate), nonché a effettuare gli opportuni storni al fine di migliorare l’allocazione delle risorse determinando dei movimenti che interessano sia le entrate sia le spese dovuti al manifestarsi di fattori non preventivamente ipotizzabili. Dal punto di vista strutturale, il disegno di legge di assestamento del bilancio 2017 è composto, come di consueto, da una parte redatta in articoli (16) che contengono interventi nuovi o modifiche di interventi esistenti che trovano nella legislazione vigente adeguato quadro normativo di riferimento e da una parte tabellare (dalla tabella A1 alla tabella R) di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento. In particolare, l’articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario con l’evidenza della determinazione dell’avanzo finanziario (comma 1) e le allegate tabelle A1, A2, A3 e A4 relative, rispettivamente, alle spese con vincolo di destinazione, alle entrate regionali, all’iscrizione di assegnazioni vincolate e all’aggiornamento delle previsioni di cassa (commi da 2 a 5). Gli articoli da 2 a 12 sono organizzati per macro aree di intervento (che coincidono quasi esattamente con le

competenze delle Commissioni) e constano di una parte normativa relativa a nuove autorizzazioni o a modifiche di interventi esistenti che trovino, nella legislazione vigente, adeguato quadro normativo di riferimento e di una parte tabellare comprensiva anche di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse a disposizione (le tabelle da B a R allegate ai rispettivi articoli). L'articolo 13, senza tabella, contiene tutte le disposizioni riguardanti conferme di contributi. L'articolo 14, con le rispettive tabelle R e O allegate, autorizza il riconoscimento di posizioni debitorie non considerate precedentemente in bilancio ma legittime sotto il profilo sostanziale. Gli articoli 15 e 16 infine dispongono, rispettivamente, la copertura finanziaria generale del provvedimento e la sua entrata in vigore. Tra i numerosi stanziamenti previsti si segnalano, in particolare i seguenti: 30,9 milioni a favore dei servizi sanitari e delle politiche sociali; 17,5 milioni in materia di lavoro e occupazione, formazione, istruzione e ricerca; 3,2 milioni con riferimento agli interventi in materia di ambiente e energia; 2,5 milioni destinati a iniziative di protezione civile; 95,2 milioni finalizzati agli interventi riguardanti la mobilità, le infrastrutture di trasporto, i lavori pubblici e la casa; 13,2 milioni destinati alle attività economiche; 2,8 milioni a favore del sostegno del territorio montano; 6 milioni destinati a iniziative in materia di agricoltura e foreste; 4,5 milioni finalizzati a interventi nel campo della cultura e dello sport; 12 milioni per il finanziamento dell' "Intesa per lo sviluppo" rivolta al sostegno di interventi di politica territoriale a livello di area vasta e 3 milioni destinati alle Unioni territoriali (UTI) per l'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica. Da ricordare, inoltre, la disposizione contenuta nell'articolo 11, che autorizza le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali ad assumere a tempo indeterminato il personale assunto a tempo determinato, purché in possesso di determinati requisiti. Con la manovra di assestamento, oltre alla distribuzione del saldo finanziario, si sono infine predisposte, nel completo mantenimento dell'equilibrio del bilancio, una serie di variazioni contabili a saldo zero e alcune modifiche di carattere legislativo nei diversi settori di intervento con riferimento a norme con impatto economico o finanziario.

**Legge regionale 22 settembre 2017, n. 32** “Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili”

(Approvata nella seduta del 12/09/2017)

**Macrosettore:** Territorio, ambiente e infrastrutture

**Materia:** Viabilità

#### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	225
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	3
Giorni iter formale	64
Giorni iter effettivo	49
Relatori di maggioranza	Liva
Relatori di opposizione	Piccin
Impugnazione	no

#### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 32/2017, composta da 16 articoli contenuti in quattro capi, riordina e razionalizza le funzioni regionali in materia di viabilità acquisite dalle Province trasferendole, unitamente ai beni, alle risorse e ai rapporti giuridici attivi e passivi ancora in essere, alla società in house FVG Strade; dispone altresì il passaggio alla medesima società del personale trasferito dalle Province alla Regione in relazione al trasferimento delle funzioni in materia di viabilità provinciale. Il provvedimento contiene poi alcune disposizioni finanziarie a favore delle Unioni territoriali del Noncello e del Gemonese, nonché introduce nell'ordinamento regionale una norma contabile necessaria al completamento delle operazioni di liquidazione delle Province.

Il capo I contiene, in particolare, le finalità del provvedimento; il capo II disciplina le funzioni e le attività in materia di viabilità; il capo III prevede alcune modifiche alla legge regionale 23/2007 concernente l'attuazione del decreto legislativo 111/2001 in materia di viabilità e, infine, il capo IV contiene le norme finanziarie e contabili necessarie al trasferimento delle funzioni e del personale a FVG Strade, nonché l'entrata in vigore del provvedimento.

**Legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33** "Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa"  
(Approvata nella seduta del 19/09/2017)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Sport

### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	210
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	134
Giorni iter effettivo	113
Relatori di maggioranza	Cremaschi
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 33/2017 si pone l'obiettivo di valorizzare il gioco e la pratica ludica, tenuto conto dell'importanza degli stessi per la salute e l'equilibrio dell'essere umano, al fine di promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato dell'uomo nel contesto sociale di riferimento. Il gioco viene assunto dalla norma in esame quale strumento di espressione e di libertà, che contribuisce alla socialità, allo sviluppo della personalità, all'educazione dei valori quali solidarietà e uguaglianza, alla rimozione degli ostacoli e all'effettiva partecipazione.

La legge istituisce il Tavolo ludico regionale, con il compito di evidenziare le priorità e formulare proposte.

Si prevedono contributi a favore dei Comuni e delle UTI regionali, finalizzati alla copertura delle spese organizzative delle iniziative volte a promuovere il diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa nel territorio di riferimento.

**Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34** “Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare”  
(Approvata nella seduta del 03/10/2017)

**Macrosettore:** Territorio, ambiente e infrastrutture

**Materia:** Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	224, 104
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	91
Giorni iter effettivo	35
Relatori di maggioranza	Da Giau
Relatori di opposizione	Colautti, Frattolin
Impugnazione	sì

### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 34/2017 disciplina il sistema regionale della gestione dei rifiuti, perseguendo gli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti, di riciclo e di riutilizzo, in linea con le previsioni comunitarie e nazionali e sancendo il superamento della legge regionale 30/1987 divenuta oramai obsoleta.

Nello specifico, il provvedimento affronta il tema della pianificazione e della programmazione, quali azioni volte a conseguire non solo la riduzione dei rifiuti prodotti ma anche il riuso, la riparazione, l’ottimizzazione della qualità del materiale da riciclare ed il suo conseguente riutilizzo. Sono disciplinate le funzioni della Regione e dei Comuni e gli strumenti di pianificazione tra i quali il principale è il Piano di gestione dei rifiuti che individua obiettivi, azioni, tempi di attuazione e criteri di controllo e verifica.

Viene introdotto il Forum per l’economia circolare, quale spazio di confronto che si affianca al tavolo permanente per l’economia circolare, che è un tavolo tecnico inter direzionale, dando voce ai diversi portatori di interessi che possono proporre linee di indirizzo utili alla diffusione di buone pratiche. Di rilievo anche la previsione contro lo spreco alimentare e farmaceutico attraverso la quale si è scelto di riconoscere e mettere a sistema il valore delle buone prassi già avviate da volontari, associazioni e istituzioni. La legge valorizza lo strumento degli acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green Public Procurement), definisce l’insieme degli strumenti informativi regionali e disciplina il procedimento autorizzatorio che si conclude con il rilascio



dell'autorizzazione unica all'esito dell'istruttoria svolta dalla conferenza di servizi. Nella legge sono altresì contenute le disposizioni dedicate alle azioni di controllo e alle sanzioni, le norme di raccordo con la legge regionale 5/2016 per l'esercizio delle funzioni associate dei Comuni attraverso l'AUSIR e le previsioni relative alle tipologie di impianti di recupero per le quali deve essere corrisposto l'indennizzo ai Comuni.

Si prevede la valutazione degli interventi previsti dalla legge impegnando la Giunta regionale a predisporre con cadenza triennale un'apposita relazione che dia conto al Consiglio regionale dei risultati conseguiti.

**Legge regionale 6 novembre 2017, n. 35** "Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito"  
(Approvata nella seduta del 24/10/2017)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

#### **Iter legislativo**

**Materia:** Servizi sociali e assistenza

Progetto di legge n.	234
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	12
Giorni iter effettivo	5
Relatori di maggioranza	Rotelli
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

#### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 35/2017 detta disposizioni per il coordinamento della Misura attiva di sostegno al reddito di cui alla legge regionale 15/2015, con il Reddito di inclusione (Rel), nuova misura nazionale di contrasto alla povertà, istituito dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Con la legge regionale 10 luglio 2015, n. 15, la Regione si è dotata di uno strumento di contrasto alla povertà e sostegno all'inclusione sociale, denominato "Misura attiva di sostegno al reddito", e ha previsto specificamente che la Misura regionale si coordini con analoghe misure di contrasto alla povertà avviate dallo Stato su tutto il territorio nazionale.

La Misura ha di fatto anticipato i contenuti degli interventi messi in campo dallo Stato per la lotta alla povertà, rappresentati in primo luogo dal Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), avviato a partire da settembre 2016 e con il quale sin dalla sua prima applicazione la Misura si è coordinata, e ora dal Reddito di inclusione.

Il Rel è definito dal decreto legislativo 147 come misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. È individuato quale livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale e consiste nel riconoscimento di un intervento di sostegno economico, condizionato all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà.

La legge prevede in via generale la possibilità per la Regione di integrare il Rel con risorse proprie, ampliando la platea dei possibili beneficiari o incrementando l'ammontare del beneficio economico del Rel.

In sede di prima applicazione, è previsto che la Misura attiva di sostegno al reddito si coordini con il Rei attraverso l'integrazione del beneficio economico.

Ai beneficiari di Rel residenti in regione da almeno 24 mesi verranno quindi riconosciute integrazioni regionali agli importi corrisposti dallo Stato, di valore crescente in relazione alla presenza di minori nel nucleo familiare beneficiario.

L'importo base dell'integrazione, pari a 185 euro mensili, è stato individuato in modo da garantire che l'integrazione economica regionale al Rel sia coerente con quelle in corso per il SIA, che è destinato a essere sostituito dal Rel, ma che nel frattempo continuerà a essere erogato per un certo tempo.

L'importo massimo previsto dell'integrazione è di 285 euro mensili per i nuclei familiari con due e più componenti di età minore di 18 anni.

Viene poi modificata la durata della Misura attiva di sostegno al reddito, per renderla omogenea con la durata del Rel, facendo sì che la durata complessiva di tutte le misure sia pari al massimo a 30 mesi.

La legge infine prevede ulteriori disposizioni per la disciplina delle modalità attuative delle integrazioni regionali e per la regolamentazione di casistiche particolari che si prevede possano verificarsi.

**Legge regionale 6 novembre 2017, n. 36** "Ruolo del Club alpino italiano – Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali"

(Approvata nella seduta del 24/10/2017)

**Macrosettore:** Sviluppo economico e attività produttive

**Materia:** Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	232
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	14
Giorni iter effettivo	6
Relatori di maggioranza	Lauri
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 36/2017 assegna al Club Alpino Italiano del Friuli Venezia Giulia il ruolo di principale organo tecnico di consulenza e di coordinamento delle iniziative di sviluppo, sostegno, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale paesaggistico e turistico delle zone montane, riunendo la disciplina di valorizzazione delle strutture alpine regionali contenuta nella legge regionale 22/2012 e quella sulla promozione dell'attività del Club alpino italiano prevista dalla legge regionale 34/1992.

Fra le funzioni assegnate al CAI FVG vi è quella diretta alla realizzazione e alla manutenzione delle strutture dedicate alla fruizione dell'ambiente montano avendo particolare riguardo agli aspetti della sicurezza. Vanno segnalate anche le funzioni di catalogazione dei sentieri, di formazione e di consulenza scientifica.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, il CAI FVG sottopone all'approvazione dell'Amministrazione regionale il Programma regionale delle iniziative attuative delle funzioni assegnate dalla legge. La realizzazione delle iniziative e delle attività del Programma è finanziata dalla Regione.

Le funzioni tecniche e organizzative che riguardano le strutture alpine regionali sono svolte dalle strutture interne del CAI FVG, senza oneri per l'Amministrazione regionale.

**Legge regionale 10 novembre 2017, n. 37** “Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità”  
(Approvata nella seduta del 25/10/2017)

**Macrosettore:** Finanza regionale

### **Iter legislativo**

**Materia:** Bilancio

Progetto di legge n.	230
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	20
Giorni iter effettivo	15
Relatori di maggioranza	Liva
Relatori di opposizione	Piccin, Cargnelutti
Impugnazione	no

### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 37/2017 è un provvedimento necessario in seguito all'applicazione nell'ordinamento regionale delle norme nazionali sull'armonizzazione dei bilanci e alla convergenza della Regione verso il principio del pareggio di bilancio: l'esigenza è quella di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per l'esercizio 2017 al fine di evitare in tal modo un eccessivo avanzo di amministrazione quale verrà definito in sede di chiusura dell'esercizio stesso. Si tratta dunque di misure propedeutiche all'utilizzo di risorse nell'esercizio 2017 che trovano copertura attraverso una rimodulazione della spesa che sposta risorse da spese non impegnabili a breve a finalità spendibili entro l'anno in corso.

Il disegno di legge è composto da 16 articoli e da una parte tabellare. In particolare, l'articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario che introducono le variazioni rappresentate nelle tabelle A1 e A2 relative, rispettivamente, alle entrate regionali, comprese quelle conseguenti ai sussistenti rapporti di mutuo a favore della Regione Friuli Venezia Giulia, e alle entrate con vincolo di destinazione; gli articoli dal 2 al 12 sono organizzati per macro aree d'intervento e constano di una parte normativa, che contiene nuove autorizzazioni di spesa e modifiche di interventi esistenti che trovano, nella legislazione vigente, un adeguato quadro normativo di riferimento, e di una parte tabellare comprensiva di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori d'intervento. L'articolo 13 contiene delle conferme di contributi già concessi. L'articolo

14 autorizza il riconoscimento di posizioni debitorie fuori bilancio, ma legittime sotto il profilo sostanziale, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 118/2011. Gli articoli 15 e 16 costituiscono le norme di chiusura, disponendo, rispettivamente, la copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa previste nelle tabelle e l'entrata in vigore del provvedimento.

**Legge regionale 17 novembre 2017, n. 38** “Modifiche alla legge regionale 17/2000 (Realizzazione di progetti anti violenza e istituzione di centri per donne in difficoltà” (Approvata nella seduta del 24/10/2017)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Servizi sociali e assistenza

### Iter legislativo

Progetto di legge n.	145
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	518
Giorni iter effettivo	133
Relatori di maggioranza	-
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 38/2017 dispone modifiche alla legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti anti violenza e istituzione di centri per donne in difficoltà), introducendo la previsione di interventi rivolti agli autori di atti di violenza di genere.

Viene attribuita alla Regione la responsabilità della promozione e del sostegno di interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, con riferimento alla violenza domestica e nelle relazioni interpersonali e di vita.

Gli interventi, da realizzarsi con il coinvolgimento in particolare dei centri anti violenza, dei servizi sociali, dei consultori, delle istituzioni competenti per l'ordine pubblico e del sistema giudiziario, dovranno consentire un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo del responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva del reato e le conseguenze psichiche e psicologiche che la violenza di genere produce sulla salute delle donne.

Le azioni previste dovranno essere realizzate nel quadro delle linee guida nazionali in materia e in particolare nell'ambito del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

**Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 39** “Modifica urgente all’ articolo 57 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), concernente la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”  
(Approvata nella seduta del 21/11/2017)

**Macrosettore:** Territorio, ambiente e infrastrutture

**Materia:** Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)

### Iter legislativo

Progetto di legge n.	192-01
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	1
Giorni iter effettivo	1
Relatori di maggioranza	Boem
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 39/2017 introduce una modifica urgente all’articolo 57 della legge regionale 19/2009 (Codice regionale dell’edilizia). La modifica prevede che, per poter eseguire gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio in regime di deroga, cosiddetto Piano casa, la richiesta di rilascio del permesso di costruire o, in alternativa, la segnalazione certificata di inizio attività, devono essere presentate entro la data di entrata in vigore della legge regionale 39/2017 medesima.

In tal modo si evita che particolari incombenze istruttorie possano ostacolare la fruizione delle misure straordinarie previste dal Codice regionale dell’edilizia e, al contempo, si limita l’effetto della modifica alle sole istanze già presentate ed in iter al momento della sua entrata in vigore, evitando la riapertura dei termini del Piano casa, già stabiliti al 18 dicembre 2017.



**Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 40** “Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori”  
(Approvata nella seduta del 20/11/2017)

**Macrosettore:** Servizi alle persona e alla comunità

**Materia:** Istruzione scolastica e università

### Iter legislativo

Progetto di legge n.	192
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	252
Giorni iter effettivo	131
Relatori di maggioranza	Zecchinon
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 40/2017 si pone l’obiettivo di sostenere i gruppi classe che dovessero essere colpiti dalla scomparsa, grave malattia o trauma di un minore. Per consentire alla Scuola di dare delle risposte adeguate e di creare un ambiente capace di sostenere e fronteggiare tali gravi situazioni è stata prevista la possibilità di accedere ad un Fondo destinato a finanziare le azioni di supporto dei gruppi classe, anche con il sostegno di professionisti esterni che presentino competenze specifiche pedagogiche e che operino con i consultori e i servizi dei Comuni per gli aspetti sanitari e socio-assistenziali.

**Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41** “Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell’ambito dell’apprendimento non formale”  
(Approvata nella seduta del 20/11/2017)

**Macrosettore:** Servizi alle persona e alla comunità

**Materia:** Istruzione scolastica e università

### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	233
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	39
Giorni iter effettivo	26
Relatori di maggioranza	Zecchinon
Relatori di opposizione	Ret
Impugnazione	no

### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 41/2017 valorizza il rilievo culturale e sociale delle Università della terza età e della libera età, quale patrimonio importante del territorio regionale, riconoscendone il ruolo di promozione e sviluppo della formazione di adulti e anziani. Attraverso la legge viene favorito l’esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole della persona, promuovendo la realizzazione e il benessere personale, valorizzando e rafforzando in modo continuo nel tempo le competenze e le conoscenze, in un’ottica di integrazione e di inclusione sociale.

E’ previsto il sostegno alle attività culturali e didattiche realizzate dalle Università della terza età e della libera età del territorio tramite contributi destinati, tra gli altri, all’organizzazione di corsi, viaggi, visite di istruzione o per l’acquisto di materiale didattico.

Viene anche valorizzata e stimolata la dimensione europea dell’apprendimento non formale, attraverso contributi alle Università della terza età e della libera età.

**Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42** “Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne”  
(Approvata nella seduta del 21/11/2017)

**Macrosettore:** Sviluppo economico e attività produttive

**Materia:** Caccia, pesca e itticoltura

### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	228
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	110
Giorni iter effettivo	68
Relatori di maggioranza	Boem
Relatori di opposizione	Piccin, Dal Zovo
Impugnazione	no

### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 42/2017 contiene la riforma della disciplina della gestione della pesca nelle acque interne, mirando ad alcuni obiettivi essenziali quali la semplificazione delle procedure, la razionalizzazione delle risorse a disposizione, l'efficacia nell'azione di pianificazione, la valorizzazione della pesca sportiva e l'integrazione delle istanze del mondo della pesca sportiva con quelle di tutela dell'ambiente naturale acquatico. Al fine di perseguire questi obiettivi si pone come elemento essenziale la riforma dell'Ente Tutela Pesca che diventa Ente tutela patrimonio ittico, ente funzionale della Regione cui sono demandate molte funzioni tra le quali si segnalano l'attuazione operativa della politica regionale in materia, la gestione degli impianti regionali, la collaborazione con le società e le associazioni del settore, l'adozione del piano di gestione ittica, il monitoraggio ambientale, il rilascio delle licenze di pesca sportiva e professionale, l'adozione del programma delle immissioni, lo svolgimento delle attività didattiche e l'attività di vigilanza.

Il ruolo della Regione viene rafforzato al fine di assicurare la sostenibilità dell'attività di pesca e si dà un ruolo centrale alla pianificazione per cui il Piano di gestione ittica diviene il quadro tecnico-scientifico di riferimento entro il quale agire, basato sulle conoscenze relative alle specie ittiche e agli ambienti acquatici. Il Piano, attraverso la valutazione delle dinamiche naturalistiche, individua il potenziale prelievo ittico per singole zone e

stabilisce i criteri per l'individuazione delle misure di tutela e delle modalità di immissioni a scopo di ripopolamento e di pesca.

Nello specifico, il Titolo I della legge contiene le disposizioni generali, il Titolo II disciplina l'ordinamento dell'Ente tutale patrimonio ittico, le forme di collaborazione con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato e definisce e disciplina gli strumenti di programmazione e controllo. Il Titolo III reca la disciplina delle modalità di pesca, sportiva e professionale, disciplina gli adempimenti per l'esercizio della pesca, ivi comprese le gare, regola il delicato settore delle immissioni e introduce norme di tutela della fauna ittica. Il Titolo IV è dedicato all'attività di vigilanza e sanzionatoria ed infine il Titolo V contiene le disposizioni transitorie e finali.

Tra questa ultime merita attenzione la previsione per cui, al fine di sperimentare nuove forme di gestione della pesca, l'Ente tutela pesca può concedere, negli anni 2018-2019, alle organizzazioni di pesca sportiva regionali, alle società sportive, alle associazioni ed organizzazioni volontariato che operano senza fini di lucro nel settore della pesca sportiva, la gestione di cinque campi di gara fissi.

**Legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43** “Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità”

(Approvata nella seduta del 30/11/2017)

**Macrosettore:** Finanza regionale

**Iter legislativo**

**Materia:** Bilancio

Progetto di legge n.	242
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	7
Giorni iter effettivo	1
Relatori di maggioranza	Liva
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale 43/2017 ottimizza l'impiego delle risorse finanziarie ancora disponibili per l'esercizio 2017 limitando la consistenza del risultato di amministrazione che sarà definito in chiusura d'esercizio, al fine di evitare gli impatti negativi sul bilancio regionale derivanti dal decreto legislativo 118/2011 in materia di armonizzazione dei bilanci e dal pareggio di bilancio. Più nel dettaglio, il provvedimento impiega le risorse disponibili innanzitutto per integrare quelle già stanziare per la progettazione e gli interventi di adeguamento dello stadio "Omero Tognon" di Fontanafredda; prevede poi un contributo a favore del Comune di Sutrio per la realizzazione di un centro raccolta dei rifiuti presso il polo dello Zoncolan; finanzia infine, nell'ambito di un intervento strategico di area vasta già concertato nell'ambito dell'Intesa per lo sviluppo 2017-2019, alcuni interventi riguardanti i settori agricolo e sociale, le infrastrutture, il territorio, la mobilità sanitaria e l'impiantistica sportiva.

**Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44** “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020”

(Approvata nella seduta del 15/12/2017)

**Macrosettore:** Finanza regionale

**Materia:** Bilancio

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	238
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I Integrata
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	8
Giorni iter formale	28
Giorni iter effettivo	18
Relatori di maggioranza	Paviotti, Liva, Gratton
Relatori di opposizione	Cargnelutti, Piccin, Bianchi
Impugnazione	sì (ricorso del marzo 2018)

**Finalità e contenuti essenziali**

A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 la Regione Friuli Venezia Giulia, pur nelle more della definizione delle modalità da definirsi con norma di attuazione dello statuto regionale, applica le disposizioni del decreto legislativo 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

Uno degli strumenti più importanti della manovra di bilancio armonizzata è la legge collegata che dispone le modifiche e le integrazioni a disposizioni legislative regionali non direttamente legate ad autorizzazioni di spesa ma comunque caratterizzate da riflessi sul bilancio regionale in ragione di effetti economici, finanziari e contabili. La legge collegata alla manovra di bilancio 2018 è, in particolare, così composta:

l'articolo 1 contiene disposizioni relative a servizi istituzionali, generali e di gestione, nonché altre norme settoriali e contabili; l'articolo 2 contiene disposizioni in materia di attività produttive; l'articolo 3 include le disposizioni in materia di risorse agricole e forestali; l'articolo 4 norme a tutela dell'ambiente e dell'energia; l'articolo 5 attiene a disposizioni sull'assetto del territorio e sull'edilizia; l'articolo 6 è dedicato ai beni e alle attività culturali, sportive e tempo libero; l'articolo 7 riguarda le norme in materia di istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili; l'articolo 8 attiene alle disposizioni in

materia di salute e politiche sociali, l'articolo 9 evidenzia le disposizioni riguardanti il sistema delle autonomie locali e il coordinamento della finanza pubblica, l'articolo 10 contiene disposizioni sulla funzione pubblica e, infine, l'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

**Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45** “Legge di stabilità 2018”  
(Approvata nella seduta del 15/12/2017)

**Macrosettore:** Finanza regionale

**Materia:** Bilancio

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	239
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I Integrata
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	8
Giorni iter formale	28
Giorni iter effettivo	18
Relatori di maggioranza	Paviotti, Liva, Gratton
Relatori di opposizione	Cargnelutti, Piccin, Bianchi
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

Nell'ambito degli strumenti finanziari previsti dall'armonizzazione, che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha adottato nelle more della definizione delle modalità da definirsi con norma di attuazione dello statuto regionale, la legge di stabilità dispone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e provvede: alle variazioni delle aliquote sui tributi regionali; alla determinazione delle previsioni di entrata; all'autorizzazione del limite massimo di ricorso al mercato finanziario; al rifinanziamento di leggi di spesa regionali e alla previsione o alla riduzione di autorizzazioni di spesa; alla modulazione delle quote di spese pluriennali e all'accantonamento delle risorse necessarie per far fronte alla copertura di futuri provvedimenti legislativi. La legge di stabilità 2018 è, in particolare, così strutturata: l'articolo 1 contiene disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate; l'articolo 2 norme in materia di attività produttive; l'articolo 3 disposizioni relative a risorse agricole e forestali; l'articolo 4 è dedicato alla tutela dell'ambiente e energia; l'articolo 5 contiene disposizioni relative all'assetto del territorio e all'edilizia; l'articolo 6 disposizioni sui trasporti e il diritto alla mobilità; l'articolo 7 attiene a beni e attività culturali, sport e tempo libero; l'articolo 8 contiene disposizioni su istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili; l'articolo 9 norme dedicate alla salute e politiche sociali; l'articolo 10 riguarda il sistema delle autonomie locali e il coordinamento della finanza



pubblica; l'articolo 11 contiene alcune norme attinenti i servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili; l'articolo 12 contiene conferme e devoluzione di contributi; l'articolo 13 riconosce la legittimità di alcuni debiti fuori bilancio; l'articolo 14 disciplina l'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel PRA; l'articolo 15 dispone la copertura finanziaria della manovra di bilancio nel suo complesso e, infine, l'articolo 16 l'entrata in vigore del provvedimento.

**Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46** "Bilancio di previsione 2018-2020"  
(Approvata nella seduta del 15/12/2017)

**Macrosettore:** Finanza regionale

**Materia:** Bilancio

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	240
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I Integrata
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	8
Giorni iter formale	28
Giorni iter effettivo	18
Relatori di maggioranza	Paviotti, Liva, Gratton
Relatori di opposizione	Cargnelutti, Piccin, Bianchi
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

Il bilancio di previsione è il documento contabile che espone in maniera sistematica il reperimento e l'impiego delle risorse pubbliche, come definiti dalle norme vigenti, rappresentando perciò il principale riferimento per l'allocazione, la gestione e il monitoraggio di entrate e spese della Regione. Esso, in ossequio a quanto stabilito dall'armonizzazione e dalla legge di contabilità e finanza pubblica, viene redatto annualmente, con orizzonte triennale (sebbene gli stanziamenti costituiscano limiti all'autorizzazione di spesa solo per il primo esercizio), e approvato con legge dal Consiglio regionale. Ogni anno, infatti, la legge di bilancio deve recepire le variazioni di entrate e spese imputabili a diversi fattori: l'introduzione di nuove norme e l'abrogazione di altre, il rifinanziamento e il definanziamento di norme preesistenti, la modulazione delle risorse tra diversi capitoli di spesa (entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia), la variazione di parametri esogeni fondamentali per la determinazione effettiva di rilevanti voci di spesa. Ha funzione autorizzatoria e contiene le previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, le previsioni delle entrate e delle spese, di competenza degli esercizi successivi, i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

**Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 47** “Istituzione del Comune di Treppo Ligosullo mediante fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”  
(Approvata nella seduta del 19/12/2017)

**Macrosettore:** Ordinamento istituzionale

**Materia:** Enti locali e decentramento

### Iter legislativo

Progetto di legge n.	178
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	39
Giorni iter effettivo	34
Relatori di maggioranza	Martines
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

### Finalità e contenuti essenziali

Il Programma delle fusioni 2015, approvato dalla Giunta regionale in via definitiva nel maggio 2016, contiene due progetti di fusione fra Comuni contigui, uno dei quali è quello relativo alla fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico.

I progetti di fusione elaborati nell’ambito del Programma annuale sono stati sottoposti al vaglio dei Comuni interessati, per l’espressione di un parere motivato sul progetto da parte dei consigli comunali, come previsto dall’art 8 della citata legge regionale. I Consigli comunali di Ligosullo e Treppo Carnico hanno espresso parere favorevole alla loro fusione. La Giunta regionale ha assunto quindi l’iniziativa legislativa per la fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico presentando il disegno di legge. Successivamente si è svolta la consultazione referendaria che ha avuto esito favorevole; è quindi proseguito l’iter del disegno di legge che è stato poi approvato. La legge regionale 47/2017 fissa al 1° febbraio 2018 la data di nascita del nuovo Comune di Treppo Ligosullo, disciplina le elezioni dei nuovi organi comunali, la successione nella titolarità dei beni e nei rapporti giuridici e finanziari, stabilisce gli oneri di primo impianto e la quantificazione della quota annuale a valere sul fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti dalla fusione. Alcune disposizioni transitorie consentono il passaggio alla piena operatività del nuovo Comune.

**Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 48** "Istituzione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia"  
(Approvata nella seduta del 19/12/2017)

**Macrosettore:** Ordinamento istituzionale

**Materia:** Enti locali e decentramento

#### Iter legislativo

Progetto di legge n.	235
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	42
Giorni iter effettivo	34
Relatori di maggioranza	Martines
Relatori di opposizione	Marin
Impugnazione	no

#### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 48/2017 fissa al 1° febbraio 2018 la data di nascita del nuovo Comune "Fiumicello Villa Vicentina". Prima della presentazione del provvedimento sulla fusione dei Comuni si è svolta, con esito favorevole, la consultazione referendaria con le popolazioni interessate. Il provvedimento disciplina le elezioni dei nuovi organi comunali, la successione nella titolarità dei beni e nei rapporti giuridici e finanziari, stabilisce gli oneri di primo impianto e la quantificazione della quota annuale a valere sul fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti dalla fusione. Alcune disposizioni transitorie consentono il passaggio alla piena operatività del nuovo Comune.

## 1.3 - POLITICHE LEGISLATIVE

### 1.3.1 - Politiche per le attività produttive e il lavoro

Nel corso del 2017 la politica legislativa nel settore **agricoltura e foreste** è stata dedicata a interventi di manutenzione e di razionalizzare della normativa vigente. In particolare la **legge regionale 21 luglio 2017, n. 28** (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria) ha provveduto a introdurre disposizioni di coordinamento della normativa di settore con le norme dell'Unione europea (in particolare con quella sugli aiuti di Stato) e con la riforma degli Enti locali introdotta dalla legge regionale 26/2014. Con la **legge regionale 3 marzo 2017, n. 1** (Norme urgenti in materia di finanziamenti a valere sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia (PSR) e riconoscimento debiti fuori bilancio), invece, sono stati adottati interventi per limitare i danni subiti dagli agricoltori che hanno aderito alle misure del Programma di sviluppo rurale e derivanti dal ritardo del pagamento da parte di Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) delle provvidenze attuative del Programma medesimo.

Nel corso del 2017 anche la **politica legislativa nel macro settore delle attività produttive** è stata caratterizzata da interventi di manutenzione legislativa, di semplificazione e di razionalizzazione introdotti dalla **legge regionale 12 maggio 2017, n. 14** (Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario) e dalla **legge regionale 12 aprile 2017, n. 6** (Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia).

Con le leggi regionali 4, 23 e 36, invece, sono state approvate alcune discipline dirette a regolare particolari aspetti della realtà socio economica regionale.

La **legge regionale 23 marzo 2017, n. 4** (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale) è intervenuta in ambito plurisettoriale sia per regolare e riconoscere le pratiche dell'economia solidale già adottate in regione, sia per promuoverne di ulteriori.

La **legge regionale 9 giugno 2017, n. 23** (Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli Venezia Giulia), poi, ha inteso riconoscere e promuovere l'attività artigianale della produzione della birra che si sta sviluppando nel territorio regionale.

La **legge regionale 6 novembre 2017, n. 36** (Ruolo del Club alpino italiano – Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali), infine, ha inteso semplificare la disciplina vigente e promuovere l'apporto specialistico già fornito dal CAI FVG.

### 1.3.2 - Politiche per la salute e i servizi sociali

Nel corso del 2017, nel **settore della tutela della salute**, sono state approvate le seguenti leggi:

- **LR 9 maggio 2017, n. 11** “Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)”;
- **LR 9 maggio 2017, n. 13** “Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia”;
- **LR 9 giugno 2017, n. 22** “Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria)”;
- **LR 16 giugno 2017, n. 24** “Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale”;
- **LR 17 luglio 2017, n. 26** “Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)”.

La **LR 11/2017** è intervenuta sul tema dell’utilizzo di animali nei pubblici spettacoli, in particolare nell’attività circense. Al fine di garantire adeguate condizioni di tutela degli animali impiegati in tali attività, la legge ha introdotto l’obbligo di acquisire un’autorizzazione alla detenzione degli animali da parte del Comune del luogo in cui avviene la manifestazione, previa verifica del rispetto di adeguate condizioni di tutela degli animali stessi, definite dalla Giunta regionale (in conformità alle linee guida adottate dalla Commissione scientifica CITES, costituita a livello statale per l’attuazione della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione).

Con la **LR 13/2017** sono state introdotte disposizioni per la tutela della salute delle persone affette da fibromialgia. La legge 13 prevede l’individuazione di centri di riferimento e di specializzazione regionale per la cura della fibromialgia; istituisce il Registro regionale della fibromialgia, per la raccolta e l’analisi dei dati clinici riferiti alla malattia; introduce la possibilità di prevedere livelli di assistenza sanitaria aggiuntivi rispetto ai LEA nazionali; prevede iniziative di formazione per il personale medico e campagne informative e di sensibilizzazione sulla fibromialgia; riconosce il ruolo delle associazioni di volontariato nel sostegno e supporto ai pazienti; promuove l’attività di ricerca sulla fibromialgia da parte degli enti del Servizio sanitario regionale.

Con la **LR 22/2017** si è provveduto ad aggiornare la legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), dando riscontro a esigenze di correzione e miglioramento emerse durante la prima fase applicativa del provvedimento. La legge 22 interessa diversi aspetti concernenti l’esercizio delle funzioni e dei servizi necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, nonché le pratiche della cremazione e destinazione delle ceneri. I principali interventi riguardano: la disciplina dell’attività delle imprese funebri; le pratiche di inumazione e tumulazione;

l'accertamento di morte; il periodo di osservazione della salma; il trasporto funebre; le strutture obitoriali; la gestione dei cimiteri e i requisiti minimi degli stessi; le modalità di espressione della volontà del defunto per la cremazione e la dispersione delle ceneri; la costruzione di cimiteri per animali di affezione.

La **LR 24/2017** ha introdotto norme per il riconoscimento, la valorizzazione e il potenziamento del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Soccorso Alpino e Speleologico Friuli Venezia Giulia (CNSAS FVG). La legge definisce la governance regionale di riferimento del Soccorso Alpino, collocandolo nel sistema dell'emergenza urgenza sanitaria. Viene stabilito che i rapporti tra il CNSAS FVG e la Regione siano regolati da un'unica convenzione, in coerenza con gli indirizzi strategici stabiliti dalla Giunta regionale in materia sanitaria, di protezione civile e di corpo forestale regionale. Vengono disciplinati gli interventi di recupero e trasporto effettuati dall'Elisoccorso FVG o dalla Protezione civile, e in particolare il soccorso conseguente ad attività ricreative, con la previsione della possibilità di una compartecipazione del cittadino alle spese di ricerca e recupero. La legge istituisce poi una linea contributiva a favore dei Comuni per interventi di adeguamento di campi sportivi o altre strutture idonee per le attività di elisoccorso in emergenza urgenza e autorizza l'Amministrazione regionale ad avviare una sperimentazione di nuovi sistemi di localizzazione delle persone disperse in zone non coperte da segnale telefonico.

Con la **LR 26/2017** è stata aggiornata la normativa regionale in materia di prevenzione e contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, con l'obiettivo di rendere maggiormente efficaci le azioni già previste dalla legge regionale 1/2014. I principali interventi della legge 26 riguardano: la revisione della disciplina concernente il divieto di installazione degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), entro la distanza di 500 metri da luoghi sensibili (ad esempio: scuole, luoghi di culto, centri di aggregazione giovanile); l'estensione dell'obbligo del rispetto della distanza di 500 metri da luoghi sensibili alle attività di raccolta di scommesse; l'attribuzione ai Comuni del potere di limitare gli orari di apertura delle sale a gioco e gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco negli esercizi commerciali; l'istituzione di un numero verde regionale per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza, consulenza e orientamento ai servizi competenti; la previsione dell'assenza di apparecchi per il gioco lecito in esercizi pubblici e commerciali come requisito essenziale per l'accesso a qualsiasi contributo o agevolazione economica erogati dalla Regione; l'incremento dell'aliquota IRAP dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici e commerciali nei cui locali siano installati apparecchi da gioco e la riduzione dell'aliquota IRAP dello 0,92 per cento per gli esercizi che decidono volontariamente di disinstallare tali apparecchi, prevedendo in tal caso incentivi per la riconversione dei locali interessati dalla disinstallazione; la previsione di un termine di adeguamento all'obbligo del rispetto della distanza di 500 metri da luoghi sensibili anche per gli esercizi in attività alla data di entrata in vigore della nuova legge, rispettivamente di 5 anni per le sale da gioco e le sale scommesse e di tre anni per tutti gli altri esercizi pubblici e commerciali.

Ulteriori significativi interventi in materia di tutela della salute sono stati poi adottati nell'ambito delle leggi relative alle manovre di bilancio.

Con la **LR 45/2017 (Legge di stabilità 2018)**, sono state attivate nuove linee di finanziamento a favore delle università per i corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione (art. 9, comma 1), nonché per l'attivazione di contratti di formazione specialistica dei medici aggiuntivi rispetto ai contratti finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Nell'ambito della **LR 44/2017 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020)**, attraverso modifiche alla LR 17/2014 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e socio sanitaria), è stata aggiornata la disciplina concernente l'accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, persone con disturbi mentali, disabili, persone con dipendenze patologiche e persone non autosufficienti (art. 8, comma 1).

Nel **settore delle politiche sociali** sono state approvate la **LR 6 novembre 2017, n. 35** "Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito" e la **LR 17 novembre 2017, n. 38** "Modifiche alla legge regionale 17/2000 (Realizzazione di progetti anti violenza e istituzione di centri per donne in difficoltà)".

La **LR 35/2017** ha introdotto disposizioni per il coordinamento della Misura attiva di sostegno al reddito di cui alla legge regionale 15/2015, con il Reddito di inclusione (Rel), nuova misura nazionale di contrasto alla povertà, istituito dal decreto legislativo 147/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018. La legge prevede in via generale la possibilità per la Regione di integrare il Rel con risorse proprie, ampliando la platea dei possibili beneficiari o incrementando l'ammontare del beneficio economico del Rel. In sede di prima applicazione, è previsto che la Misura attiva di sostegno al reddito si coordini con il Rel attraverso l'integrazione del beneficio economico. Ai beneficiari di Rel residenti in regione da almeno 24 mesi vengono riconosciute integrazioni regionali agli importi corrisposti dallo Stato di valore crescente in relazione alla presenza di minori nel nucleo familiare beneficiario. L'importo base dell'integrazione è individuato in 185 euro mensili. L'importo massimo è di 285 euro mensili per i nuclei familiari con due e più componenti di età minore di 18 anni. Viene poi modificata la durata della Misura attiva di sostegno al reddito, per renderla omogenea con la durata del Rel, facendo sì che la durata complessiva di tutte le misure sia pari al massimo a 30 mesi.

La **LR 38/2017** ha modificato la legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti anti violenza e istituzione di centri per donne in difficoltà), introducendo la previsione di interventi rivolti agli autori di atti di violenza di genere. La legge pone in capo alla Regione compiti di promozione e sostegno di interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, con riferimento alla violenza domestica e nelle relazioni interpersonali e di vita. Gli interventi previsti, da realizzarsi con il coinvolgimento dei centri anti violenza, dei servizi sociali, dei consultori, delle istituzioni competenti per l'ordine pubblico e del sistema giudiziario, hanno l'obiettivo di



favorire il recupero e l'accompagnamento nel tempo dei responsabili di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva del reato e le conseguenze psichiche e psicologiche che la violenza di genere produce sulla salute delle donne.

Ulteriori significativi interventi nel settore delle politiche sociali sono stati poi adottati con la **LR 44/2017 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020)**, che ha aggiornato la LR 6/2006 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per la parte concernente l'organizzazione e l'esercizio del Servizio sociale dei Comuni da parte delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) di cui alla LR 26/2014 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

### **1.3.3 - Politiche per il territorio, l'ambiente e le infrastrutture**

Nel corso del 2017, in materia di territorio, ambiente e infrastrutture, sono state approvate le leggi n. 2, 3, 19 e 39 che costituiscono interventi di modifica di discipline vigenti e le leggi n. 20, 25, 29, 34 e 42 volte a introdurre nell'ordinamento regionale nuove discipline organiche di settore.

La **legge regionale 9 giugno 2017, n. 20 (Misure per il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*))**, persegue la finalità di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali, dell'idrografia superiore, superficiale e di tutte le opere idrauliche a servizio e tutela del territorio, del suolo e della salute pubblica, mediante il contenimento finalizzato all'eradicazione delle popolazioni di nutria attraverso l'utilizzo di metodi selettivi. Le funzioni della Regione si esplicano attraverso la predisposizione del Piano triennale di eradicazione della nutria, strumento che, sotto il coordinamento della Direzione competente in materia di caccia e con il parere dell'ISPRA, prevede la partecipazione attiva dei Comuni, degli Enti gestori delle aree protette, dei Consorzi di bonifica e delle realtà associative organizzate. La norma definisce altresì contenuti, modalità, criteri e misure per la redazione del Piano triennale, definisce i metodi e i soggetti autorizzati all'attuazione del Piano stesso e prevede il monitoraggio dell'efficacia del Piano, nonché il controllo sanitario con finalità di prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo.

Le finalità della **legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale)**, risiedono nella tutela ambientale, nella tutela della salute e sicurezza delle persone, nel riconoscimento dei valori di territori montani e delle risorse che essi mettono a disposizione dell'intera comunità regionale. La norma sostituisce la disciplina previgente dettata dalla legge regionale 12/2000 apportando diverse modifiche e includendo direttamente aspetti fino ad ora lasciati alla normativa attuativa regolamentare e tiene altresì conto della legge regionale 26/2014, soppressiva delle Province. La legge prevede che il contributo annuale da corrispondere per la raccolta

sull'intero territorio regionale e entro l'area di ciascuna unione venga determinato dalla Giunta regionale, ferma restando la gratuità per la raccolta nel comune di residenza. Una specifica previsione è finalizzata ad incrementare l'offerta turistica, le funzioni amministrative sono accentrate in quanto le autorizzazioni alla raccolta (anche per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione) sono rilasciate dalla Regione cui spetta anche concedere contributi alle associazioni micologiche per iniziative che favoriscano la conoscenza e la salvaguardia delle specie fungine. Per conseguire l'autorizzazione alla raccolta è necessario frequentare un corso organizzato dai Gruppi micologici aderenti alla Federazione regionale e dalle Unioni territoriali intercomunali in cui vengono fornite le conoscenze di base sulle specie di funghi, sulle norme in materia di raccolta e trasporto e sui corretti metodi di preparazione e conservazione dei funghi. Al corso deve comunque far seguito il superamento di una specifica prova orale.

La legge regionale **21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità)**, oltre ad una serie di necessari interventi tecnici e di coordinamento, per lo più ispirati alla semplificazione e all'adeguamento della normativa regionale alle disposizioni nazionali, introduce altresì alcuni significativi elementi di novità come la programmazione della manutenzione dei canali navigabili del territorio regionale e di accesso ai porti, che consente al traffico idroviario di poter operare in sicurezza e con garanzie di continuità, a servizio anche delle attività produttive e dell'intermodalità regionale. Anche il settore dell'edilizia è oggetto di importanti misure, volte alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso disposizioni di flessibilità rispetto ad alcuni vincoli e pur sempre in coerenza con il contesto territoriale in cui si opera. Questo intervento rappresenta un cambio di prospettiva rispetto a quelle misure nate a livello nazionale nel 2008 come Piano casa e recepite a livello regionale che consentivano (per un periodo limitato di tempo, ma di volta in volta prorogato) ampliamenti volumetrici e demolizioni con ricostruzioni, in deroga agli strumenti urbanistici, ai regolamenti comunali ed alle leggi regionali vigenti. La legge 29/2017 introduce una valutazione sul merito degli obiettivi che si intendono raggiungere e degli strumenti con i quali questi vengono perseguiti, nell'ottica di incrementare la flessibilità nella progettazione, affinché sia maggiormente funzionale per i cittadini che intendono porla in essere, ma garantendo al contempo una sua compatibilità con una programmazione ragionata.

La **legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare)**, introduce un aggiornamento della previgente normativa regionale in materia di rifiuti, oramai superata dall'evoluzione della normativa statale e comunitaria, delle acquisizioni scientifiche, dei modelli produttivi ma anche degli stili di vita e di consumo. Il concetto di economia circolare che caratterizza la legge oltre che definire tecnicamente un'economia pensata per potersi rigenerare da sola e in cui quindi tutte le attività economiche, a partire dall'estrazione e dalla produzione, sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun altro, richiama un modello di relazione che non riguarda più solo materie e processi produttivi, ma che

è diventato essenziale anche dal punto di vista sociale. Viene introdotto un forum dell'economia circolare quale spazio di confronto che si affianca al tavolo permanente per l'economia circolare dando voce ai diversi portatori di interesse affinché l'iniziativa e l'azione dell'amministrazione regionale possano essere alimentate dagli esiti di un percorso partecipato. Significativo anche l'impegno contro lo spreco alimentare e farmaceutico attraverso il quale si è voluto riconoscere il valore delle iniziative che già si attuano grazie a numerosi volontari, associazioni e istituzioni locali

Per quanto riguarda il sistema regionale della gestione dei rifiuti, gli aggiornamenti introdotti esplicitano gli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti, l'ottimizzazione della raccolta differenziata, l'aumento del recupero con priorità al recupero di materia, la riduzione dell'incenerimento, la minimizzazione dello smaltimento in discarica, in linea con quanto previsto dagli orientamenti comunitari e nazionali. Si delinea così un modello organizzativo che valorizza lo strumento del Green Public Procurement, definisce precisamente l'insieme degli strumenti informativi regionali, precisa l'attribuzione delle funzioni e ridefinisce il quadro della pianificazione a seguito del nuovo assetto istituzionale della regione e dell'istituzione dell'Autorità unica del sistema idrico e dei rifiuti e disciplina il procedimento di autorizzazione unica che si affianca all'autorizzazione integrata ambientale.

Con la **legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)**, vengono apportate significative modifiche alla disciplina di settore, perseguendo l'obiettivo di incardinare la gestione delle risorse ittiche in un quadro generale di tutela e valorizzazione degli ambienti naturali acquatici. Il ruolo della Regione viene rafforzato, al fine di assicurare la sostenibilità dell'attività di pesca. Vengono determinate significative semplificazioni di carattere burocratico, conservando tuttavia la garanzia di protezione della risorsa. Si dà inoltre un ruolo centrale alla pianificazione: il Piano di gestione ittica diviene il quadro tecnico-scientifico di riferimento entro il quale agire. La norma opera quindi, laddove possibile, un'armonizzazione tra il settore ittico e quello venatorio, per quanto riguarda il processo di attuazione delle politiche di settore.

La norma ridisciplina l'ente funzionale della Regione preposto alla gestione delle risorse ittiche delle acque interne, denominato ora "Ente Tutela Patrimonio Ittico". A tale ente competono le funzioni riguardanti l'attuazione operativa delle politiche regionali in materia di pesca nelle acque interne, la gestione degli impianti regionali, la collaborazione con società ed associazioni, l'adozione del Piano di gestione ittica, il monitoraggio ambientale, il rilascio delle licenze di pesca sportiva e professionale, l'adozione del programma delle immissioni, le attività didattiche e la vigilanza sull'esercizio della pesca.

### 1.3.4 - La politica regionale di attuazione della riforma ordinamentale

La legge regionale 26/2014 ha istituito un sistema organico dell'associazionismo locale individuando 18 aree territoriali ottimali denominate Unioni territoriali intercomunali, dotate di personalità giuridica.

L'attuazione del nuovo assetto istituzionale, che ha previsto varie fasi quali il superamento delle Province fino alla loro soppressione, la ridefinizione dell'architettura, delle funzioni e delle competenze, attribuite in parte alla Regione, in parte ai Comuni, singoli o in forma associata, ha richiesto numerose modifiche delle leggi di riforma, sia in accoglimento delle istanze pervenute dai territori, sia per superare le criticità che, tempo per tempo, sono emerse nel corso del processo di riforma.

Nel 2016 le principali modifiche sono state approvate con la legge regionale 3/2016, che stabilisce la costituzione *ex lege* delle Unioni dal 15 aprile 2016, tra i soli comuni che ne hanno approvato lo statuto, e con le leggi regionali 10/2016, sulle modalità di esercizio delle funzioni da parte dei comuni, in convenzione o singolarmente al di sopra di determinate soglie demografiche, 20/2016 che regola il processo di soppressione delle Province e prevede il Piano di riordino territoriale, individuando le aree territoriali adeguate per l'esercizio ottimale in forma associata di funzioni comunali, sovracomunali e di area vasta, 14/2016 che sposta al 1° gennaio 2017 la decorrenza dell'esercizio di funzioni provinciali ai comuni e 25/2016 che sposta al 1° aprile 2017 la decorrenza del trasferimento delle funzioni in materia di edilizia scolastica.

Nel **2017** sono proseguiti gli interventi di modifica della normativa sulla riforma del sistema Regione-enti locali con la **legge regionale 24 maggio 2017, n. 15** (Norme urgenti in materia di pubblico impiego regionale e locale e proroga del termine relativo alla riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili delle UTI. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 18/2016, 10/2016, 52/1980 e 24/2016) che sposta al 1° gennaio 2018 il termine massimo di differimento dell'obbligo di esercizio associato dei servizi finanziari e contabili, precedentemente fissato al 31 maggio 2017 dalla legge regionale 24/2016, la **legge regionale 31/2017** (legge di assestamento 2017) che, oltre a prevedere norme volte ad agevolare l'attuazione del processo di subentro e di liquidazione delle Province, sposta di dodici mesi i termini per il completamento della riorganizzazione dei servizi sociali dei Comuni e per la gestione tramite le Unioni di tutte le funzioni comunali in materia di servizi sociali, la **legge regionale 21 aprile 2017, n. 9** (Funzioni onorifiche delle sopresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture) che modifica la legge regionale 10/2016 per favorire l'avvio delle Unioni, introducendo norme transitorie per i Comuni che ancora non vi partecipano.

Nel 2017 l'ampio riordino istituzionale è entrato nella sua fase di applicazione con i vari piani di subentro nelle funzioni delle Province: la soppressione delle Province

commissariate di Trieste, di Pordenone e di Gorizia si è completata nel mese di ottobre del 2017; il procedimento per la soppressione della Provincia di Udine inizierà invece alla scadenza degli organi elettivi, nell'aprile 2018, per concludersi nei primi mesi del 2019.

La Regione ha accompagnato anche nel 2017 i processi di fusione di Comuni, già incentivati per legge, creando condizioni di vantaggio anche economico, nella convinzione che sia opportuno, quando vi sia la volontà delle popolazioni, ridurre il numero dei Comuni, soprattutto di quelli molto piccoli.

La **legge regionale 28 dicembre 2017, n. 47** ha istituito il Comune di Treppo Ligosullo, mediante fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, la **legge regionale 28 dicembre 2017, n. 48** ha istituito il Comune di Fiumicello Villa Vicentina, mediante fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina.

Nel 2017 la Regione ha costituito il Tavolo tecnico per l'analisi del Benessere Equo e Sostenibile (BES) dei Comuni e delle Unioni. Il BES, definito come indice per valutare il progresso dai punti di vista economico, sociale e ambientale e corredato da misure di disuguaglianza e sostenibilità per le generazioni future, servirà a rafforzare la *governance* e ad aumentare rilevanza ed efficacia delle politiche del sistema Regione-UTI-Comuni.

In tema di enti locali la **legge 5 dicembre 2017, n. 182** ha disposto il passaggio del Comune di Sappada dalla Regione Veneto alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Nel corso del 2018, con il definitivo passaggio alle Unioni territoriali intercomunali di tutte le funzioni comunali indicate dagli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014, si consoliderà ulteriormente l'operatività della legge di riforma, avviata con la costituzione delle Unioni nel corso del 2016 e con la conseguente riallocazione in capo ad esse delle funzioni comunali indicate dalla suddetta legge e dagli statuti delle Unioni e di talune funzioni sia delle Comunità montane (soppresse a partire dal 1° luglio 2016) che delle Province (come individuate dall'Allegato C della legge regionale 26/2014).

## 1.4 - ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE NELL'ANNO 2017

Le elaborazioni che seguono si riferiscono alla tabella 1 riportata in appendice che contiene le informazioni di dettaglio relative alle leggi approvate nel corso del 2017.

### 1.4.1 - Dimensioni fisiche delle leggi

**Anno 2017 - La produzione normativa espressa in leggi, articoli, commi e caratteri, ripartita secondo i soggetti titolari dell'iniziativa**

Indicatore Dimensionale	Totali	Consiglio	Giunta	Mista
Leggi	48	19	29	
Articoli	838	168	670	
Commi	3.859	381	3.478	
Caratteri	1.721.247	185.704	1.535.543	

Si intendono di iniziativa mista le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giunta.

Il 2017 ha visto l'approvazione di 48 leggi contro le 26 del 2016, il dato più elevato di tutta l'XI legislatura.

Nel confronto con il 2016, i dati dimensionali della produzione legislativa registrano leggere variazioni rispetto ad alcuni indicatori: il numero di articoli sale da 769 a 838 (con un incremento del 9%), il numero di commi invece diminuisce da 4.073 a 3.859 (con un decremento del 5%), il numero di caratteri diminuisce da 1.876.383 a 1.721.247 (con un decremento dell'8%).

### Anno 2017 - Dimensioni medie degli articoli, dei commi e dei caratteri

<b>Livello dimensionale</b>	<b>Quantità</b>
N. medio articoli per legge	17
N. medio commi per legge	80
N. medio caratteri per legge	35.859
N. medio commi per articolo	4,6
N. medio caratteri per comma	446

Rispetto al 2016 diminuiscono le dimensioni medie di articoli, commi e caratteri.

Il numero medio di articoli per legge scende da 30 a 17; così come il numero medio di commi che passa da 157 a 80, e il numero medio di caratteri, da 72.169 a 35.859.

Scende da 5,3 a 4,6 anche il numero medio di commi per articolo, mentre il numero medio di caratteri per comma passa da 461 a 446.

## 1.4.2 - Distribuzione dell'iniziativa legislativa

### Anno 2017 - Distribuzione delle leggi per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. leggi	%
Giunta	29	60,4
Consiglio	19	39,6
Mista	-	-
Popolare	-	-
Totale	48	100

Si intendono di iniziativa mista le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giuntale.

Il 2017 registra un aumento delle leggi di iniziativa consiliare: dalle 7 leggi del 2016 si passa a 19 leggi, con un incremento rispetto al dato sia del 2016 che del 2015; anche il valore percentuale, pari al 40% del totale, è maggiore a quello registrato nel 2016 (27%).

Sono comunque maggioritarie le leggi di iniziativa della Giunta regionale, pari al 60% del totale. L'iniziativa mista e l'iniziativa popolare risultano assenti.

### Anno 2017 - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare secondo schieramento

	Schieramento	N. leggi	%
Consiglio	maggioranza	7	14,6
	opposizione	4	8,3
	Trasversale	7	14,6
	Comune	1	2,1
	Totale	19	39,6

Si intendono:

- di iniziativa trasversale, le leggi derivanti da un unico progetto di legge sottoscritto da consiglieri di maggioranza e di opposizione, nonché gli stralci quando non siano stati abbinanti all'esame di altri progetti di legge;
- di iniziativa comune, le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa della maggioranza e dell'opposizione.

Aumentano le leggi di iniziativa della maggioranza: da 1 del 2016 (4%) a 7 del 2017 (14%). Aumentano in valore assoluto anche le leggi di iniziativa dell'opposizione, che passano da 2 leggi approvate nel 2016 a 4 leggi approvate nel 2017, pur rimanendo sostanzialmente invariata la percentuale.

Aumenta in valore assoluto anche il dato dell'iniziativa trasversale.



**Anno 2017 - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori**

<b>Aggregazione dei presentatori</b>	<b>N. leggi</b>	<b>%</b>
Monogruppo	6	32
Coalizione (più gruppi di maggioranza o più gruppi di opposizione)	5	26
Trasversale	7	37
Comune	1	5
Totale	19	100

L'iniziativa di coalizione, l'iniziativa trasversale e l'iniziativa comune riportano dati percentuali in incremento rispetto al 2016.

### 1.4.3 - Macrosettori e materie

#### Anno 2017 - Distribuzione delle leggi per macrosettore e per soggetto titolare dell'iniziativa

Macrosettore	Consiglio	Giunta	Mista	N. leggi	%
A - ordinamento istituzionale	3	3	-	6	12,50
B - sviluppo economico e attività produttive	2	7	-	9	18,75
C - territorio, ambiente e infrastrutture	4	5	-	9	18,75
D - servizi alle persone e alla comunità	10	5	-	15	31,25
E - finanza regionale	-	9	-	9	18,75
Totale	19	29	-	48	100

La classificazione si avvale dello schema adottato nel Rapporto sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea, curato dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati in collaborazione con le amministrazioni delle Assemblee legislative regionali; tale schema è altresì adottato, con lievi variazioni, in tutti i Rapporti regionali sulla legislazione, consentendo un'elaborazione omogenea e un confronto dei dati delle diverse Regioni. La classificazione è stata operata in base a un criterio di prevalenza.

Nel 2017 il macrosettore dei Servizi alle persone e alla comunità si conferma, come nel corso di tutta l'XI legislatura, il più interessato dalla produzione legislativa con 15 leggi approvate ed un peso del 31% sulla produzione totale: nell'anno 2016 le leggi in questo macrosettore erano state 7 (con un peso del 27% sul totale) e nel 2015 le leggi nel medesimo macrosettore erano state 14 (con un peso del 40% sul totale).

In crescita, rispetto al 2016, anche il dato del macrosettore Territorio, ambiente e infrastrutture con un aumento del 6% ed il dato del macrosettore Sviluppo economico e attività produttive con un aumento del 3%.

La produzione legislativa di iniziativa del Consiglio è distribuita tra i macrosettori dell'Ordinamento istituzionale, dello Sviluppo economico e attività produttive, del Territorio ambiente e infrastrutture e dei Servizi alle persone e alla comunità, con una netta prevalenza di quest'ultimo ambito rispetto agli altri.

La produzione legislativa di iniziativa giuntale è maggiore invece nei settori dello Sviluppo economico e attività produttive e nella Finanza regionale, macrosettore quest'ultimo che comunque sconta la presenza di 5 provvedimenti "necessari" in materia di bilancio (legge di stabilità, legge collegata alla manovra di bilancio, bilancio di previsione, legge di assestamento, rendiconto).

## Anno 2017 - Distribuzione delle leggi per materia e per soggetto titolare dell'iniziativa


Macrosettore		Materia		Iniziativa	Leggi
A	ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	A4	Personale e amministrazione	Giunta	1
		A6	Altro(persone giuridiche private, sistema statistico regionale, difensore civico ecc.)	Consiglio	2
		A5	Enti locali e decentramento	Giunta	2
Consiglio	1				
B	SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	B1	Artigianato	Consiglio	1
		B7	Commercio, fiere e mercati	Giunta	1
		B8	Turismo	Giunta	1
		B9	Agricoltura e foreste	Giunta	1
		B10	Caccia, pesca e itticoltura	Giunta	2
		B13	Multimateria	Giunta	2
Consiglio	1				
C	TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	C1	Territorio e urbanistica	Giunta	1
				Consiglio	1
		C2	Protezione natura e ambiente, tutela inquinamenti, e gestione rifiuti	Giunta	2
				Consiglio	3
		C5	Viabilità	Giunta	1
		C8	Altro( es. usi civici)	Consiglio	0
C9	Multimateria	Giunta	1		
D	SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITÀ	D1	Tutela della salute	Consiglio	5
				Consiglio	2
		D3	Servizi sociali e assistenza	Giunta	1
				Consiglio	2
		D4	Istruzione scolastica e universitaria	Giunta	1
				Giunta	1
		D5	Formazione professionale	Giunta	1
		D6	Lavoro	Giunta	1
D8	Beni e attività culturali	Giunta	1		
D12	Sport	Consiglio	1		
E	FINANZA REGIONALE	E1	Bilancio	Giunta	7
		E2	Contabilità regionale	Giunta	2

Nell'anno 2017 il maggior numero di interventi ha riguardato la materia Tutela della salute, con 5 provvedimenti di iniziativa del Consiglio, e la materia Bilancio (con 7 Provvedimenti della Giunta).

## 1.4.4 - Commissioni referenti

### Anno 2017 - Distribuzione delle leggi per Commissione referente

Commissioni	N. leggi
<b>I e I integrata</b> FINANZA, PATRIMONIO REGIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	7+5 int
<b>II</b> SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	7
<b>III</b> SALUTE, SERVIZI SOCIALI E PREVIDENZA	7
<b>IV</b> TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	9
<b>V</b> AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI RAPPORTI INTERNAZIONALI, CULTURA E SPORT	5
<b>VI</b> ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, IMMIGRAZIONE	8



Si intende per I Commissione integrata la I Commissione, integrata dai Presidenti delle altre Commissioni. La I Commissione integrata esamina in via generale e approva le leggi relative alla manovra di bilancio (legge di stabilità, legge collegata, bilancio di previsione, legge di assestamento, rendiconto), previo esame per le parti di competenza delle altre Commissioni.

La I Commissione ha approvato il maggior numero di leggi: 12, pari al 25% del totale. Il dato risulta comprensivo delle leggi necessarie (5) relative alla manovra di bilancio.

Seguono la IV Commissione, che ha approvato 9 leggi, la VI Commissione con 8 leggi e le Commissioni II e III con 7 provvedimenti ciascuna.

Rispetto al 2016 diminuisce il numero di leggi approvate dalla V Commissione (da 8 a 5) ed aumenta notevolmente il numero di quelle approvate dalla VI Commissione (da 0 a 8).

### 1.4.5 - Durata dell'iter istruttorio

Anno 2017- Durata dell'iter istruttorio per classi di ampiezza in giorni e per soggetto titolare di iniziativa

Classi di ampiezza in giorni	N° leggi Consiglio		N° leggi Giunta		N° complessivo leggi	
	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo
da 1 a 30	3	6	19	24	22	30
da 31 a 90	6	8	8	5	14	13
da 91 a 180	6	4	2	0	8	4
da 181 a 360	2	0	0	0	2	0
oltre 360	2	1	0	0	2	1
Totale	19	19	29	29	48	48

Si intende per:

- iter formale, il periodo di tempo che intercorre tra l'assegnazione del progetto di legge alla competente Commissione referente e la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea;
- iter effettivo, il periodo che decorre dall'inizio dell'esame nella competente Commissione referente fino alla definitiva approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea.

La durata media dell'iter istruttorio dei progetti di legge nel corso del 2017 è stata di circa 76 giorni per la conclusione dell'iter formale e di 41 giorni per quella dell'iter effettivo.

Quasi metà dei progetti di legge presentati è stato approvato con un iter formale che si è concluso entro 30 giorni.

Dei progetti di legge d'iniziativa della Giunta regionale circa due terzi sono stati approvati entro 30 giorni di iter formale e il restante terzo, comunque, entro 90 giorni.

La durata dell'iter dei progetti di legge d'iniziativa del Consiglio regionale, invece, è stata caratterizzata da una certa variabilità e, dunque, anche nel 2017 si osserva una maggiore speditezza dell'iter dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale.

Per la prima volta dall'inizio dell'XI legislatura si sono verificati dei casi in cui l'iter delle leggi ha avuto una durata superiore a 360 giorni. Si tratta in particolare dell'iter formale di 2 leggi e di quello effettivo di 1 legge.

**Anno 2017 - Numero di leggi per classi numeriche di sedute dedicate in fase di Commissione e di Assemblea**

<b>Classi numeriche di sedute</b>	<b>Commissione: leggi/sedute</b>	<b>Assemblea: leggi/sedute</b>
da 1 a 2	32	41
da 3 a 4	15	3
da 5 a 6	1	0
Oltre 6	0	4

Per quanto riguarda il tempo delle sedute dedicate all'attività legislativa è opportuno segnalare che, di norma, le sedute di Assemblea si riferiscono a mezza giornata, in quanto si dividono in seduta antimeridiana e seduta pomeridiana, mentre quelle di Commissione possono durare l'intera giornata.

Nel 2017 il 66 % del totale dei progetti di legge è stato approvato dalla Commissione entro due sedute seguendo la tendenza che ha caratterizzato tutta l'XI legislatura durante la quale almeno il 60% dei progetti di legge sono stati approvati entro tale intervallo.

In Assemblea, la percentuale dei progetti di leggi che nel 2017 sono stati approvati entro due sedute è dell'85%. Tale percentuale è stata del 50% nel 2016, del 77% nel 2015, del 75% nel 2014 e del 74% nel 2013.

**Anno 2017 - Numero di leggi per classi numeriche di ore dedicate in Commissione e in Assemblea**

<b>Classi numeriche di ore</b>	<b>Commissione: leggi/ore</b>	<b>Assemblea: leggi/ore</b>
da 1 a 5	39	42
da 6 a 10	7	3
da 11 a 20	2	0
oltre 20	0	3

Anche nel 2017, come nel corso di tutta l'XI legislatura, le Commissioni e l'Assemblea hanno approvato la maggior parte dei progetti di legge dedicando all'esame al massimo 5 ore.

## **Anno 2017 - Numero medio di sedute e di ore di trattazione delle leggi in Commissione e in Assemblea**

<b>Media sedute Commissione/legge</b>	2,08
<b>Media sedute Assemblea/legge</b>	1,85
<b>Media ore Commissione/legge</b>	3,2
<b>Media ore Assemblea/legge</b>	4,75

Nel 2017, rispetto al 2016, la durata media dei lavori risulta diminuita in entrambe le sedi di trattazione.

L'esame in Commissione ha richiesto in media 2 sedute (2,08). Tale media è inferiore a quella del 2016 in cui sono state mediamente necessarie quasi 4 sedute, ma è in linea con le medie osservate nel 2015 (1,9) e nel 2014 (2,2). L'esame in Assemblea ha richiesto in media quasi 2 sedute (1,85). Anche in questa sede il numero medio di sedute nel 2017 è stato inferiore a quello osservato nel 2016 (5,73 sedute), ma è analogo a quello riscontrato nel 2015 (1,8) e nel 2014 (2,1).

La media della durata dell'iter in Commissione è stata di 3,2 ore e risulta inferiore alle medie registrate nel 2016 (6,42 ore) e nel del 2015 (5,7 ore). In Assemblea la durata media dell'iter è stata di 4,75 ore che risulta inferiore alle medie osservate nel 2016 (8,74 ore) e nel 2015 (5,4 ore).

Anche nel 2017 la durata media dei lavori in Commissione, misurati in ore, è inferiore alla media della durata dei lavori in Assemblea (sempre in ore).

## 1.4.6 - Attività emendativa in Commissione e in Assemblea


### Anno 2017 - Volume ed esiti degli emendamenti distinti per sede di trattazione

Esito	Commissione	Assemblea	Commissione + Assemblea
	N. emendamenti	N. emendamenti	N. emendamenti
<b>Approvati</b>	353	552	905
<b>Respinti o ritirati</b>	89	712	801
<b>Totale presentati</b>	442	1264	1706

Rispetto al totale degli emendamenti presentati per ciascun progetto di legge, circa un terzo è stato proposto in Commissione, mentre due terzi sono stati presentati in Assemblea.

Si conferma, dunque, una tendenza che ha caratterizzato l'intera XI legislatura e che non sembra frenata dalla considerazione per la quale l'Assemblea, rispetto alla Commissione, risulti essere la sede meno idonea agli approfondimenti di merito dei testi normativi.

### Anno 2017- Esiti dell'attività emendativa per sede di trattazione



Premesso che sono sempre numerosi gli emendamenti che vengono respinti o ritirati, si osserva che tale fenomeno si verifica più frequentemente durante l'esame in Assemblea (pari al 56 %).



**Anno 2017- Attività emendativa in Commissione, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo**

	Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni	Totale
<b>Presentati</b>	247	85	83	28	442
<b>Approvati</b>	244	79	7	23	353
<b>% di successo</b>	98,79%	92,94%	8,43%	82,14%	79,86%

**Anno 2017 - Attività emendativa in Assemblea, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo**

	Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni	Totale
<b>Presentati</b>	247	245	679	93	1264
<b>Approvati</b>	237	193	72	50	552
<b>% di successo</b>	95,95%	78,77%	10,60%	53,76%	43,67%

La Giunta regionale anche nel 2017, in linea con la tendenza dell'intera XI legislatura, vede approvata la quasi totalità degli emendamenti proposti sia in Commissione (98,79%), sia in Assemblea (95,95%). Anche la Maggioranza consiliare vede approvata la grande parte degli emendamenti presentati sia in Commissione (92,94%), sia in Assemblea (78,77%).

L'Assemblea, anche nel 2017, è la sede emendativa preferita tanto dall'Opposizione quanto dalla Maggioranza; la Giunta, invece, utilizza lo strumento emendativo in misura uguale in entrambe le sedi in quanto, del totale degli emendamenti giuntali, una metà viene presentata in Commissione, l'altra metà in Assemblea.

Tanto la Maggioranza quanto l'Opposizione preferiscono, invece, presentare i loro emendamenti in Assemblea.

L'Opposizione continua a registrare un tasso di successo molto inferiore sia in Commissione (8,43%), sia in Assemblea (10,60%).

## 1.4.7 - Modalità di approvazione in Assemblea

**Anno 2017- Distribuzione delle leggi in base alle modalità di approvazione: esito della votazione, interventi modificativi, presenza di atti di indirizzo**

	<b>Modalità</b>	<b>N. leggi</b>	<b>%</b>
<b>Esito della votazione</b>	Approvazione all'unanimità	10	20,83
	Approvazione a maggioranza	38	79,17
<b>Interventi modificativi</b>	Con emendamenti	43	89,58
	Senza emendamenti	5	10,42
<b>Presenza di atti di indirizzo</b>	Con ordini del giorno	20	41,67
	Senza ordini del giorno	28	58,33

Nel corso del 2017 quasi quattro quinti dei progetti di legge sono stati approvati a maggioranza (79,17%). Le 10 leggi che sono state approvate all'unanimità, pur risultando "solo" un quinto del totale (20,83%), rappresentano un valore che in termini assoluti è più che doppio rispetto alle 4 leggi approvate con consenso unanime nel 2016.

Quasi il 90% dei progetti di legge approvati nel 2017 è stato emendato. Tale percentuale aumenterebbe se si escludessero dalla base di calcolo la legge di approvazione del bilancio e quella di approvazione del rendiconto per le quali non è prevista la presentazione di emendamenti.

Nel 2017 quasi il 42% delle leggi è accompagnato da ordini del giorno. L'attività di indirizzo risulta percentualmente diminuita rispetto agli anni scorsi in cui le leggi recanti ordini del giorno sono state il 58% nel 2016, il 49% nel 2015 e il 54% nel 2014.

Si conferma poi la tendenza a presentare atti di indirizzo in numero più elevato nel corso dell'esame delle manovre di bilancio.

### 1.4.8 - Rinvio ad atti non legislativi

La segnalazione dei rinvii contenuti nelle leggi ad atti non legislativi è diretta a verificare la tendenza del legislatore ad avvalersi dello strumento della “delegificazione”, qui utilizzato in senso atecnico, per indicare l’effetto di semplificazione e alleggerimento del corpus legislativo.

#### Anno 2017 - Leggi che rinviando ad atti non legislativi

N. leggi	Leggi con rinvii	Totale rinvii	% di Leggi con rinvii	N. medio di rinvii per legge
48	21	57	44%	3

Si intendono per atti non legislativi i regolamenti di attuazione o altri atti di implementazione (ad es.: direttive, linee guida, piani, programmi) aventi comunque un contenuto “regolativo”, diretto a completare la disciplina legislativa.

Tanto più alto è il numero di leggi che contengono rinvii, tanto più ampio è il fenomeno della “delegificazione”: nel 2017 il 44% delle leggi contengono rinvii ad atti non legislativi, dato decisamente inferiore al 58% registrato nel 2016 (era stato il 40% nel 2015 e il 50% nel 2014); diminuisce anche il numero medio di rinvii per legge (ovvero il rapporto tra numero totale dei rinvii e numero delle leggi che operano i rinvii medesimi), pari a 3, rispetto ai 5 del 2016 e del 2015 (nel 2014 il dato è stato di 4 rinvii).

#### Anno 2017 - Leggi che rinviando ad atti non legislativi prevedendo il parere delle Commissioni consiliari permanenti

N. leggi	Leggi con parere della Commissione	Totale pareri della Commissione	% di leggi con parere della Commissione	N. medio di pareri della Commissione per legge
48	10	12	21%	1

La diminuzione dei valori si propone anche con riferimento alla percentuale di leggi con parere delle Commissioni: 21% nel 2017 contro il 31% del 2016, tornando su valori registrati nel 2015 e nel 2014 (rispettivamente pari al 23% e al 21%). Stesso andamento per il numero medio di pareri per legge, pari a 1 nel 2017, il valore più basso degli ultimi anni (2 nel 2016, 1,5 nel 2015, 4,6 nel 2014).

## XI Legislatura - Leggi che rinviato a regolamenti e relativo stato di attuazione

<b>N. leggi con rinvii nell'XI legislatura</b>	<b>N. leggi attuate</b>	<b>% di attuazione</b>
20	10	50

Nell'attuale legislatura, fino a tutto il 2017, 20 leggi (considerando i soli testi nuovi ed escludendo dalla rilevazione le leggi relative alle manovre di bilancio) hanno previsto rinvii a regolamenti di attuazione. Di queste, al 31 dicembre 2017, 10 hanno visto l'adozione di almeno un regolamento attuativo.

Nel 2017 sono state approvate 6 leggi con rinvii a regolamenti attuativi, nessuno dei quali è stato adottato.

Di conseguenza, escludendo dal conteggio le 6 leggi del 2017, rispetto alle restanti 14 leggi prese in considerazione da inizio legislatura, il grado di attuazione è del 71%.

### 1.4.9 - Istituzione di organismi collegiali

#### Anno 2017 - Leggi che prevedono l'istituzione di organismi collegiali

N. leggi	Leggi istitutive di organismi collegiali	Totale organismi collegiali
48	5	8

Nel 2017 sono state 5 le leggi istitutive di organismi collegiali: erano state 6 nel 2016, 2 nel 2015, 4 nel 2014 e 5 del 2013. Gli organismi istituiti sono 8, a fronte dei 14 del 2016, dei 3 del 2015, dei 7 del 2014 e dei 6 del 2013.

### 1.4.10 - Entrata in vigore

#### Anno 2017 - Distribuzione delle leggi rispetto alle modalità di entrata in vigore

N. leggi	Leggi con entrata in vigore ordinaria	Leggi con entrata in vigore anticipata	Leggi con entrata in vigore posticipata
48	17	30	1

Le leggi sono state classificate a seconda della previsione di un'entrata in vigore ordinaria, ovvero il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto; anticipata, ovvero con entrata in vigore alla data della pubblicazione o il giorno successivo; posticipata, con entrata in vigore successiva ai quindici giorni dalla pubblicazione.

Diminuiscono in percentuale, rispetto al 2016, le leggi con entrata in vigore anticipata: il 62% contro il 73%. Il dato si colloca su un valore di poco superiore a quello registrato nel 2015 e nel 2014 (57%). È presente una sola legge con entrata in vigore successiva ai quindici giorni ordinariamente previsti dallo Statuto (nel 2016 tale tipologia era stata assente, come nel 2014, mentre nel 2015 erano state 2).

### 1.4.11 - Abrogazioni

#### Anno 2017 - Numero delle leggi recanti abrogazioni

Totale leggi	Leggi recanti abrogazioni
48	18

#### Anno 2017 - Saldo della produzione legislativa

Leggi	N.ro
Approvate	48
Integralmente abrogate	19
Saldo	+ 29

#### Anno 2017 - Distribuzione delle leggi rispetto alla tipologia di abrogazione recata

TIPOLOGIA DI ABROGAZIONE	N. leggi
Solo abrogazioni integrali	0
Solo abrogazioni parziali	12
Abrogazioni integrali e parziali	6

#### Anno 2017 - Distribuzione delle leggi rispetto all'efficacia delle abrogazioni

EFFICACIA	N. leggi
Solo efficacia immediata	13
Solo efficacia differita a data certa	1
Solo efficacia condizionata al verificarsi di un certo evento	0
Diversi regimi di efficacia	4

La rilevazione ha preso in esame le abrogazioni integrali e parziali, intendendo con le prime, l'abrogazione di intere leggi o di parti di leggi dirette a completare precedenti abrogazioni parziali, e con le seconde, l'abrogazione di parti di leggi, prendendo come unità di riferimento l'articolo.

Nel 2017 sono state 18 le leggi recanti disposizioni abrogative.

Il saldo della produzione legislativa, inteso come differenza tra leggi approvate e leggi integralmente abrogate, ha registrato al 31 dicembre 2017 un incremento di 29 leggi.

Dopo il 2016, caratterizzato da un saldo negativo di 5 leggi, nel 2017 si è confermato il trend di crescita della produzione legislativa già visto negli anni 2013, 2014 e 2015, quando vi era stato un incremento rispettivamente di 17, 21 e 22 leggi; il saldo positivo di 29 leggi del 2017 è il valore più elevato dell'XI legislatura.

## 1.4.12 - Natura della potestà legislativa

### Anno 2017 - Distribuzione delle leggi rispetto alla natura della potestà legislativa

Potestà legislativa	N. leggi	%
primaria	24	50
concorrente	11	23
residuale	9	19
mista	2	4
delegata	-	-
integrativa attuativa	2	4
Totale	48	100

La classificazione è stata effettuata in base a un criterio di prevalenza significativa. Nell'impossibilità di individuare un titolo di competenza univoco, si è fatto ricorso alla categoria "mista".

La potestà primaria risulta la più esercitata, interessando il 50% del totale delle leggi.

L'uso della potestà primaria (articolo 4 dello Statuto) sommata alla potestà residuale (articolo 117, quarto comma, Cost.) dà una percentuale del 69%, che rappresenta di fatto la "potestà esclusiva" della Regione.

Rispetto al 2016 si registra un aumento del 12% della "potestà esclusiva" (dato 2016: primaria pari al 42%, residuale pari al 15%) e una diminuzione del 4% della potestà concorrente e della potestà mista (esercitate, rispettivamente, per il 27% e per l'8% nel 2016).

### 1.4.13 - Tipologia della normazione

Anno 2017 - Distribuzione delle leggi per tipologia normativa e per soggetto titolare dell'iniziativa

Tipologia normativa	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Bilancio	-	9	-	9	19
Istituzionale	1	2	-	3	6
Settore	14	14	-	28	58
Intersettoriale	-	2	-	2	4
Manutenzione	4	1	-	5	11
Comunitaria	-	-	-	-	-
Provvedimento	-	1	-	1	2
Totale	19	29	-	48	100

Le tipologie normative utilizzate si basano sulle seguenti definizioni:

- leggi di bilancio: i provvedimenti attraverso cui si sviluppa il ciclo di gestione del bilancio; nel 2017 rilevano in questo senso: le leggi di rendiconto (n. 30), di assestamento (n. 31), la legge collegata alla manovra di bilancio (n. 44), la legge di stabilità (n. 45), la legge di bilancio (n. 46); sono state ricomprese nella categoria la legge n. 18 "Norme urgenti in materia di finanze" e la legge n. 37 "Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità";
- legge comunitaria: la legge approvata annualmente ai sensi della legge regionale 10/2004 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea". Non vi rientrano eventuali altre leggi che contengano disposizioni attuative di obblighi comunitari;
- leggi istituzionali: le leggi concernenti l'organizzazione istituzionale della Regione o una disciplina istituzionale a carattere generale (es. disciplina generale delle nomine, semplificazione amministrativa) ovvero istitutiva di singoli enti;
- leggi di settore: le leggi che incidono su ambiti specifici dell'ordinamento o che siano dirette a definire strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali. Le leggi di settore sono classificate come tali se il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa;
- leggi intersettoriali: le leggi che interessano più materie o settori dell'ordinamento;
- leggi di manutenzione: le leggi che contengono disposizioni di puntuale correzione, modifica, integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente o sostanzialmente;
- leggi provvedimento: le leggi che contengono disposizioni puntuali previste appositamente per singoli soggetti, eventi determinati o situazioni specifiche.



#### 1.4.14 - Dimensioni astratte di contenuto

**Anno 2017- Distribuzione delle leggi secondo le dimensioni astratte di contenuto e per soggetto titolare dell'iniziativa**

Estensione	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Generale	4	7	-	11	23
Settoriale	9	20	-	29	60
Microsezionale	6	2	-	8	17
Individuale	-	-	-	-	-
Totale	19	29	-	48	100

La dimensione astratta di contenuto fa riferimento all'estensione della platea dei soggetti ai quali le leggi sono dirette. La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- leggi a carattere generale: dirette potenzialmente a tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico;
- leggi a carattere settoriale: regolano attività o soddisfano interessi di gruppi o entità composite;
- leggi a carattere individuale: esplicano i loro effetti nei confronti di un unico soggetto;
- leggi a carattere microsezionale: riguardano l'interesse di gruppi ben definiti.

La dimensione di contenuto settoriale ha riguardato il 60% delle leggi del 2017, mentre nel 2016 vi era stata una prevalenza di leggi a contenuto generale (il 50%). In diminuzione rispetto al 2016, passando dal 19% al 17%, le leggi a carattere microsezionale. Assenti dal 2014 le leggi a carattere individuale.

### 1.4.15 - Tecnica redazionale

#### Anno 2017 - Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto titolare dell'iniziativa

Tecnica redazionale	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Testo nuovo	7	14	-	21	44
Novella	12	5	-	17	35
Testo misto	-	10	-	10	21
Totale	19	29	-	48	100

La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- testo nuovo: testi normativi anche solo in parte nuovi;
- novella: testi normativi contenenti esclusivamente modifiche di testi normativi previgenti;
- testo misto: testi normativi contenenti disposizioni nuove e di modifica di testi normativi previgenti.

Prevale l'utilizzo della tecnica redazionale del testo nuovo che interessa 21 leggi su 48, il 44% delle leggi, la tecnica della novella interessa il 35% delle leggi, mentre nel 2016 prevaleva con il 42% la tecnica della novella.

Si segnalano 3 leggi regionali che contengono discipline organiche e di riordino:

- Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006
- Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare
- Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

### **1.4.16 - Aspetti qualitativi della legislazione**

Il Consiglio regionale da tempo dedica attenzione alla qualità della legislazione. Un'esigenza espressamente affermata nella legge 17/2007 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia", che, all'articolo 8, comma 1, lettera k), pone in capo al Consiglio regionale il compito di assicurare, anche attraverso propri organi interni, la qualità della produzione legislativa. Tale obiettivo trova poi concreta attuazione nel Regolamento interno del Consiglio, che, all'articolo 138 quinquies, comma 2, lettera f), attribuisce al Rapporto annuale della legislazione il compito di dare evidenza, in particolare, dei risultati dell'attività legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, nonché alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto.

In attuazione quindi del mandato conferito dalla legge 17/2007 e con riferimento ai parametri indicati nel Regolamento interno, sono stati individuati due criteri di valutazione della qualità legislativa: la qualità redazionale e la qualità tecnica.

La qualità redazionale si riferisce al rispetto delle tecniche di produzione legislativa e all'utilizzo di un linguaggio che risulti comprensibile ai destinatari delle norme. La qualità tecnica individua l'efficacia del testo a realizzare risultati di semplificazione normativa e amministrativa.

Fatto 100 il valore della qualità totale, si è convenuto di attribuire lo stesso peso ai due profili della qualità redazionale e tecnica ( $p=50$ ).

All'interno dei profili, il peso dei parametri di qualità è stato distribuito diversamente secondo un assunto convenzionale che privilegia, per la qualità redazionale, l'omogeneità di contenuto, nonché la chiarezza, semplicità e proprietà di formulazione, mentre per la qualità tecnica, l'efficacia del testo ai fini della semplificazione normativa e del riordino, nonché della semplificazione amministrativa.

L'apporto dei singoli parametri alla costruzione degli indici di qualità è stato individuato nell'alternativa secca adeguatezza/non adeguatezza ovvero presenza/assenza. Ai poli negativi dell'alternativa è stato attribuito un peso nullo e ai poli positivi pesi differenziati: omogeneità  $p=20$ ; semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione  $p=30$ ; semplificazione normativa e riordino  $p=35$ ; semplificazione amministrativa  $p=15$ .

È stata quindi definita una scala di qualità totale, graduata in 5 classi: molto bassa, bassa, media, alta, molto alta.

Di seguito si fornisce la chiave di lettura dei singoli parametri di qualità adottati.

- **Omogeneità di contenuto** - richiede che la legge tratti una sola materia o materie tra loro logicamente connesse. Il giudizio è effettuato secondo un criterio di prevalenza significativa.
- **Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione** - richiedono che la legge risulti comprensibile ai suoi destinatari. Il parametro si scompone in una pluralità di aspetti diversi, che investono tanto la struttura dell'atto quanto l'articolazione interna del suo contenuto e la scelta dei termini e delle parole più adatte a esprimerlo. Anche qui il giudizio viene effettuato con un criterio di prevalenza significativa.
- **Semplificazione normativa** - ricorre in caso di:
  - adozione di leggi meramente abrogative di normative superate, implicitamente abrogate o non più operanti;
  - raccolta della disciplina concernente una stessa materia in un unico testo con finalità di riordino, con contestuale abrogazione della disciplina previgente;
  - delegificazione, ovvero trasferimento della disciplina normativa di dettaglio e procedimentale di una determinata materia o attività dalla sede legislativa a quella regolamentare o a disposizioni contenute in atti di pianificazione o altri atti amministrativi di natura sostanzialmente regolamentare.
- **Semplificazione amministrativa** - ricorre in caso di leggi che introducono la semplificazione di procedimenti amministrativi o comunque recano interventi che si traducono in una maggiore efficienza dell'azione amministrativa rispetto alla situazione previgente.

Sono state considerate sotto il profilo qualitativo 41 delle 48 leggi approvate, escludendo le leggi di approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione, la legge di assestamento del bilancio e le leggi regionali n. 18 "Norme urgenti in materia di finanze" e n. 37 "Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità" che per il loro contenuto non si prestano a essere valutate, nonché la legge di stabilità e la legge collegata alla manovra di bilancio, per le quali è stata svolta, a parte, un'analisi che riguarda il loro profilo dimensionale.

## Anno 2017 - Dati sintetici della qualità legislativa

### Qualità redazionale

	Omogeneità		Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione	
	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata
N. leggi	37	4	40	1
% sul totale	90	10	98	2

### Qualità tecnica

	Semplificazione normativa		Semplificazione amministrativa	
	presente	assente	presente	assente
N. leggi	11	30	9	32
% sul totale	27	73	22	78

## Anno 2017 - Distribuzione delle leggi per classi di qualità

Classi di qualità	N. leggi	%
molto bassa (0-15)	1	2
bassa (20-35)	2	5
media (45-55)	25	61
alta (65-80)	2	5
molto alta (85-100)	11	27
Totale	41	100

Il 98% delle leggi valutate (41 su 48) risultano adeguate con riferimento al parametro della semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, il 90% delle leggi risultano adeguate rispetto al parametro dell'omogeneità. Rispetto al 2016 si rileva un calo della qualità redazionale, poiché l'adeguatezza era raggiunta dal 100% delle leggi rispetto a tutti e due i parametri.

In ordine alla qualità tecnica, le leggi valutate con caratteristiche di semplificazione normativa e amministrativa sono, rispettivamente, il 27% e il 22%, in calo rispetto al 2016, in cui si registrava un forte miglioramento rispetto al 2015 (il parametro della semplificazione normativa dal 30% del 2015 passava al 65% del 2016; il parametro della semplificazione amministrativa dal 23% del 2015 passava al 55% del 2016).

Rispetto alla distribuzione per classi di qualità, le leggi valutate (41 su 48) si collocano maggiormente nella fascia media (61%), mentre 11 leggi nella fascia molto alta (27%) e 2 sia nella alta che nella bassa (5%). Solo 1 legge si colloca nella fascia molto bassa, mentre nel 2016 in questa fascia non se ne registrava nessuna.

Estendendo il confronto alla qualità legislativa nel suo complesso, emerge un peggioramento, stante l'aumento delle leggi collocate in fascia media (con indice di qualità da 45 a 55), che passano dal 30% del 2016 al 61% e la diminuzione di quelle collocate in fascia molto alta che passano dal 65% del 2016 al 27%.

### **1.4.17 - Leggi relative alla manovra di bilancio**

La legge di stabilità, la legge collegata alla manovra di bilancio e la legge di assestamento del bilancio sono strumenti strategici quanto a capacità di innovare l'ordinamento normativo vigente, in ragione dei loro contenuti multisettoriali, della loro cadenza annuale, delle peculiari procedure cui sono assoggettate e della loro particolare valenza politico-istituzionale di principali atti ricorrenti di attuazione e modulazione del programma di governo.

Si rileva peraltro che la costituzionalizzazione del principio dell'equilibrio del bilancio, unitamente all'applicazione integrale della riforma dell'armonizzazione nella nostra Regione a partire dal 2016, hanno fatto sì che le leggi attraverso le quali si sviluppa il ciclo di gestione del bilancio (legge di bilancio, leggi di variazione, legge di assestamento) costituiscano oggetto di controllo unitario da parte della Corte dei conti ai fini della parifica e vadano esaminate in quella sede sia sotto il profilo della regolare consequenzialità delle loro risultanze contabili, in conformità a quanto prevede l'articolo 39 del TU delle leggi sulla Corte dei conti (r.d. 12 luglio 1934 n.1214), sia sotto il profilo dell'effettività delle risorse che a esse fanno capo.

Anche limitarsi al solo esame del profilo dimensionale giustifica di per sé l'attenzione dovuta a tali provvedimenti, che rappresentano una parte assai rilevante dell'attività del legislatore regionale, sia per la quantità delle materie trattate e per il numero delle disposizioni in essi contenute, sia in termini di tempo dedicato al loro esame.

La significativa incidenza delle leggi in questione sulla produzione complessiva di ciascun anno non rappresenta un fenomeno nuovo della nostra Regione e della legislazione regionale in generale.

Ai fini della valutazione dell'effettiva incidenza di tali leggi sulla produzione legislativa, le grandezze più significative da prendere in considerazione riguardano il numero dei commi e dei caratteri, mentre ha scarsa rilevanza la consistenza numerica degli articoli, di norma bassa, in quanto gli stessi vengono abitualmente riferiti ai grandi settori dell'Amministrazione regionale: spesso un singolo articolo contiene una pluralità di disposizioni su materie assai eterogenee.

La tabella e il grafico seguenti presentano la situazione relativa al peso dimensionale in termini di articoli, commi e caratteri, sia in valori assoluti, sia in percentuale, sulla legislazione regionale dell'anno di riferimento, per tutte le leggi relative alla manovra di bilancio approvate nella X e XI legislatura.

## Anno 2017 - Dimensioni delle leggi relative alla manovra di bilancio in articoli, commi e caratteri per gli anni 2008-2017

Anno	Descrizione leggi	Leggi relative alla manovra di bilancio			Tutte le leggi			Incidenza percentuale delle leggi relative alla manovra di bilancio sul totale delle leggi		
		N. artt.	N. commi	N. caratteri	N. artt.	N. commi	N. caratteri	Su artt.	Su commi	Su caratteri
2017	Legge collegata (44/2017)	11	172	104.675						
	Legge di stabilità 2017 (45/2017)	16	814	303.606						
	Assestamento 2017 (31/2017)	16	561	247.541						
Totale 2017		43	1.547	655.822	838	3.859	1.721.247	5,13%	40,08%	38,10%
2016	Legge collegata (24/2016)	11	161	93.904						
	Legge di stabilità 2017 (25/2016)	15	590	266.572						
	Assestamento 2016 (14/2016)	13	709	292.400						
Totale 2016		39	1.460	652.876	769	4.073	1.876.383	7,6%	35,84%	34,79%
2015	Legge collegata (33/2015)	8	186	98.672						
	Legge di stabilità 2016 (34/2015)	10	351	139.699						
	Assestamento 2015	17	525	227.246						
Totale 2015		35	1.062	465.617	790	3.361	1.440.926	4,43%	31,60%	32,31%
2014	Fin 2014 (LR 27/2014)	16	718	294.682						
	Assestamento 2014	16	528	217.984						
Totale 2014		32	1.246	512.666	693	2.961	1.278.476	4,61%	42,08%	40,09%
2013	Fin 2013 (LR 23/2013)	16	306	126.967						
	Assestamento 2013	16	472	193.255						
Totale 2013		32	778	320.222	557	2.163	925.105	5,75%	35,96%	34,61%
2012	Fin 2013 (LR 27/2012)	16	1.237	445.827						
	Assestamento 2012	15	928	398.903						
Totale 2012		31	2.165	844.730	825	4.100	1.660.024	3,75%	52,80%	50,88%
2011	Fin 2012 (LR 18/2011)	19	1.093	405.910						
	Assestamento 2011	15	861	441.314						
Totale 2011		34	1.954	847.224	386	2.829	1.216.551	8,80%	69,1%	69,64%
2010	Fin 2011 (LR 22/2010)	17	698	286.805						
	Assestamento 2010	15	311	126.534						
Totale 2010		32	1.009	413.339	466	1.998	986.405	6,86%	50,50%	41,90%
2009	Fin 2010 (LR 24/2009)	16	540	234.142						
	Assestamento 2009	17	475	191.836						
Totale 2009		33	1.015	425.978	367	2.112	801.176	8,99%	48,06%	53,17%
2008	Fin 2009 (LR 17/2008)	17	692	270.254						
	Assestamento 2008	15	352	154.185						
Totale 2008		32	1.044	424.439	346	2.057	869.123	9,25%	50,75%	48,84%



## **Andamento dell'incidenza percentuale delle leggi relative alla manovra di bilancio sul totale della produzione legislativa**

Dal 2016 sono diventate pienamente operative nell'ordinamento regionale le regole sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 118/2011 degli enti territoriali; la Regione Friuli Venezia Giulia ha quindi completato l'adeguamento alla riforma nazionale delle proprie regole contabili e classificazioni di bilancio. Si ricorda tuttavia che già dal 2015 il principale documento di programmazione finanziaria regionale, ovvero la legge finanziaria, è stato sostituito dalle leggi di stabilità e collegata alla manovra di bilancio.

Anche nel 2017 le leggi relative alla manovra di bilancio hanno avuto dimensioni piuttosto consistenti rispetto al totale della produzione legislativa annuale.

Considerando il numero di commi e di caratteri che, come detto, rappresentano le grandezze più significative ai fini di una valutazione di incidenza sull'insieme della produzione legislativa, le leggi in questione pesano più del 38% sul totale delle leggi approvate nell'anno di riferimento.

Tale dato è in aumento rispetto a quello del 2016 (quasi 35%) e a quello del 2015 (poco più del 32%).

## 2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2017

Le elaborazioni del presente capitolo si riferiscono alla tabella 2 riportata in appendice, che riguarda tutti i progetti di legge presentati nel corso del 2017, compresi quelli divenuti legge (non rientrano nella rilevazione gli stralci).

### 2.1 - Titolari dell'iniziativa legislativa

#### Anno 2017 - Distribuzione dei progetti di legge presentati per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. progetti di legge	%
Giunta	33	49
Consiglio	34	51
Popolare	-	-
Mista	-	-
Totale	67	100

Nel 2017 sono stati presentati 67 progetti di legge, in significativo aumento sia rispetto al dato del 2016 (48) che a quello del 2015 (52), per effetto del considerevole incremento dei progetti di legge di iniziativa giuntale che passano dai 17 del 2016 ai 33 dell'anno in esame.

L'iniziativa legislativa consiliare e quella giuntale, nel 2017, sono sostanzialmente equivalenti, mentre nel 2016 l'iniziativa consiliare risultava nettamente superiore a quella della Giunta regionale, attestandosi su valori, rispettivamente, pari al 65% e al 35%. Anche nel 2015 l'iniziativa legislativa consiliare era risultata significativamente superiore a quella giuntale (rispettivamente 60% e 40%).

L'iniziativa consiliare (51%) è significativamente diminuita rispetto al 65% del 2016 ed anche rispetto al 60% del 2015.

L'iniziativa giuntale (49%) risulta notevolmente incrementata rispetto al 35% del 2016 e al 40% del 2015.

L'iniziativa popolare è stata assente anche nel 2017, come del resto in tutti gli anni precedenti.

## 2.2 - Iniziativa legislativa consiliare

### Anno 2017 - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare secondo schieramento

Schieramento	N. progetti di legge	%
Maggioranza	9	26
Opposizione	21	62
Trasversale	4	12
Totale	34	100

Nel 2017 si conferma il trend già registrato negli anni precedenti che vede le proposte di legge sottoscritte dai consiglieri di opposizione attestarsi su percentuali nettamente superiori rispetto alle proposte di iniziativa dei consiglieri della maggioranza.

Le proposte sottoscritte dai consiglieri di maggioranza, pari al 26% del totale, registrano comunque un'importante aumento sia rispetto al valore del 10% su cui si erano attestate nel 2016 che rispetto al 16% del 2015. Al contempo, le proposte presentate dai consiglieri di opposizione subiscono una flessione passando dall'84% del 2016 e dal 74% del 2015 all'attuale valore del 62%.

L'iniziativa legislativa trasversale, frutto della collaborazione tra gruppi di maggioranza e opposizione, raddoppia rispetto al 2016, passando dal 6% al 12%, e si pone sostanzialmente in linea con il 10% registrato nel 2015.

### Anno 2017 - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori

Aggregazione dei presentatori	N. progetti di legge	%
Monogruppo	17	50
Coalizione (più gruppi di maggioranza o più gruppi di opposizione)	13	38
Trasversale (maggioranza e opposizione)	4	12
Totale	34	100

Le iniziative riconducibili a un solo gruppo rappresentano il 50% del totale e, pur costituendo la parte più significativa dell'iniziativa consiliare, nel 2017 sono ben distanti dal valore record dell'81% del 2016 e relativamente distanti dal 58% del 2015.

Le iniziative di coalizione registrano un aumento relativo rispetto al 2015 (32%) e notevole se paragonato al 2016 (dal 13%).

La collaborazione tra gruppi consiliari appartenenti a schieramenti diversi subisce un aumento raddoppiando il valore del 2016 (dal 6% al 12%) e si pone sostanzialmente in linea con il 10% registrato nel 2015.

## 2.3 - Macrosettori di intervento legislativo

### Anno 2017 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2017 per macrosettore

Macrosettore	N. progetti di legge	%
Finanza regionale	9	13
Ordinamento istituzionale	9	13
Servizi alle persone e alla comunità	22	33
Sviluppo economico e attività produttive	16	24
Territorio, ambiente e infrastrutture	11	17
Multisetore	-	-
Totale	67	100

Anche nel 2017, come negli anni precedenti, l'iniziativa legislativa si è concentrata, pur se con una leggera flessione rispetto al 35% del 2016, sul macrosettore dei Servizi alle persone e alla comunità, che pesa per il 33% sul totale dei progetti di legge presentati.

Va segnalato il netto incremento dei progetti di legge riconducibili al macrosettore dello Sviluppo economico e attività produttive che si attesta al 24% rispetto al 13% del 2016 ed il più lieve incremento del macrosettore Territorio, ambiente e infrastrutture che passa dal 14% del 2016 all'attuale 17%.

Il macrosettore dell'Ordinamento istituzionale, che pesa per il 13%, subisce invece una contrazione notevole rispetto al valore del 23% relativo all'anno 2016. Un leggera riduzione riguarda anche il macrosettore della Finanza regionale che passa dal 15% del 2016 al 13% dell'anno in esame.

Nel 2017, analogamente al 2016, non si registra l'iniziativa legislativa multisettoriale.

## 2.4 - Esito dei progetti di legge presentati nell'anno 2017

### Anno 2017 - Situazione dei progetti di legge

Stato	N. progetti di legge	%
Giacenti	21	31
In corso di esame	5	7
Approvati	40	60
Respinti	-	-
Ritirati	1	2
Totale	67	100

Per progetti di legge giacenti si intendono quei provvedimenti il cui iter non è mai iniziato in Commissione, nemmeno con la mera illustrazione.

Per progetti di legge in corso di esame si intendono quei provvedimenti il cui iter è iniziato ma non si è ancora concluso

Per progetti di legge approvati si intendono i provvedimenti presentati nel 2017 e che hanno concluso il loro iter con l'approvazione in Assemblea.

I progetti di legge giacenti subiscono una significativa riduzione rispetto al valore del 2016, passando dal 58% all'attuale 31% e si pongono in linea con il valore del 32% del 2015.

I progetti di legge in corso di esame non erano presenti nel 2016 e nel 2015 erano pari al 6%, percentuale abbastanza in linea con il 7% del 2017.

La percentuale dei progetti di legge approvati dall'Assemblea, pari al 60%, è uguale a quella del 2015 ma è nettamente superiore al 42% dell'anno 2016.

Nel 2017 è stato ritirato 1 solo progetto di legge, pari al 2%, analogamente al 2015, mentre nel 2016 nessun provvedimento è stato ritirato.

### Anno 2017 - Distribuzione dei progetti di legge giacenti in base al soggetto presentatore

Soggetto presentatore	N. progetti di legge giacenti	%
Giunta	3	14
Maggioranza	2	10
Opposizione	15	71
Trasversale	1	5
Totale	21	100

Ampia parte dei progetti di legge giacenti sono dell'opposizione, analogamente a quanto accaduto nel 2016 e nel 2015. Nel 2016 e nel 2015 i progetti di legge presentati dall'opposizione e giacenti erano comunque più numerosi rispetto a quelli del 2017 e pesavano, rispettivamente, per il 90% nel 2016 e per il 94% nel 2015, rispetto all'attuale 71%.

Tra i provvedimenti giacenti il 10% è riconducibile all'iniziativa della maggioranza, laddove nel 2016 tale valore incideva per il 7% e nel 2015 per il 6%.

Diversamente dal 2016 e dal 2015, allorché tutti i progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale erano stati evasi, nel 2017 risultano giacenti 3 provvedimenti, pari al 14% del totale.

### Anno 2017 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2017 e approvati dall'Assemblea in base al soggetto presentatore

Soggetto presentatore	N. progetti di legge approvati	%
Giunta	29	72
Maggioranza	7	17
Opposizione	3	8
Trasversale	1	3
Totale	40	100

Su un totale di 67 progetti di legge presentati nel 2017 ne sono stati approvati 40, pari quasi al 60%

Anche per il 2017 risulta confermata la prevalenza, tra i progetti di legge approvati, di quelli di iniziativa giuntale: il valore per l'anno in esame, pari al 72%, subisce comunque una flessione abbastanza significativa rispetto all'85% del 2016 mentre risulta incrementato rispetto al 61% del 2015.

Per quanto riguarda i progetti di legge approvati di iniziativa consiliare, quelli attribuibili alla maggioranza, per il 2017, registrano un significativo incremento rispetto al 2016, allorché erano pari al 5%, ed anche rispetto al 13% del 2015. I provvedimenti ascrivibili all'iniziativa dell'opposizione sono lievemente più numerosi rispetto al 5% del 2016 e nettamente inferiori rispetto al 16% del 2015. Infine, per quanto riguarda i progetti di legge approvati e derivanti da un'iniziativa trasversale, scendono all'attuale 3% dal 5% del 2016 e addirittura dal 10% del 2015.

### 3 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE

#### Anno 2017 - Indicatori dimensionali dei regolamenti dell'Esecutivo

Indicatore	Numero	Media	
regolamenti	147	articoli per regolamento	13
articoli	1.957	commi per regolamento	31
commi	4.571	commi per articolo	2
caratteri	3.112.245	caratteri per articolo	1.590

Nel 2017 i regolamenti approvati dall'Esecutivo sono stati 147, in aumento rispetto agli anni 2016 e 2015, in cui erano stati approvati, rispettivamente, 121 e 114 regolamenti.

La struttura dei regolamenti resta confermata rispetto al numero medio di articoli, che sono 13 nel 2017, analogamente al 2015, ed erano 14 del 2016, rispetto alla media dei commi per regolamento che sono 31 nel 2017, nel 2016 erano 34 e nel 2015 erano 35, nonché rispetto alla media dei commi per articolo che nel 2017, ugualmente al 2016, sono 2 ed erano 3 nel 2015.

Subisce una flessione il numero medio di caratteri per articolo rispetto al dato del 2016, attestandosi a 1.590 rispetto ai 1.689, mentre rispetto al valore di 765 del 2015 la media del 2017 sale notevolmente.

#### Anno 2017 - Distribuzione dei regolamenti dell'Esecutivo per macrosettore

Macrosettori	N. Regolamenti	%
Ordinamento istituzionale	4	3
Sviluppo economico e attività produttive	64	43
Territorio ambiente e infrastrutture	24	16
Servizi alle persone e alla comunità	50	34
Finanza regionale	5	4
Totale	147	100

I regolamenti dell'Esecutivo sono stati distribuiti per macrosettore di intervento normativo, secondo lo schema classificatorio utilizzato per le leggi. Tra i macrosettori non compare il multisettore in quanto non compatibile con il fenomeno regolamentare.

Analogamente a quanto riscontrato negli anni precedenti anche nel 2017 le frequenze più alte continuano a registrarsi in due settori: quello dello Sviluppo economico e attività produttive e quello dei Servizi alle persone e alla comunità.




Il macrosettore dello Sviluppo economico e attività produttive registra un incremento rispetto al 2016, passando dal 31% al 43%, mentre risulta in contrazione rispetto al 2015, allorché la percentuale era del 47%.

Il macrosettore dei Servizi alle persone e alla comunità risulta in calo rispetto al 2016, con valori rispettivamente del 34% nel 2017 e del 39% nel 2016, e in aumento rispetto al 31% del 2015. Analogo andamento riguarda anche il macrosettore Territorio, ambiente e infrastrutture che si attesta al 16%, in calo rispetto al 20% del 2016 ma in aumento rispetto all'11% del 2015.

Il macrosettore dell'Ordinamento istituzionale subisce una contrazione rispetto al 2016, passando dal 6% all'attuale 3%, mentre per quanto riguarda quello della Finanza regionale non si registrano significative flessioni rispetto agli anni precedenti, collocandosi al 4% analogamente al 2016 e al 2015

Relativamente alla tipologia regolamentare, su 147 regolamenti emanati, 73 attengono alla manutenzione normativa, ovvero alla modifica di precedenti provvedimenti, con una percentuale pari al 49,6% del totale, in linea con il dato relativo al 2016 (49,5%) ed in considerevole aumento rispetto alla percentuale del 2015 (39%) Gli altri 74 sono regolamenti attuativi di leggi settoriali o di disposizioni incluse nelle leggi finanziarie, utilizzate spesso in via preferenziale per intervenire sulla normativa vigente.

#### **Anno 2017 - Rapporto leggi/regolamenti**



Si conferma forte l'incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa complessiva, pari al 75%, in riduzione rispetto all'82% del 2016 ed in linea con il 76% del 2015.

## 4 - RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Gli atti riconducibili alla funzione di indirizzo e controllo si dividono in atti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e atti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno).

### 4.1 - Sindacato ispettivo

#### Anno 2017 - Atti di sindacato ispettivo presentati nel 2017

	presentati	%
<b>Interpellanze</b>	47	8
<b>Interrogazioni a risposta scritta</b>	97	17
<b>Interrogazioni a risposta orale</b>	247	43
<b>Interrogazioni a risposta immediata</b>	180	32
<b>Totale</b>	571	100

Diminuisce il numero complessivo di atti di sindacato ispettivo presentati nel corso del 2017: dai 619 atti del 2016 si passa a 571.

La diminuzione interessa proporzionalmente tutti gli atti di sindacato ispettivo ad eccezione delle interpellanze, che registrano un aumento (26 nel 2016 e 47 nel 2017).

Lo strumento più utilizzato continua a essere l'interrogazione nelle sue varie forme che incide per il 92% sul complesso degli atti presentati.

**Atti di sindacato ispettivo presentati da inizio XI legislatura al 31 dicembre 2017 e relativo tasso di evasione al 28 febbraio 2018**

	<b>presentati</b>	<b>evasi</b>	<b>% di evasione</b>
<b>Interpellanze</b>	188	71	<b>38</b>
<b>Interrogazioni a risposta scritta</b>	480	195	<b>40</b>
<b>Interrogazioni a risposta orale</b>	1.121	415	<b>37</b>
<b>Interrogazioni a risposta immediata</b>	697	662	<b>95</b>
<b>Totale</b>	<b>2.486</b>	<b>1.342</b>	<b>54</b>

Sono 2.486 gli atti di sindacato ispettivo complessivamente presentati da inizio della XI legislatura al 31 dicembre 2017.

Il tasso medio di evasione complessiva al 28 febbraio 2018 è del 54%.

Il migliore risultato è ottenuto dalle interrogazioni a risposta immediata, con un tasso di evasione del 95%.

Le interrogazioni a risposta scritta registrano un tasso di evasione del 40%, mentre interpellanze e interrogazioni a risposta orale registrano tassi di evasione rispettivamente del 38% e del 37%.

**Atti di sindacato ispettivo presentati da inizio XI legislatura al 31 dicembre 2017 distinti per Gruppo consiliare**

	Interpellanze	Interrogazioni a risposta scritta	Interrogazioni a risposta orale	Interrogazioni a risposta immediata	Totale presentati
<b>PD</b>	5	7	93	84	<b>189</b>
<b>CITTADINI</b>	6	1	1	8	<b>16</b>
<b>SEL</b>	-	20	1	20	<b>41</b>
<b>AR</b>	36	35	101	67	<b>239</b>
<b>M5S</b>	48	107	115	210	<b>480</b>
<b>PDL/FI</b>	70	129	531	124	<b>854</b>
<b>MISTO</b>	4	82	230	81	<b>397</b>
<b>NCD-Fdl/AN</b>	19	85	27	82	<b>213</b>
<b>LN</b>	-	14	22	21	<b>57</b>
<b>Totale</b>	188	480	1.121	697	<b>2486</b>

Con un totale di 854 atti, sono i consiglieri del Gruppo PDL/FI ad avere presentato il maggior numero di atti di sindacato ispettivo da inizio XI legislatura al 31 dicembre 2017.

**Atti di sindacato ispettivo evasi da inizio XI legislatura al 28 febbraio 2018 distinti per Gruppo consiliare (presentati entro il 31 dicembre 2017)**

	Interpellanze	Interrogazioni a risposta scritta	Interrogazioni a risposta orale	Interrogazioni a risposta immediata	Totale evasi
<b>PD</b>	3	-	39	82	<b>124</b>
<b>CITTADINI</b>	1	-	1	7	<b>9</b>
<b>SEL</b>	-	12	1	20	<b>33</b>
<b>AR</b>	12	19	37	59	<b>127</b>
<b>M5S</b>	14	41	50	208	<b>313</b>
<b>PDL/FI</b>	34	50	199	118	<b>401</b>
<b>MISTO</b>	1	35	66	73	<b>175</b>
<b>NCD-Fdi/AN</b>	6	29	6	74	<b>115</b>
<b>LN</b>	-	8	16	21	<b>45</b>
<b>Totale</b>	71	194	415	662	<b>1342</b>

**Tasso di evasione degli atti di sindacato ispettivo presentati da inizio XI legislatura al 28 febbraio 2018 distinti per Gruppo consiliare**

	presentati	evasi	% di evasione
<b>PD</b>	189	124	<b>66</b>
<b>CITTADINI</b>	16	9	<b>56</b>
<b>SEL</b>	41	33	<b>80</b>
<b>AR</b>	239	127	<b>53</b>
<b>M5S</b>	480	313	<b>65</b>
<b>PDL/FI</b>	854	401	<b>47</b>
<b>MISTO</b>	397	175	<b>44</b>
<b>NCD-Fdi/AN</b>	213	115	<b>54</b>
<b>LN</b>	57	45	<b>79</b>

Il Gruppo consiliare con la più elevata percentuale di atti evasi è SEL, con l'80%, seguito da LN al 79%. I Gruppi consiliari con le percentuali più basse sono il Misto con il 44% e PDL/FI con il 47%, seguiti da AR con il 53%.

## 4.2 - Indirizzo politico

### Anno 2017 - Attività di indirizzo politico in Assemblea

	presentati
<b>Mozioni</b>	76
<b>Ordini del giorno su progetti di legge</b>	134
<b>Ordini del giorno su petizioni</b>	-
<b>Ordini del giorno su mozioni</b>	-
<b>Ordini del giorno su voti alle Camere e al Governo</b>	-
<b>Voti alle Camere e al Governo</b>	6
<b>Totale</b>	216

Dopo la continua crescita degli anni precedenti (280 atti presentati nel 2016, 259 nel 2015, 203 nel 2014 e 127 nel 2013), l'attività di indirizzo politico, che ha visto la presentazione di 216 atti, risulta in flessione.

Aumentano le mozioni (76 presentate nel 2017, contro le 69 del 2016) ma diminuiscono gli ordini del giorno sui progetti di legge presentati (134, contro i 205 del 2016).

**Atti di indirizzo politico presentati da inizio XI legislatura al 31 dicembre 2017 e relativo tasso di approvazione/accolgimento**

	<b>presentati</b>	<b>approvati/accolti</b>	<b>% di approvazione / accoglimento</b>
<b>Mozioni</b>	314	100	<b>31,85%</b>
<b>Ordini del giorno su progetti di legge</b>	760	460	<b>60,53%</b>
<b>Ordini del giorno su petizioni</b>	1	1	<b>100,00%</b>
<b>Ordini del giorno su mozioni</b>	10	8	<b>80,00%</b>
<b>Odg su Comunicazioni della Giunta</b>	1	1	<b>100,00%</b>
<b>Odg su Documento di indirizzi</b>	2	2	<b>100,00%</b>
<b>Voti alle Camere e al Governo</b>	22	18	<b>81,82%</b>
<b>Ordini del giorno su voti alle Camere e al Governo</b>	2	2	<b>100,00%</b>
<b>Totale</b>	<b>1112</b>	<b>592</b>	

### 4.3 - Controllo dell'attuazione degli atti di indirizzo consiliare

Dei 592 atti di indirizzo politico approvati/accolti da inizio XI legislatura al 31 dicembre 2017, 554 hanno come destinatario la Giunta.

L'analisi che segue considera lo stato delle comunicazioni giuntali - previste dall'articolo 138 *sexies* del Regolamento interno - con riguardo agli atti d'indirizzo consiliare approvati/accolti dal Consiglio regionale al 31 dicembre 2017 e trasmessi alla Giunta.

Nel corso della legislatura la Giunta regionale ha dato riscontro a 50 atti d'indirizzo sui 554 totali (9,03%) mediante le comunicazioni scritte previste dalla norma regolamentare in attuazione dell'articolo 5, comma 4, lettera d), della legge regionale c.d. "statutaria" 17/2007.

#### XI legislatura - Gli atti di indirizzo consiliare e i riscontri giuntali al 31.12.2017

Tipo atto	ATTI D'INDIRIZZO						ATTI RISCONTRATI DALLA GIUNTA	
	2013	2014	2015	2016	2017	Tot.	N. atti	%
Mozioni	10	19	22	18	20	<b>89</b>	15	16,85%
Odg su Mozioni	1	5	1	-	-	<b>7</b>	-	-
Odg su Ddl/Pdl	47	105	95	117	89	<b>453</b>	34	7,51%
Odg su Comunicazioni della Giunta	1	-	-	-	-	<b>1</b>	1	100,00%
Odg su Documento di indirizzi	-	2	-	-	-	<b>2</b>	-	-
Odg su Voti alle Camere	1	1	-	-	-	<b>2</b>	-	-
<b>Totale atti</b>	<b>60</b>	<b>132</b>	<b>118</b>	<b>135</b>	<b>109</b>	<b>554</b>	<b>50</b>	<b>9,03%</b>

Per quanto riguarda la distribuzione temporale degli atti di indirizzo politico cui fanno riferimento le 50 note di attuazione presentate al Consiglio regionale, si rileva che riguardano 9 atti adottati nel 2013, 21 adottati nel 2014, 10 adottati nel 2015, 6 adottati nel 2016 e 4 adottati nel 2017.

Nel corso del 2017 il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione ha esaminato 14 note di attuazione.



## XI legislatura. Ripartizione per settore degli atti d'indirizzo e dei riscontri giuntali

Settore	Atti	Riscontri	%
Sanità	72	6	8,33%
Tutela dell'ambiente - inquinamenti	42	6	14,29%
Assistenza e sicurezza sociale	40	2	5,00%
Trasporti e comunicazioni	38	1	2,63%
Cultura	38	-	-
Industria - commercio - artigianato	36	7	19,44%
Lavoro - movimenti migratori	35	1	2,86%
Istruzione - formazione professionale	34	1	2,94%
Problemi generali – istituzionali- rapporti con lo Stato	32	2	6,25%
Agricoltura	27	6	22,22%
Opere pubbliche ed edilizia	23	1	4,35%
Bilancio - finanze - credito - patrimonio	22	8	36,36%
Enti locali - forme associative - deleghe	21	2	9,52%
Organizzazione regionale	15	3	20,00%
Turismo	13	2	15,38%
Sport - tempo libero	12	-	-
Caccia - pesca	9	1	11,11%
Pianificazione territoriale - urbanistica	4	-	-
Programmazione	1	-	-
Plurisettoriali	10	-	-
Materia e settore non indicati	30	1	3,33%
<b>TOTALE</b>	<b>554</b>	<b>50</b>	<b>9,03%</b>

La tabella illustra la distribuzione per settore d'intervento degli atti d'indirizzo politico approvati/accolti fino al 31 dicembre 2017 con le relative informative giuntali sinora pervenute.

## 5 - PETIZIONI

Ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento interno del Consiglio ogni cittadino italiano, nato o residente in regione, può inviare petizioni al Consiglio regionale per chiedere, con proposte circostanziate e dirette, provvedimenti legislativi o amministrativi nelle materie di interesse della Regione e concernenti comuni necessità ovvero per richiedere l'intervento degli organi regionali nelle sedi competenti per la soluzione di problemi di interesse della collettività regionale.

L'art. 135 prevede poi che l'esame della petizione abbia luogo nella Commissione competente e si possa concludere in tale sede con l'accoglimento, l'archiviazione o la remissione all'Assemblea. È altresì previsto che petizioni riguardanti il medesimo argomento di progetti di legge siano discusse congiuntamente con gli stessi.

### Anno 2017 - Petizioni presentate, esaminate e giacenti

N. petizioni presentate	Iter avviato	Iter concluso	Giacenti
8	0	0	8

Nel corso del 2017 sono state presentate 8 nuove petizioni e per nessuna di esse, al 31 dicembre 2017, l'iter risulta avviato. Il numero delle petizioni presentate nel 2017 è nettamente superiore rispetto a quello del 2016, allorché le petizioni presentate furono 2. Nel 2016, analogamente al 2017, le petizioni presentate non hanno concluso il loro iter, ma sono state esaminate dalle competenti Commissioni consiliari 2 delle 8 petizioni presentate nel corso del 2015 (nel 2014 sono state presentate 12 petizioni e nel 2013 ne sono state presentate 4).

### XI legislatura - Petizioni presentate, esaminate e giacenti

N. petizioni presentate	Iter avviato	Iter concluso	Giacenti
34	7	9	18

Dall'inizio della XI legislatura al 31 dicembre 2017 sono state presentate 34 petizioni. Rispetto al dato del 2016, allorché le petizioni con iter avviato erano 9 e concluso 7, per l'anno in esame si registra un sia pur lieve incremento di quelle evase che risultano essere 9. Rimane invariato il dato delle petizioni giacenti.

Delle 9 petizioni giunte a fine iter una sola è stata respinta e per 2 petizioni l'iter si è concluso in Commissione con l'adozione di apposita risoluzione. Le rimanenti 6 petizioni sono state esaminate dall'Assemblea consiliare.

Le materie maggiormente coinvolte risultano, nell'ordine, la tutela della salute (8 petizioni), la viabilità (5 petizioni) e la tutela dell'ambiente (6 petizioni).

## 6 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

### 6.1 - Commissioni

La panoramica delle attività complessivamente svolte dalle Commissioni sui provvedimenti di legge considera, oltre all'attività referente, anche quella consultiva che riguarda i pareri espressi sulle parti di competenza di provvedimenti legislativi assegnati ad altra Commissione. Nell'attività delle Commissioni sono stati conteggiati anche i provvedimenti di legge esaminati che poi, per vari motivi, non sono stati approvati dall'Assemblea.

#### Anno 2017 -Attività delle Commissioni di merito

Commissioni	Sedute	Ore di attività	Soggetti auditi	Pareri su atti di Giunta	Progetti di legge esaminati in sede referente	Progetti di legge esaminati in sede consultiva
I e I integrata FINANZA, PATRIMONIO REGIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	26	45	19	0	11	4
II SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	32	53	87	5	7	8
III SALUTE, SERVIZI SOCIALI E PREVIDENZA	37	73	80	4	13	7
IV TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	38	65	76	8	9	10
V AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	33	51	41	6	15	6
VI ISTRUZIONE, BENI CULTURALI E SPORT	34	56	102	6	11	9
Totale	200	343	405	29	66	44

L'attività delle Commissioni, rispetto al 2016, ha visto un aumento del numero complessivo delle sedute (200 contro le 151 del 2016), del numero complessivo dei soggetti auditi (405 rispetto ai 334 del 2016), del numero dei progetti di legge esaminati sia in sede referente (66 rispetto ai 25 del 2016) che in sede consultiva (44 rispetto ai 27 del 2016), ma ha visto una diminuzione delle ore di attività (343 contro le 368 del 2016).

In sede referente sono stati complessivamente esaminati 66 provvedimenti, contro i 25 del 2016; il maggior aumento ha interessato la III Commissione che ha esaminato 13 progetti di legge contro i 2 del 2016, la V Commissione che ha esaminato 15 progetti di legge contro gli 8 del 2016 e, soprattutto la VI Commissione che ha esaminato 11 progetti contro il neanche uno del 2016. In sede consultiva sono stati esaminati nel complesso 44 progetti di legge contro i 27 del 2016.

## 6.2 - Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

Anno 2017 - Attività del Comitato LCV

<b>Sedute Comitato</b>	<b>Sedute UP</b>	<b>Atti esaminati</b>	<b>Pareri resi alle Commissioni di merito</b>
		5 progetti di legge contenenti clausole valutative	5
		2 progetti di legge per cui è stato proposto l'inserimento di una clausola valutativa	-
		2 relazioni della Corte dei Conti (coordinamento della finanza pubblica e vigilanza regionale)	1
		1 proposta di missione valutativa	-
		3 relazioni informative della Giunta previste da clausole valutative	3
		13 note di attuazione di atti d'indirizzo	4
<b>11</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>13</b>

Il numero delle sedute del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione ha registrato una sostanziale continuità rispetto all'anno precedente.

L'attività svolta ha riguardato complessivamente l'esame di 26 atti, in aumento rispetto all'anno precedente (18 atti esaminati nel 2016). Su tali atti sono stati resi 13 pareri alle competenti Commissioni permanenti (alcuni cumulativi su più atti), con una sostanziale continuità rispetto al 2016 (14).

L'attività caratterizzata da un aumento più significativo è stata l'esame di clausole valutative contenute nei progetti di legge: a fronte dei 2 progetti di legge esaminati nell'anno precedente, nel 2017 il Comitato ha reso parere alla Commissione competente su 5 clausole già contenute in progetti di legge e proposto l'inserimento di 2 ulteriori clausole valutative.

Le relazioni informative della Giunta, previste da clausole valutative, esaminate nel corso dell'anno sono state 3, in diminuzione rispetto all'anno precedente (nel 2016

erano state 9), in quanto il numero di documenti pervenuti dall'Esecutivo è stato inferiore.

Nel corso dell'anno è stata presentata e approvata una nuova proposta di missione valutativa, riguardante la <<Verifica dell'attuazione delle leggi regionali 39/1996 e 22/2001 in materia di prevenzione del rischio amianto>>.

## 6.3 - Assemblea

### Anno 2017 - Attività dell'Assemblea

Tipo di attività	N.ro
Leggi approvate	48
Delibere non legislative	18
Nomine e designazioni	19
Votazioni	1969
Sedute	73
Ore di attività	235

Nel 2017 l'Assemblea ha registrato un incremento notevole della produzione legislativa (48 leggi approvate nel 2017 a confronto delle 26 del 2016), tuttavia sono diminuiti il numero delle sedute (73 sedute contro le 81 del 2016), il numero delle ore di attività (235 ore contro le 273 del 2016) ed il numero delle votazioni (1969 votazioni complessive contro le 2119 del 2016).

Sono diminuite anche le delibere non legislative (18 contro le 22 del 2016) e le nomine e designazioni (19 contro le 29 del 2016).

## 6.4 - Altri organi consiliari

### Anno 2017 - Attività degli altri organi consiliari

Organi	Totale sedute
Conferenza Capigruppo	31
Conferenza Presidenti Commissione	1
Ufficio di Presidenza	31
Giunta elezioni	2
Giunta delle nomine	7
Giunta per il regolamento	3

Nel 2017 diminuiscono le sedute della Conferenza dei Capigruppo (31 contro le 36 del 2016), della Conferenza dei Presidenti di Commissione (1 seduta contro le 2 nel 2016) e della Giunta per le nomine (7 rispetto alle 10 del 2016); aumentano di poco le sedute dell'Ufficio di Presidenza (31 sedute contro le 30 del 2016) ed aumentano anche le sedute della Giunta per il regolamento (3 contro nessuna seduta nel 2016); invariate le sedute della Giunta delle elezioni (2 anche nel 2016).

### Anno 2017 - Attività della Giunta delle nomine

	N.ro
candidature esaminate	25
candidati auditi	0
nomine dirette	12
designazioni	7
enti/organismi interessati	3
pareri su nomine presidenti/ vicepresidenti	5
enti/organismi interessati	5

Nel 2017 la Giunta per le nomine ha esaminato 25 candidature ai fini dell'espressione del parere di competenza sui nominativi proposti dall'Esecutivo (contro le 68 del 2016), ha effettuato 7 designazioni (contro le 25 del 2016) e 12 nomine dirette contro le 4 del 2016.



## **7 - CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI**

Nel 2017 sono state approvate 8 leggi corredate da clausola valutativa:

- ✓ 23 marzo 2017, n. 4 <<Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale>>;
- ✓ 12 aprile 2017, n. 7 <<Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione>>;
- ✓ 9 maggio 2017, n.13 <<Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia>>;
- ✓ 21 luglio 2017, n. 27 <<Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente>>;
- ✓ 6 ottobre 2017, n. 33 <<Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa>>;
- ✓ 20 ottobre 2017, n. 34 <<Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare>>;
- ✓ 1 dicembre 2017, n. 40 <<Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori>>;
- ✓ 1 dicembre 2017, n. 41 <<Interventi a sostegno delle Università della terza e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale>>.

Di queste, quattro clausole erano già presenti nei progetti di legge e sono state esaminate dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, che ha reso parere alla Commissione competente, in un caso con proposta di riformulazione. In altri due casi (L.R. 7/2017 "AttivaGiovani" e L.R. 13/2017 in materia di fibromialgia) l'inserimento della clausola valutativa è stato proposto dal Comitato; altre due clausole sono state inserite con emendamento d'Aula (L.R. 33/2017 sul diritto al gioco e L.R. 34/2017 in materia di gestione dei rifiuti)

Il Comitato ha infine esaminato e proposto la riformulazione della clausola valutativa della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 <<Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate>>, modificata con legge regionale 17 luglio 2017, n. 26.

Nella tabella che segue sono riportate le relazioni informative previste da clausole valutative pervenute ed esaminate nella legislatura in corso.

Nel 2017 sono pervenute dalla Giunta regionale quattro relazioni; di queste, tre sono state esaminate dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione nel corso del 2017 (due esaminate in seguito anche dalla Commissione competente e dall’Aula), mentre l’ultima (la relazione sulla L.R. 3/2015 “Rilancimpresa”) è stata esaminata dal Comitato nel 2018.

**Lo stato delle relazioni informative previste da clausole valutative (al 31/12/2017)<sup>1</sup>**

<b>L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA</b>	<b>N. RELAZIONI/ANNO DI PRESENTAZIONE</b>	<b>N. RELAZIONI ESAMINATE/ANNO</b>
41/2017 – Università della terza età - Art. 12	-	-
40/2017 - Scomparsa minori - Art. 9 (2 adempimenti)	-	-
34/2017 - Gestione rifiuti - Art. 32 (2 adempimenti)	-	-
33/2017 - Diritto al gioco - Art. 7 (2 adempimenti)	-	-
27/2017 – Formazione e orientamento permanente - Art. 33	-	-
13/2017 - Fibromialgia - Art. 10	-	-
7/2017 - AttivaGiovani - Art. 15 (2 adempimenti)	-	-
4/2017 - Economia solidale - Art. 9	-	-
18/2016 - Pubblico impiego - Art. 55	-	-
1/2016 - Politiche abitative - Art. 54 (2 adempimenti)	-	-
31/2015 - Immigrazione - art. 24	-	-
15/2015 - Sostegno al reddito - art. 12 (2 adempimenti)	1/2017	1/2017
3/2015 - Rilancimpresa - art. 99 (2 adempimenti)	1/2017	
26/2014 - Autonomie locali - art. 9	-	
23/2014 - Commercio equo e solidale - art. 9	-	

<sup>1</sup> Il complesso degli oneri informativi vigenti è riportato nella Tabella 3 in appendice

<b>L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA</b>	<b>N. RELAZIONI/ANNO DI PRESENTAZIONE</b>	<b>N. RELAZIONI ESAMINATE/ANNO</b>
22/2014 - Invecchiamento attivo - art. 13	-	
21/2014 - Diritto allo studio universitario - art. 10 (2 adempimenti)	1/2016	1/2016
4/2014 - Sostegno attività produttive - art. 25 (2 adempimenti)	1/2016	1/2016
1/2014 - Gioco d'azzardo - art. 10 (2 adempimenti)	1/2016	1/2016
9/2013 - Sostegno/ rilancio produzione e occupazione - art. 11	1+1/2014 e 2015	2/2015
4/2013 - Rafforzamento e rilancio MPMI - art. 92	1/2016	1/2016
2/2013 - Cannabinoidi - art. 7	1/2016	1/2016
23/2012 - Volontariato - art. 38		
5/2012 - Autonomia dei giovani - art. 32	2/2016	2/2016
9/2011 - Sistema informativo regionale - art. 12		
14/2010 - Sostegno acquisto carburanti - art. 18	3/2014, 2016 e 2017	2+1/2016 e 2017
10/2009 - Lingue straniere nelle scuole - art. 3		
9/2009 - Polizia locale - art. 27		
7/2009 - Liste d'attesa in sanità - art. 15	1/2017	1/2017
29/2007 - Lingua friulana -art. 29	1/2013	
11/2006 - Famiglia e genitorialità -art. 24		
6/2006 - Cittadinanza sociale - art. 61		
29/2005 - Commercio - art. 105	1/2016	1/2016

<b>L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA</b>	<b>N. RELAZIONI/ANNO DI PRESENTAZIONE</b>	<b>N. RELAZIONI ESAMINATE/ANNO</b>
20/2005 - Servizi prima infanzia -art. 28		
18/2005 - Lavoro - art. 4		
7/2005 - Mobbing - art. 7		
4/2005 - Sviluppo competitivo PMI - art. 12		

## 8 - RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO REGIONALE

Il Protocollo II al [Trattato di Lisbona](#) e la conseguente [legge 234 del 2012](#) "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" hanno valorizzato il ruolo dei parlamenti nazionali e regionali nel processo decisionale europeo, in particolare per quanto riguarda il controllo del rispetto del [principio di sussidiarietà](#) nelle proposte legislative europee.

Tale principio, introdotto nell'articolo 5 del Trattato CE dal Trattato di Maastricht, stabilisce che *"nei settori che non sono di sua competenza esclusiva la Comunità interviene, (...), soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario"* e impone alle Istituzioni dell'Unione europea di motivare e dimostrare caso per caso che un obiettivo non può essere raggiunto in misura sufficiente a livello nazionale o regionale.

In particolare, i parlamenti nazionali possono formulare pareri motivati di non conformità e, a seconda del quorum raggiunto:

- imporre alla Commissione di riesaminare la proposta e di motivarne l'eventuale conferma;
- costringere il Consiglio e il Parlamento della UE a un voto espresso sulla "pregiudiziale di sussidiarietà" sollevata dai Parlamenti nazionali.

Nell'esprimere i loro pareri motivati, ciascun Parlamento nazionale o ciascuna Camera possono consultare all'occorrenza i Parlamenti regionali dotati di poteri legislativi.

Il Consiglio regionale nel proprio [Regolamento interno](#), prevede un'apposita sessione europea per l'esame congiunto del Programma di lavoro annuale della Commissione europea e delle relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea; l'esame può riguardare anche la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e il disegno di legge europea regionale.

Nell'ordinamento regionale il processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi europei è disciplinato dalla legge statutaria 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.), che all'art. 17 rubricato "Partecipazione alla formazione del diritto comunitario" recita:

*"1. Il Presidente della Regione promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.*

2. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea di interesse regionale, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sui quali la Giunta regionale intende esprimersi, sono trasmessi al Consiglio regionale dal Presidente della Regione.

3. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 2 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.

4. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio regionale sulle proposte e sulle materie relative alla formazione del diritto comunitario che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea alle quali egli prenda parte.

5. Il Presidente della Regione riferisce annualmente al Consiglio regionale illustrando i temi di maggiore interesse regionale decisi o in discussione in ambito comunitario e informa sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

6. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 e nei casi previsti dal comma 4, il Consiglio regionale può formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo alla Giunta.”

La norma citata non rappresenta tuttavia, se non per alcuni aspetti nominali, l'attuazione della legge 234/2012. Per tale ragione il Consiglio regionale disciplina, nelle more dell'adeguamento legislativo, la propria partecipazione alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea mediante procedure delineate con regolamento interno.

L'art. 169 *ter*<sup>1</sup> del regolamento del Consiglio regionale rubricato “Sessione europea” stabilisce che “1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea, per l'esame congiunto del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e delle relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea. L'esame congiunto può riguardare anche la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e il disegno di legge europea regionale, di cui all'articolo 124. Sui documenti facenti parte della sessione europea, il Consiglio regionale promuove la partecipazione delle autonomie territoriali e delle realtà sociali ed economiche.

2. Il programma legislativo annuale della Commissione europea e le relazioni del Governo al Parlamento sono assegnati alla V Commissione permanente per l'esame generale e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.

3. La V Commissione riferisce all'Assemblea, predisponendo una apposita proposta di risoluzione che individua i progetti di atti dell'Unione europea di interesse della Regione su cui formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 170, comma 3. Con la stessa risoluzione possono essere definite linee di indirizzo per la Giunta regionale, nell'ambito della partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea.”

---

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'articolo 12, delibera del Consiglio regionale 25 giugno 2014

L'art. 170, rubricato "Partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea"<sup>23</sup> prevede che: "1. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio delle iniziative assunte e delle attività svolte dalla Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea.

2. La V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni, ai sensi dell'articolo 167, per definire indirizzi alla Giunta regionale, relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

3. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale, sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri. Il Presidente del Consiglio, su segnalazione di ciascun consigliere o di propria iniziativa, assegna alla Commissione permanente competente per materia<sup>4</sup> l'esame dei progetti di atti dell'Unione europea e degli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, anche tenuto conto della risoluzione di cui all'articolo 169 ter. La Commissione permanente<sup>5</sup>, entro venti giorni dall'assegnazione, formula osservazioni su tali atti, in raccordo con la Giunta regionale. Le osservazioni, formulate con apposita risoluzione approvata dalla Commissione permanente, sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti organi statali.

4. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di osservazioni."

Infine l'art. 170 bis<sup>6</sup> del regolamento interno consiliare, rubricato "Controllo di sussidiarietà e di proporzionalità" stabilisce che:

"1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato secondo la procedura prevista per la partecipazione alla fase ascendente di cui all'articolo 170, comma 3.

2. Gli esiti del controllo di sussidiarietà e di proporzionalità, approvati con risoluzione, sono comunicati alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome."

---

2 Articolo sostituito da art. 23, c. 1, Delibera del Consiglio regionale 25/10/2007 (B.U.R. 12/11/2007 S.O. n. 30)

3 Articolo sostituito da art. 13, c. 1, Delibera del Consiglio regionale 25/6/2014 (B.U.R. 9/7/2014, n. 28).

4 Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), Delibera del Consiglio regionale 23/10/2017 (B.U.R. 8/11/2017, n. 45)

5 Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), Delibera del Consiglio regionale 23/10/2017 (B.U.R. 8/11/2017, n. 45)

6 Articolo aggiunto dall'articolo 14, delibera del Consiglio regionale del 25 giugno 2014

L'intento è quello di rafforzare il ruolo del Consiglio regionale nell'analisi di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo mediante l'assegnazione dei singoli atti alla Commissione consiliare permanente, che si pronuncia sull'atto, rientrando nella propria sfera di competenza per materia, con apposita risoluzione; nel caso che gli atti rientrino trasversalmente nella sfera di competenza di più commissioni, ciascuna di esse formulerà un parere da trasmettere alla Commissione V consiliare (Politiche europee) che farà sintesi dei contributi, approvando un'unica risoluzione.

In vista di ciò, i progetti di atti legislativi europei trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale ([legge 234/2012](#)) sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri; il Presidente del Consiglio regionale, su segnalazione di un consigliere o di propria iniziativa, ne assegna l'esame alla Commissione consiliare competente, che formulerà, in raccordo con la Giunta regionale, specifiche osservazioni, sentite, se del caso, le autonomie territoriali e le realtà sociali ed economiche.

In tale contesto, è prevista una più intensa informazione da parte del Presidente della Regione sull'attività della Commissione paritetica Stato-Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella predisposizione degli atti dell'Unione europea e la V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni per definire indirizzi alla Giunta regionale relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

Le risoluzioni poi adottate dalla V Commissione permanente sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti Organi statali. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di osservazioni.

Lo stesso iter è previsto per il controllo di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale: gli esiti del controllo di sussidiarietà e proporzionalità, approvati con risoluzione, dalla Commissione consiliare competente per materia, o dalla V Commissione permanente, per il caso di competenze trasversali a più Commissioni, sono in questo caso comunicati alle Camere e contestualmente alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

## **8.1 - Risoluzioni adottate dal Consiglio regionale nell'anno 2017**

### **RISOLUZIONE SESSIONE EUROPEA 2017.**

Deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 26 aprile 2017 SESSIONE EUROPEA 2017. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla definizione delle politiche dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 169 ter del regolamento interno.

### **RISOLUZIONE n. 1/2017**



RISOLUZIONE n. 1 della V Commissione consiliare sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2017) 250 final del 26 aprile 2017, Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali e relativi documenti di lavoro. Osservazioni ai sensi degli articoli 9, 24 e 25 della legge 234/2012 Approvata all'unanimità nella seduta del 15 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 170 del regolamento interno.

## **8.2 - Partecipazione della Regione alla fase discendente**

La Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*" ha introdotto una apposita disciplina sui rapporti tra Regioni e Unione europea negli articoli 117 e 120 della Costituzione, riconoscendo espressamente in capo alle Regioni la prerogativa di dare corso all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea.

In conseguenza dell'espansione della sfera di attribuzioni regionali operata dalla citata legge costituzionale 3/2001, importanti materie attribuite alla competenza dell'Unione europea sono al contempo materie di competenza legislativa e amministrativa delle Regioni. In tal modo, si è attribuito alle Regioni un ruolo importante nella cd. fase discendente del processo normativo europeo.

Per agevolare l'esame dell'attuazione regionale della cd. fase discendente, l'articolo 29, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) prevede a carico delle singole Regioni e Province autonome la verifica dello stato di conformità dei rispettivi ordinamenti agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

A tale scopo, nella "Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea per l'anno 2017" la Regione ha effettuato la verifica dello stato di conformità dell'ordinamento della Regione Friuli Venezia Giulia in relazione ai seguenti profili:

- I. Reclami e procedure d'infrazione in corso nei confronti della Repubblica italiana per violazione del diritto dell'Unione europea da parte della Regione Friuli Venezia Giulia;
- II. Provvedimenti regionali di attuazione di norme dell'Unione europea e di sentenze della Corte di Giustizia;
- III. Questioni relative agli Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ex articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE).

Nella relazione al punto 2 è spiegato che “Con riferimento alla legge annuale europea relativa all’anno 2017, le Direzioni centrali non hanno rappresentato la sussistenza di direttive da attuare direttamente nelle materie di competenza regionale, né hanno rappresentato l’esigenza di intervenire a livello legislativo per la soluzione di procedure di infrazione aperte.”

Si elencano di seguito provvedimenti regionali di attuazione di atti normativi e di indirizzo dell’Unione europea.

### **8.3 - Provvedimenti regionali di attuazione di atti normativi e di indirizzo dell’Unione europea**

Con riferimento al **Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio** sono stati emanati i seguenti atti:

- ***Deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2017, n. 38*** pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 6 del 1 febbraio 2017, con cui è stata approvata la Presa d’atto del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, versione 3.
- ***Deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2017, n. 1329***, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 24 del 2 agosto 2017, con cui è stata approvata la Presa d’atto del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, versione 4.
- ***Decreto del Presidente della Regione 4 aprile 2017, n. 73***, pubblicato sul I Supplemento ordinario n. 12 del 6 aprile 2017 al Bur n. 14 del 5 aprile 2017, con cui è stato emanato il Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141.
- ***Decreto del Presidente della Regione 29 marzo 2017, n. 71*** pubblicato sul BUR n. 15 del 12 aprile 2017, con cui è stato emanato il Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l’accesso alla misura 11 agricoltura biologica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55.

- **Decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2017, n. 286**, pubblicato sul BUR n. 52 del 27 dicembre 2017, con cui è stato emanato il Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, n. 71.
- **Decreto del Presidente della Regione 1 agosto 2017, n. 175**, pubblicato sul BUR 16 agosto 2017, n. 33, con cui è stato emanato il Regolamento di modifica al regolamento per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante la tipologia di intervento di cui alla misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1- Sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - Accesso individuale, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2016, n. 87.
- **Decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2017, n. 229**, pubblicato sul BUR 18 ottobre 2017, n. 42, con cui è stato emanato il Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26..

Con riferimento al **Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell' articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ) e principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi di cui alla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno** sono stati emanati i seguenti atti:

- **Art. 6 della legge regionale 12 maggio 2017, n. 14 (Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario)**, pubblicata sul I Supplemento Ordinario n. 17 del 17 maggio 2017 al BUR n. 20 del 17 maggio 2017, sono state, tra l'altro, assoggettate alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia) le attività svolte dalle imprese artigiane elencate nella Tabella A al decreto legislativo 25

novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell' articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).

Con riferimento alla ***Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*** sono stati emanati i seguenti atti:

- ***Deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2017, n. 726***, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 16 del 10 maggio 2017 al BUR n. 19 del 10 maggio 2017, con cui è stato approvato il Piano di gestione del sito Natura 2000 ZSC IT 3320009 Zuc dal Bor, ai sensi dell'art. 10, comma 5, legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)).
- ***Decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2017, n. 211***, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 34 al BUR n. 41 dell'11 ottobre 2017 con cui è stato approvato il Piano di gestione della ZSC IT3320012 Prealpi Giulie settentrionali, ai sensi dell'art. 10, legge regionale 7/2008.
- ***Decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2017, n. 212***, pubblicato sul II Supplemento Ordinario n. 35 dell'11 ottobre 2017 al BUR n. 41 dell'11 ottobre 2017 con cui è stato approvato il Piano di gestione della ZSC IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart, ai sensi dell'art. 10, legge regionale 7/2008.
- ***Decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2017, n. 213***, pubblicato sul III Supplemento Ordinario n. 36 dell'11 ottobre 2017 al BUR n. 41 dell'11 ottobre 2017 con cui è stato approvato il Piano di gestione della ZPS IT3321002 Alpi Giulie ai sensi dell'art. 10, legge regionale 7/2008.
- ***Decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2017, n. 215***, pubblicato sul V Supplemento Ordinario n. 38 dell'11 ottobre 2017 al BUR n. 41 dell'11 ottobre 2017 con cui è stato approvato il Piano di gestione della ZSC IT3310004 forra del torrente Cellina ai sensi dell'art. 10, legge regionale 7/2008.
- ***Decreto del Presidente della Regione 6 ottobre 2017, n. 231***, pubblicato sul II Supplemento Ordinario n. 40 del 18 ottobre 2017 al BUR n. 42 del 18 ottobre 2017 con cui è stato approvato il Piano di gestione della ZSC IT3310002 Val Colvera di Jouf, ai sensi dell'art. 10, legge regionale 7/2008.
- ***Decreto del Presidente della Regione 6 ottobre 2017, n.232***, pubblicato sul III Supplemento Ordinario n. 41 del 18 ottobre 2017 al BUR n. 42 del 18 ottobre

2017, con cui è stato approvato il Piano di gestione della ZSC IT 3320009 Zuc dal Bor, ai sensi dell'art. 10, legge regionale 7/2008.

Con riferimento al **Regolamento (UE) n. 1304/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio** sono stata approvata la:

- **Deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2017, n. 766**, pubblicata sul II Supplemento Ordinario n. 18 del 17 maggio 2017 al BUR n. 20 del 17 maggio 2017 con cui è stata approvata, per l'annualità 2017, la Pianificazione periodica delle operazioni per il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020. - Ppo - .

Con riferimento al **Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008** è stata approvata la:

- **Deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2017, n. 785** pubblicata sul BUR n. 20 del 17 maggio 2017 con cui è stato approvato il regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'anno 2017, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 gennaio 2017, n. 2490 (Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale).

Con riferimento al **Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio**

e

**Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006** sono stati approvati i seguenti atti:

- **Deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2017, n. 1830** pubblicata sul I Supplemento Ordinario n. 39 del 18 ottobre 2017 al BUR n. 42 del 18 ottobre 2017 con cui si è preso atto della decisione di esecuzione della Commissione del 14 settembre 2017 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4814, che approva determinati elementi del programma operativo "POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Friuli Venezia Giulia in Italia.
- **Decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2017, n. 227**, pubblicato sul BUR n. 42 del 18 ottobre 2017, con cui è stato pubblicato il Regolamento di modifica al regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136.

Con riferimento al **Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio** è stato approvato il:

- **Decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117**, pubblicato sul BUR 14 giugno 2017, n. 24 con cui è stato emanato il Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione.

Con riferimento al **Regolamento (CE) n. 882/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali** è stato approvato il:

**Decreto del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria del 18 ottobre 2017, n. 1398, pubblicato sul BUR 2 novembre 2017, n. 44**, con cui sono state approvate le Linee guida della Regione Friuli Venezia Giulia sulle azioni conseguenti al rilievo di non conformità nel controllo ufficiale, in materia di protezione degli animali negli allevamenti in applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004.

## **9 - LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE**

### **9.1 - Oggetto e ambito temporale dell'indagine**

Come nei precedenti rapporti regionali, questa sezione è dedicata al contenzioso costituzionale sulla legislazione della Regione Friuli Venezia Giulia, con l'aggiornamento dell'indagine avviata negli anni precedenti.

Il contenzioso considerato concerne i giudizi di costituzionalità sulle leggi regionali promossi dal Governo in via principale nel corso del 2017 e le decisioni della Corte costituzionale adottate nel corso dello stesso anno.

Anche nel 2017 non vi sono stati mutamenti nella disciplina costituzionale e legislativa del controllo giudiziale della legislazione regionale, che continua a essere normato, a livello di fonti costituzionali, dall'art. 127 primo comma, Cost., come modificato dalla legge Cost. 3/2001, (applicabile in virtù della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della stessa legge Cost. 3/2001) per i giudizi in via principale, e dall'art. 1 della legge Cost. 1/1948 per i giudizi in via incidentale.

### **9.2 - Giudizi di legittimità costituzionale in via principale**

Nel corso del 2017, su 48 leggi regionali approvate, il Governo ne ha impugnate 3: legge 21 aprile 2017, n.10 "Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006"; legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 "Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26"; legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare". Si conferma pertanto la diminuzione dell'incidenza delle leggi impuginate che ha caratterizzato l'XI legislatura rispetto alle precedenti.

## Leggi impugnate in via principale dal 1° luglio 2003 al 31.12.2017

Anno	Leggi approvate	Leggi impugnate	Incidenza leggi impugnate
2003	10	2	20%
2004	28	3	11%
2005	33	7	21%
2006	29	3	10%
2007	32	2	6%
2008	18	2	11%
2009	25	6	24%
2010	23	6	26%
2011	19	5	26%
2012	28	8	29%
2013	24	1	4%
2014	28	1	4%
2015	35	2	6%
2016	26	3	12%
2017	48	3	6%



## Anno 2017: Censure promosse dallo Stato in via principale

**Legge 21 aprile 2017, n. 10** "Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006". Reg. ric. n. 46/2017 parte 1 pubbl. su G.U. del 26/07/2017 n. 30.

### QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 7, comma 4
<b>Parametri costituzionalità</b>	Cost. art. 117, comma 1 e 2 lett. e); L. 84/1994; D.P.R. 328/1952
<b>Censure del Governo</b>	<p>La norma censurata, disciplinando la procedura per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime, esclude dall'obbligo di pubblicazione molte ipotesi, senza alcuna giustificazione, ponendosi in contrasto con i principi comunitari e la normativa nazionale in materia di trasparenza (L.84/1994; D.P.R. n. 328/1952).</p> <p>Secondo il Governo la norma violerebbe gli obblighi internazionali derivanti dall'ordinamento comunitario e la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza".</p>
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 8
<b>Parametri costituzionalità</b>	Cost. art. 117, comma 1, comma 2 lett. e); Direttiva Servizi n. 123/2006/CE; D.L. 400/1983; L.494/1993
<b>Censure del Governo</b>	<p>Secondo il ricorrente la norma censurata che prevede principi generici, a fondamento delle procedure per l'aggiudicazione delle concessioni di aree demaniali marittime, sarebbe lesiva della norme comunitarie in materia di concorrenza. Anche le prescrizioni volte alla valorizzazione dell'esperienza e della professionalità del concessionario uscente, creando discriminazioni tra operatori economici, sarebbero lesive della normativa comunitaria in materia di concorrenza.</p> <p>La norma impugnata violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza"; sarebbe in contrasto con gli obblighi internazionali derivanti</p>

	<p>dall'ordinamento comunitario e i principi enunciati dalla normativa comunitaria di cui alla c.d. "Direttiva Servizi" (n. 123/2006/CE) come specificati dalla Corte di Giustizia (sent. C-458/14 del 14 luglio 2016).</p> <p>La disposizione regionale che dispone il rinvio alla fonte regolamentare (comma 3) per la disciplina inerente i criteri attuativi e le disposizioni per l'aggiudicazione delle concessioni violerebbe la normativa statale in materia di demanio marittimo (D.L. 400/1983; L.494/1993).</p>
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 9, comma 3
<b>Parametri costituzionalità</b>	Cost. art. 117 comma 1 e 2 lett. e); Direttiva Servizi n. 123/2006/CE; D.L. 400/1993
<b>Censure del Governo</b>	<p>La norma che prevede la durata delle concessioni con finalità turistico-ricreative, per un periodo (non superiore a quaranta anni) violerebbe le disposizioni statali (D.L. 400/1993) che prevedono un tempo molto inferiore (superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione della entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare).</p> <p>Secondo il ricorrente la norma regionale nel consentire l'utilizzo oltremodo prolungato da parte di un medesimo concessionario di un bene considerato "risorsa scarsa", quale il demanio marittimo, limiterebbe ingiustificatamente la concorrenza, con violazione dell'art. 117, secondo comma lett. e) Cost.; la norma impugnata sarebbe in contrasto con i principi individuati dal legislatore comunitario nella c.d. "Direttiva Servizi" (n. 123/2006/CE) come specificati dalla Corte di Giustizia (sent. C-458/14 del 14 luglio 2016).</p>
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 9, comma 2
<b>Parametri costituzionalità</b>	Cost. art. 117 comma 1 e 2 lett. e); Direttiva Servizi n. 123/2006/CE; D.L. 400/1993

<b>Censure del Governo</b>	<p>La norma impugnata prevedendo il limite massimo (cinquanta anni) di durata delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, violerebbe la disciplina comunitaria e statale in materia (D.L 400/1993).</p> <p>La norma viene censurata per considerazioni analoghe a quelle di cui agli articoli precedenti e alle cui argomentazioni si fa rinvio.</p>
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 48, comma 6
<b>Parametri costituzionalità</b>	Cost. art. 117, comma 3; D.L. 78/2010
<b>Censure del Governo</b>	<p>Secondo il ricorrente la norma impugnata che prevede l'ammontare del gettone di presenza (120 euro), da corrispondere ai componenti esterni del Comitato tecnico di valutazione - Sezione demaniale, sarebbe in contrasto con la norma statale (D.L. 78/2010) che fissa un diverso importo (30 euro).</p> <p>La norma, di coordinamento delle finanza pubblica, sarebbe in contrasto con l'art. 117 comma 3 della Costituzione in quanto violerebbe una disposizione statale a cui le Regioni, nell'esercizio della propria potestà legislativa concorrente, devono adeguarsi.</p>
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 49
<b>Parametri costituzionalità</b>	Cost. art. 117, comma 1 e 3; Direttiva Servizi n. 123/2006/CE
<b>Censure del Governo</b>	La norma censurata introduce il principio per cui il concessionario subentrante è tenuto a corrispondere a quello uscente un indennizzo onnicomprensivo (comprendente il valore degli investimenti ancora non recuperati e dell'avviamento), sulla scorta delle determinazioni assunte dall'amministrazione concedente (da determinarsi in base a una

	<p>perizia asseverata da un professionista nominato dal concessionario uscente).</p> <p>Secondo il ricorrente, in caso di mancato subingresso, tale previsione potrebbe legittimare, da parte del concessionario uscente, un'azione risarcitoria nei confronti dell'amministrazione concedente, con riflessi negativi per la finanza pubblica.</p> <p>Tale disposizione violerebbe la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e inoltre, attribuendo un indebito vantaggio al concessionario uscente, sarebbe in contrasto con i principi europei in materia di concorrenza.</p>
--	---

**Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31** "Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" Reg. ric. n. 82/2017 parte 1 pubbl. su G.U. del 29/11/2017 n. 48.

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 11, comma 9
<b>Parametri costituzionalità</b>	Cost. art. 117, commi 2, lett. l), e 3; Statuto regionale artt. 4 n. 1, 68, comma 2; D. Lgs. n. 75/2017
<b>Censure del Governo</b>	<p>La norma censurata prevede l'esenzione, per le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale (con riferimento alle rispettive aree di contrattazione), dal limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di cui all'art. 23 comma 2 del decreto legislativo n.75/2017.</p> <p>Secondo il ricorrente la norma impugnata, dispensando le amministrazioni del comparto dall'osservanza del limite fissato dalla normativa statale, violerebbe i limiti posti alla potestà legislativa della Regione dall'art. 117 comma 3 Cost. che riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento delle finanza pubblica.</p>

	<p>La norma sarebbe in contrasto con gli artt. 4 e 68 dello Statuto speciale della Regione che prevede: <i>“la potestà legislativa regionale in materia di stato giuridico ed economico del personale regionale deve svolgersi in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali di riforma economico sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni; “le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giudico e sul trattamento economico del personale statale”.</i></p> <p>Il limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale costituisce <i>“principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica”</i> che non può essere derogato dal legislatore regionale.</p> <p>Il ricorrente, richiamando i principi espressi dalla Corte dei Conti e dalla giurisprudenza costituzionale, rileva che le disposizioni vincolistiche poste dal legislatore nazionale, finalizzate a porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti pubblici, costituiscono principio fondamentale della legislazione dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica (che si impone a tutte le Regioni comprese quelle ad autonomia speciale).</p>
--	---

**Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34** “Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare”. Reg. ric. n. 92/2017 parte 1 pubbl. su G.U. del 24/1/2018 n. 4.

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

<b>Disposizioni censurate</b>	Art.13
<b>Parametri costituzionalità</b>	Cost. art. 117, comma 2, lett. s); D. Lgs. n. 152/2006 art. 13

<p><b>Censure del Governo</b></p>	<p>La norma censurata disciplina il procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.</p> <p>Secondo il ricorrente il procedimento di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti non sarebbe coerente con le disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto non prevede all'interno del procedimento, tutte le necessarie e simultanee fasi indicate dalla normativa statale e comunitaria.</p> <p>La norma regionale escluderebbe dal procedimento di adozione del Piano, la fase di valutazione e consultazione preliminare, prevista dall'art.13 comma 1 del D.lgs. n. 152/2006; sarebbe lesiva dell'art 117, secondo comma, lettera s), Cost. che affida alla competenza esclusiva statale la materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».</p>
<p><b>Disposizioni censurate</b></p>	<p>Art. 15, comma 4</p>
<p><b>Parametri costituzionalità</b></p>	<p>Cost. art. 117, comma 2, lett. s); art. 94 D.Lgs. n.152/2006</p>
<p><b>Censure del Governo</b></p>	<p>La norma censurata disciplina i criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, prevedendo che le discariche, per rifiuti pericolosi e non pericolosi, siano localizzate a distanza superiore a tremila metri, nei punti di captazione posti a valle delle stesse, rispetto alla direzione dei flussi di alimentazione della captazione.</p> <p>Secondo il ricorrente tale norma subordina l'insediamento di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (in prossimità di un'opera di captazione di acque destinate al consumo umano), al solo rispetto di una distanza predefinita, applicabile in modo uniforme a tutto il territorio regionale.</p> <p>Tale prescrizione non sarebbe coerente con le disposizioni sulle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 del decreto legislativo n. 152/2006 (disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) che impongono la regolamentazione della localizzazione in ragione</p>

	<p>delle caratteristiche idrogeologiche dei siti interessati. La norma regionale, richiamando un unico criterio generale meramente «geometrico» (3000 metri a monte delle captazioni), escluderebbe una più articolata valutazione del sito di localizzazione che consentirebbe di apprezzare, per ogni singolo insediamento, il rispetto delle norme di sicurezza.</p> <p>Secondo il ricorrente il contrasto della normativa regionale con la disposizione legislativa statale (norma interposta) si traduce in una lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».</p>
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 23
<b>Parametri costituzionalità</b>	Cost. art. 117, comma 2, lett. s); art. 208 comma 13 D. Lgs. n. 152/2006
<b>Censure del Governo</b>	Secondo il ricorrente la norma impugnata “decadenza dall'autorizzazione unica” prevede procedure di intervento, da parte dell'autorità competente, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, in parte differenti da quanto stabilito dalla normativa statale (D.lgs. n. 152/06) in materia di autorizzazione unica. La norma regionale sarebbe illegittima in quanto violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui all'art.117, comma 2, lettera s), Cost.


### 9.3 - Aspetti quantitativi relativi alle impugnazioni dell'anno 2017

Si conferma una forte diminuzione, già verificatasi nel 2016 rispetto agli anni dal 2009 al 2015, del numero delle leggi regionali complessivamente impugnate dal Governo in relazione al numero di leggi regionali approvate. Nel 2017 sono state 47 le leggi regionali impugnate dal Governo su un totale di 795 leggi regionali approvate; l'incidenza di impugnative governative sul totale della produzione legislativa delle Regioni nel 2017 è stata circa del 6% (era stata del 6% nel 2016 e del 8% nel 2015). La sottostante tabella riporta il numero delle leggi approvate e impugnate per ciascuna Regione.

REGIONE	LEGGI APPROVATE	LEGGI IMPUGNATE
Abruzzo	64	5
Basilicata	39	4
PA Bolzano	24	1
Calabria	57	1
Campania	39	7
Emilia-Romagna	27	-
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	<b>48</b>	<b>3</b>
Lazio	14	2
Liguria	33	3
Lombardia	43	4
Marche	40	-
Molise	27	2
Piemonte	25	1
Puglia	68	3
Sardegna	26	3
Sicilia	17	3
Toscana	81	1
Trentino-Alto Adige	12	1
PA Trento	19	-
Umbria	20	-
Valle D'Aosta	23	-
Veneto	49	3
<b>TOTALE</b>	<b>795</b>	<b>47</b>



Si riporta inoltre il grafico che raffigura le percentuali delle leggi impugnate, rispetto alle leggi approvate, in ciascuna Regione. Si osserva che i valori più elevati di incidenza delle impugnative riguardano le regioni Campania (18%) Sicilia (18%) e altre 2 regioni (Lazio e Sardegna) superano il 10%, mentre la maggior parte delle Regioni si attesta sotto tale percentuale; Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Valle D'Aosta, PA Trento non registrano censure governative. La percentuale di leggi del Friuli Venezia Giulia impugnate riguarda il 6% delle leggi regionali.



#### 9.4 - Decisioni della Corte Costituzionale nell'anno 2017

Nel corso del 2017 la Corte costituzionale ha definito i contenziosi riguardanti 2 leggi regionali.

Con ordinanza n.163/2017 la Corte costituzionale ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 1 giugno 2016, n. 9 (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali) per rinuncia al ricorso da parte del Governo, in seguito all'abrogazione della norma impugnata da parte del legislatore regionale.

Con sentenza n. 98/2017 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico).

**Ordinanza 163/2017.** Deposito del 11/07/2017. Pubblicazione in G.U. 19/07/2017. Oggetto: Legge regionale 1 giugno 2016, n. 9 (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 1, comma 3 (nella parte in cui aggiunge il comma 10-ter, all'art. 36 della L.R. 6/2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale")
<b>Parametri costituzionalità</b>	Cost. art. 117, comma 3; artt. 4 e 5 Statuto regionale; D.Lgs. 502/1992
<b>Censure del Governo</b>	<p>La norma censurata estenderebbe la possibilità di svolgere le funzioni di educatore professionale sanitario, di cui al decreto ministeriale n.520/1998 (in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), anche ad altre figure professionali prive dei requisiti e i titoli di studio richiesti dalla normativa statale per lo svolgimento di tali funzioni sanitarie.</p> <p>La norma violerebbe la competenza legislativa regionale ponendosi in contrasto con l'art.117, comma 3, Cost. e le norme dello Statuto regionale (artt. 4 e 5 ) in quanto interviene in una materia (formazione del personale sanitario) preclusa al legislatore regionale che avendo competenza legislativa concorrente, in materia di igiene e sanità e assistenza sanitaria ed ospedaliera, deve osservare i principi fondamentali stabiliti dalle legge dello Stato. Le disposizioni di principio statali sono dirette a garantire, in via immediata, un'adeguata formazione e competenza professionale degli educatori professionali sanitari e, in via mediata, la tutela della salute.</p>
<b>Decisione della Corte</b>	Estinzione del processo: per rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri in seguito all'abrogazione della norma da parte del legislatore regionale.

**Sentenza 98/2017.** Deposito del 10/05/2017. Pubblicazione in G. U. 17/05/2017.  
 Oggetto: Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico).

<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 1
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 117, comma secondo, lettera e), Cost.; artt. 4 e 6 Statuto regionale; D.L. n. 223/2006
<b>Censure del Governo</b>	<p>La norma impugnata (sostitutiva dell'art. 29 della L.R. 29/2005) prevedendo alcune giornate obbligatorie di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa in determinate giornate festive, violerebbe la competenza esclusiva dello Stato prevista dall'art. 117, comma 2, lett. e), in materia di tutela della concorrenza.</p> <p>Secondo il ricorrente la norma sarebbe in contrasto con la normativa statale (art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214) che avrebbe liberalizzato l'attività imprenditoriale nel settore commerciale, stabilendo che <i>«costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali»</i>.</p> <p>La norma censurata sarebbe anche in contrasto con i limiti previsti dall'art. 4 dello Statuto che prevede che la competenza regionale esclusiva in materia di commercio si eserciti in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato. Inoltre la Regione non potrebbe intervenire con norme integrative proprie in materia di commercio in quanto tale materia non rientrerebbe tra quelle previste dall'art. 6 dello Statuto. La disposizione incide sulla materia «tutela della</p>

	<p>concorrenza», che non sarebbe una materia di estensione certa o delimitata, ma “trasversale”, in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni.</p> <p>La previsione regionale di un regime differenziato si porrebbe, in contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera e), Cost., e con i principi di liberalizzazione, uniformità del mercato, par condicio degli operatori e uniformità della disciplina, per contrasto con la normativa statale (D.L. 223/2006) che stabilisce la necessità di <i>«garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di parità e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale».</i></p>
<b>Decisione della Corte</b>	dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, della L.R. 29/2005 come modificata dall’art. 1, della L.R. 4/2016; dichiara, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art.29-bis della L.R. 29/2005.
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 3
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 117, comma secondo, lettera e), Cost.; artt. 4 e 6 Statuto regionale
<b>Censure del Governo</b>	<p>La norma che consente la libera apertura degli esercizi commerciali anche nei giorni festivi ad alcuni comuni definiti come “località a prevalente economia turistica” sarebbe in contrasto con l’art. 117 Cost. e con lo Statuto regionale.</p> <p>L’imposizione del divieto di apertura nei giorni festivi e l’esclusione di quest’obbligo nei soli comuni a prevalente economia turistica, contrastano con la disciplina della concorrenza e con i principi fondamentali di riforma economica. La norma censurata esulerebbe dalla materia «commercio», invadendo la competenza esclusiva statale.</p> <p>La liberalizzazione totale dei giorni di apertura soltanto nei comuni a prevalente economia turistica, con conseguente disparità di condizioni territoriali di esercizio del commercio sarebbe in contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera e), Cost., e</p>

	<p>con i principi di liberalizzazione, uniformità del mercato, par condicio degli operatori e uniformità della disciplina.</p> <p>La norma viene censurata per considerazioni analoghe a quelle di cui all'articolo precedente e alle cui argomentazioni si fa rinvio.</p>
<b>Decisione della Corte</b>	dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della L.R. 29/2005, come modificato dall'art. 3 della L.R. 4/2016 e successivamente dall'art. 14 della L.R. 19/2016
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 9, comma 3
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; artt. 4 e 6 Statuto regionale
<b>Censure del Governo</b>	<p>La disposizione impugnata introducendo nell'ordinamento regionale la figura del centro commerciale naturale, una tipologia di esercizi commerciali non presente a livello nazionale, introduce un eccesso di regolazione ingiustificatamente intrusivo (e dunque anticoncorrenziale) sul territorio regionale. La giurisprudenza costituzionale ha statuito che «una regolazione delle attività economiche ingiustificatamente intrusiva - cioè non necessaria e sproporzionata rispetto alla tutela dei beni costituzionalmente protetti- genera inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a detrimento degli interessi degli operatori economici, dei consumatori e degli stessi lavoratori e, dunque in definitiva reca danno alla stessa utilità sociale».</p> <p>Secondo il Governo, la disposizione regionale comporterebbe un eccesso di regolazione incidente sul libero dispiegarsi dell'iniziativa economica in regime di concorrenza, altererebbe la concorrenza all'interno del territorio regionale, e anche al di fuori di esso. Inoltre, consentendo che alle società e associazioni con finalità commerciali, possano partecipare anche soggetti che non perseguono direttamente ed esclusivamente finalità commerciali, tra cui le Camere di commercio e il Comune competente per territorio, violerebbe la normativa statale ed europea in materia di tutela della concorrenza.</p>

<b>Decisione della Corte</b>	dichiara l'illegittimità costituzionale limitatamente alla parte in cui prevede che ai «centri commerciali naturali» possano aderire anche la «Camera di commercio e il Comune competente per territorio»
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 15, comma 1, lett. c)
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; artt. 4 e 6 Statuto regionale
<b>Censure del Governo</b>	<p>La disposizione impugnata introduce la distinzione della tipologia di esercizi di vendita al dettaglio di media struttura (previsti dal D.lgs. 114/98) in “esercizi di media struttura maggiore” ed “esercizi di media struttura minore”.</p> <p>Tale previsione sarebbe in contrasto con la normativa statale introducendo una tipologie di esercizi commerciali non presenti a livello nazionale e determinando una discrasia tra quanto disposto dalla legge regionale e la classificazione dei centri commerciali e degli esercizi di vendita al dettaglio indicati a livello nazionale.</p> <p>Secondo il ricorrente l'introduzione di tali tipologie di esercizi commerciali non avrebbe alcuna giustificazione né utilità, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della concorrenza. La disciplina delle strutture dovrebbe essere il più possibile uniforme nell'intero territorio nazionale e non presentare, in particolari zone del territorio stesso, aspetti di eccessiva complessità regolatoria, (definita dalla giurisprudenza costituzionale ingiustificatamente intrusiva), in quanto priva di una stringente giustificazione di interesse generale.</p>
<b>Decisione della Corte</b>	dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 19, comma 1, lettera a)
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost.; artt. 4 e 6 Statuto regionale; D. Lgs. 147/2012; Direttiva 2006/123/CE

<b>Censure del Governo</b>	<p>La disposizione impugnata, subordinando l'autorizzazione allo svolgimento di attività commerciali (consistenti nella somministrazione di alimenti in sede fissa o comunque in luogo pubblico anche se svolta nei confronti di una cerchia ristretta di persone), al possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 71, commi 6 e 6-bis del d.lgs. 59/2010 (attuazione c.d. Direttiva Servizi direttiva 2006/123/CE), costituirebbe illegittima lesione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.</p> <p>Il ricorrente rileva il contrasto con la normativa statale che aveva soppresso proprio la previsione di tali requisiti al fine di rendere la disciplina il meno intrusiva possibile, alleggerendo così le imprese da vincoli non strettamente necessari rispetto al fine pubblico di tutela della salute e dei consumatori.</p>
<b>Decisione della Corte</b>	dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 72 comma 1
<b>Parametri costituzionalità</b>	Art. 117 comma 1 e comma 2, lettera s), Cost.; D.P.R. 357/1997; D.P.R. 120/2003; Direttiva n. 92/43/CEE; Regolamento CE, 11 giugno 2007, n. 708/2007
<b>Censure del Governo</b>	<p>La norma impugnata prevede, al fine di valorizzare la pesca sportiva, la possibilità di autorizzare l'immissione nei corpi idrici naturali e artificiali di esemplari di specie ittiche autoctone e alloctone.</p> <p>Secondo il ricorrente tale disposizione eccederebbe la competenza regionale esclusiva in materia di pesca (art. 4 Statuto) invadendo la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.; la norma violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost. in quanto in contrasto con la normativa europea.</p> <p>La norma impugnata sarebbe lesiva della normativa statale ed europea (D.P.R. 357/1997; D.P.R. 120/2003; c.d. direttiva Habitat n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; Regolamento CE 708/2007) che vieta esplicitamente l'introduzione di specie alloctone e subordina l'introduzione di</p>

	specie autoctone al superamento di una serie di verifiche e controlli.
<b>Decisione della Corte</b>	dichiara l'illegittimità costituzionale

## 9.5 - Aspetti quantitativi sulle decisioni della Corte costituzionale

### Anno 2017 - Riepilogo esiti decisioni della Corte costituzionale

<b>Tipo di decisione</b>	<b>n.</b>
Fondate	4
Infondate	2
Inammissibilità	0
Cessata la materia del contendere	1
<b>Totale questioni esaminate</b>	<b>7</b>

Dall'esame dei dati relativi alle decisioni assunte dalla Corte costituzionale nel corso del 2017 su leggi del Friuli Venezia Giulia, si può osservare che per 4 delle 7 questioni esaminate, la Corte ha pronunciato sentenza di illegittimità costituzionale. Sulle altre questioni esaminate: in 2 casi la Corte si è espressa nel senso della "infondatezza"; in 1 caso è stata dichiarata l'estinzione del processo per abrogazione, da parte del legislatore regionale, delle norme impugnate.



**TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2017**

DATI LEGGI REGIONALI								
Legge regionale	Iniziativa	Schieramento	Coalizione	Data presentazione	Data assegnazione	Commissione referente	Parere organi esterni	Parere altre Commissioni
1	Giunta			20/02/2017	20/02/2017	II		I
2	Consiliare	trasversale		15/12/2016	09/01/2017	IV	Consiglio Autonomie Locali	
3	Consiliare	maggioranza	monogruppo	27/02/2017	28/02/2017	IV		
4	Consiliare	trasversale		15/09/2016	22/09/2016	II		Comitato legislazione controllo valutazione
5	Giunta			22/03/2017	22/03/2017	I		
6	Giunta			07/03/2017	09/03/2017	II		
7	Giunta			06/03/2017	08/03/2017	VI		II
8	Consiliare	maggioranza	monogruppo	16/11/2016	29/11/2016	VI	Consiglio Autonomie Locali Garante regionale dei diritti della persona	
9	Consiliare	trasversale		24/11/2016	05/12/2016	V	Consiglio Autonomie Locali	
10	Giunta			28/02/2017	02/03/2017	I		II - IV
11	Consiliare	opposizione	monogruppo	08/02/2017	14/02/2017	III	Consiglio Autonomie Locali	
12	Giunta			22/03/2017	24/03/2017	V		
13	Consiliare	comune		13/02/2017	14/02/2017	III		
14	Giunta			05/04/2017	10/04/2017	II		V
15	Giunta			12/05/2017	12/05/2017	I		
16	Consiliare	opposizione	coalizione	08/02/2017	15/02/2017	VI	Garante regionale dei diritti della persona	
17	Consiliare	opposizione	monogruppo	29/04/2016	24/01/2017	VI	Garante regionale dei diritti della persona	Comitato legislazione controllo valutazione
18	Giunta			19/05/2017	19/05/2017	I		
19	Consiliare	maggioranza	monogruppo	12/05/2017	12/05/2017	IV	Consiglio Autonomie Locali	
20	Giunta			04/05/2017	05/05/2017	IV		
21	Consiliare	trasversale		05/11/2015	16/11/2015	V		
22	Consiliare	maggioranza	coalizione	08/03/2017	14/03/2017	III	Consiglio Autonomie Locali	
23	Consiliare	trasversale		02/03/2017	14/03/2017	II		III - VI

### DATI LEGGI REGIONALI

Legge regionale	Iniziativa	Schieramento	Coalizione	Data presentazione	Data assegnazione	Commissione referente	Parere organi esterni	Parere altre Commissioni
24	Consiliare	maggioranza	coalizione	27/03/2017	30/03/2017	III		IV
25	Giunta			08/06/2017	08/06/2017	IV		
26	Consiliare	opposizione	monogruppo	22/11/2016	25/11/2016	III	Consiglio Autonomie Locali	I - II
27	Giunta			22/05/2017	22/05/2017	VI		Comitato legislazione controllo valutazione
28	Giunta			13/06/2017	13/06/2017	II		IV
29	Giunta			05/06/2017	06/06/2017	IV		
30	Giunta			26/06/2017	26/06/2017	I integrata		II - III - IV - V - VI
31	Giunta			26/06/2017	27/06/2017	I integrata		II - III - IV - V - VI
32	Giunta			10/07/2017	10/07/2017	I		IV
33	Consiliare	maggioranza	coalizione	28/04/2017	08/05/2017	VI	Consiglio Autonomie Locali	
34	Giunta			30/06/2017	04/07/2017	IV		
35	Giunta			12/10/2017	12/10/2017	III		
36	Giunta			10/10/2017	10/10/2017	II		
37	Giunta			04/10/2017	05/10/2017	I		II - III - IV - V - VI
38	Consiliare	trasversale		19/05/2016	24/05/2016	III	Commissione Pari Opportunità Garante regionale dei diritti della persona	
39	Consiliare	trasversale		20/11/2017	20/11/2017	IV		
40	Consiliare	maggioranza	coalizione	27/02/2017	13/03/2017	VI	Garante regionale dei diritti della persona	Comitato legislazione controllo valutazione
41	Giunta			12/10/2017	12/10/2017	VI		Comitato legislazione controllo valutazione
42	Giunta			31/07/2017	03/08/2017	IV		I
43	Giunta			23/11/2017	23/11/2017	I		
44	Giunta			16/11/2017	17/11/2017	I integrata		II - III - IV - V - VI
45	Giunta			16/11/2017	17/11/2017	I integrata		II - III - IV - V - VI
46	Giunta			16/11/2017	17/11/2017	I integrata		II - III - IV - V - VI
47	Giunta			03/01/2017	10/11/2017	V		
48	Giunta			02/11/2017	07/11/2017	V		

COMMISSIONE								COMITATO RISTRETTO		EMENDAMENTI COMMISSIONE							
Legge regionale	Data inizio esame	Data fine esame	N. relatori maggioranza	N. relatori minoranza	N. sedute	Ore	N. auditi	Numero sedute	Numero ore	Giunta		Maggioranza		Opposizione		Comuni	
										pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.
1	23/02/2017	23/02/2017	1	0	1	1											
2	07/03/2017	07/03/2017	1	0	1	1				1	1						
3	07/03/2017	07/03/2017	1	1	1	1											
4	12/01/2017	08/03/2017	2	1	3	2	14					10	10	10			
5	29/03/2017	29/03/2017	1	1	1	2				2	2						
6	23/03/2017	23/03/2017	1	0	1	1				9	9						
7	21/03/2017	30/03/2017	1	1	2	4	31			2	2	3	3				
8	23/02/2017	09/03/2017	1	0	2	1						1	1				
9	29/03/2017	31/03/2017	1	1	2	3				19	19			2			
10	08/03/2017	28/03/2017	1	1	3	4				22	22						
11	23/03/2017	20/04/2017	1	0	2	1								1	1		
12	20/04/2017	20/04/2017	1	0	1	3				17	17			2	1		
13	01/03/2017	11/04/2017	2	0	3	2	2					4	4	4	1	2	2
14	21/04/2017	21/04/2017	1	0	1	1				5	5	1	1				
15	18/05/2017	18/05/2017	1	1	1	1				1	1						
16	09/03/2017	13/04/2017	1	0	2	1										6	4
17	23/02/2017	13/04/2017	2	0	2	2										7	5
18	24/05/2017	24/05/2017	1	0	1	2											
19	22/05/2017	25/05/2017	1	1	2	1											
20	22/05/2017	25/05/2017	1	2	2	3	8							8	1		
21	13/04/2016	16/05/2017	2	0	3	6	6			3	1	12	10	1			
22	11/04/2017	09/05/2017	1	0	3	3	9					7	6	4			
23	11/05/2017	24/05/2017	1	0	2	2	7					3	3				
24	20/04/2017	23/05/2017	2	0	3	2	14	2	1			2	2				
25	14/06/2017	14/06/2017	2	1	1	2	4										
26	19/01/2017	23/05/2017	2	0	6	6	19	3	4	1	1			2		7	7
27	29/05/2017	19/06/2017	2	1	4	7	28			11	11	6	6	10			
28	19/06/2017	23/06/2017	2	2	3	10	16			29	28			8	1	6	5
29	13/06/2017	21/06/2017	1	2	2	8	23			17	17						

COMMISSIONE								COMITATO RISTRETTO		EMENDAMENTI COMMISSIONE							
Legge regionale	Data inizio esame	Data fine esame	N. relatori maggioranza	N. relatori minoranza	N. sedute	Ore	N. auditi	Numero sedute	Numero ore	Giunta		Maggioranza		Opposizione		Comuni	
										pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.
30	03/07/2017	06/07/2017	1	0	2	3											
31	03/07/2017	07/07/2017	3	3	3	7					20	20					
32	25/07/2017	26/07/2017	1	1	2	3	6										
33	29/05/2017	12/07/2017	1	0	3	2	3					7	7				
34	29/08/2017	20/09/2017	1	2	3	8	14				7	7	6	5	27	1	
35	19/10/2017	19/10/2017	1	0	1	1					1	1					
36	18/10/2017	18/10/2017	1	0	1	1	3				1	1					
37	10/10/2017	17/10/2017	1	2	2	2					14	14	2	2			
38*	13/06/2017		0	0	1	1											
39	20/11/2017	20/11/2017	1	0	1	1											
40	12/07/2017	07/11/2017	1	0	4	3	6						19	18			
41	25/10/2017	07/11/2017	1	1	2	4	8										
42	14/09/2017	16/10/2017	1	2	2	5	13				32	32					
43	29/11/2017	30/11/2017	1	0	1	1					2	2	1	1			
44	27/11/2017	04/12/2017	3	3	3	11					11	11	1				
45	27/11/2017	04/12/2017	3	3	3	11					18	18			4	1	
46	27/11/2017	04/12/2017	3	3	3	2											
47	15/11/2017	15/11/2017	1	0	1	2					2	2					
48	15/11/2017	15/11/2017	1	1	1	2											

\*Nota: dopo l'illustrazione in Commissione è andata direttamente in Aula

ASSEMBLEA			EMENDAMENTI ASSEMBLEA								ORDINI DEL GIORNO	APPROVAZIONE M=maggioranza U=unanimità
Legge regionale	N. sedute	Ore	Emendamenti Giunta		Emendamenti maggioranza		Emendamenti opposizione		Emendamenti comuni			
			pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.		
1	1	2			2	2					0	M
2	1	1	1	1					1		1	M
3	1	1							1	1	0	M
4	1	2			8	8	6	6			1	M
5	1	1	2	2	1	1					0	M
6	1	2	1	1			1				0	M
7	2	2	1	1	7	5	13	1			0	M
8	1	1					1				0	M
9	1	4	12	12	4	4	10	2			2	M
10	1	4	1	1			2	2			5	M
11	1	1									0	U
12	1	3	7	7			1	1			2	M
13	1	1			7	6	2		1	1	2	U
14	1	2	6	6			1	1			0	M
15	1	2	2	2	1	1			2	2	1	M
16	1	1					1	1			0	U
17	1	1							1	1	0	U
18	1	1									0	M
19	1	1			1	1					0	M
20	1	3			12		12	1	1	1	2	M
21	1	3			1	1	5	5	2	2	2	U
22	1	1			1	1			7	4	1	U
23	1	1			8	8	7	2			0	M
24	1	2	1	1	6	6			6	4	3	U
25	2	2	1	1	9	9	17	1	1	1	2	M
26	2	2	6	6			5	4	10	8	1	M
27	3	5	8	8	12	4	85	4			0	M
28	2	8	31	25	1		69	3	2	1	4	M

ASSEMBLEA			EMENDAMENTI ASSEMBLEA								ORDINI DEL GIORNO	APPROVAZIONE M=maggioranza U=unanimità
Legge regionale	N. sedute	Ore	Emendamenti Giunta		Emendamenti maggioranza		Emendamenti opposizione		Emendamenti comuni			
			pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.		
29	3	5	10	10	5	4			39	9	2	M
30	1	1	1	1							0	M
31	7	35	26	25	36	22	93	5	5	3	50	M
32	3	7	8	8	1	1	14				2	M
33	1	1	1	1	1	1			2	2	0	M
34	2	4			19	19	63	11	6	6	1	M
35	1	1	1	1			3	1			0	M
36	1	1	5	5							0	U
37	2	6	27	27	9	8	14	3	2	2	4	M
38	1	1	2	2			2	2			0	U
39	1	1							1	1	0	U
40	1	1			9	9			1		0	M
41	1	1	4	4							0	M
42	2	3	17	14			27	4			0	M
43	1	1									0	M
44	8	45	17	17	32	26	35	3	1	1	0	M
45	8	45	36	36	52	46	190	9			43	M
46	8	4									0	M
47	1	1	6	6					1		0	M
48	2	4	6	6							0	M

### DATI LEGGI REGIONALI

Legge regionale	N. articoli	N. commi	N. caratteri	gg durata iter effettivo	gg durata iter formale	Entrata in vigore	Abrogazioni (Tipologia)	Abrogazioni (Regime di efficacia)	Abrogazioni (Momento regime di efficacia)	Data impugnazione	Potestà legislativa	Tipologia normazione
1	4	15	5274	4	7	anticipata					residuale	Provvedimento
2	1	1	3152	7	64	ordinaria					concorrente	Settore
3	2	2	904	7	14	anticipata					concorrente	Settore
4	10	35	14699	61	173	ordinaria					primaria statutaria	Settore
5	2	30	11609	6	13	ordinaria	parziali	a effetto immediato			primaria statutaria	Bilancio
6	3	30	20633	11	25	anticipata	parziali	a effetto immediato e differite	a data certa e a un certo evento		primaria statutaria	Settore
7	17	38	14465	15	28	ordinaria					residuale	Settore
8	2	4	5248	40	126	ordinaria					residuale	Manutenzione normativa
9	28	61	28855	8	122	anticipata					primaria statutaria	Istituzionale
10	122	266	130274	28	34	anticipata	parziali	a effetto immediato		22/06/2017	concorrente	Settore
11	1	1	903	42	79	ordinaria					concorrente	Settore
12	32	82	41291	6	33	anticipata					primaria statutaria	Settore
13	11	26	9766	62	77	ordinaria					concorrente	Settore
14	18	35	24166	12	23	anticipata	parziali	a effetto immediato			mista	Intersectoriale
15	7	7	3987	4	10	anticipata					primaria statutaria	Settore
16	2	3	2017	70	92	ordinaria					residuale	Manutenzione normativa
17	2	3	3371	84	114	ordinaria					residuale	Manutenzione normativa
18	4	7	1906	5	10	anticipata					primaria statutaria	Bilancio
19	6	6	4725	9	19	anticipata					primaria statutaria	Settore
20	7	12	6837	9	26	anticipata					primaria statutaria	Settore
21	12	33	14986	411	560	anticipata					integrativa attuativa	Settore

### DATI LEGGI REGIONALI

Legge regionale	N. articoli	N. commi	N. caratteri	gg durata iter effettivo	gg durata iter formale	Entrata in vigore	Abrogazioni (Tipologia)	Abrogazioni (Regime di efficacia)	Abrogazioni (Momento regime di efficacia)	Data impugnazione	Potestà legislativa	Tipologia normazione
22	21	21	13338	49	77	anticipata					concorrente	Settore
23	11	19	9178	19	77	ordinaria					primaria statutaria	Settore
24	16	53	19147	41	62	ordinaria	parziali	a effetto immediato			concorrente	Settore
25	18	72	23598	15	21	anticipata	integrali e parziali	a effetto immediato			integrativa attuativa	Settore
26	7	36	23899	159	214	ordinaria					concorrente	Settore
27	40	123	46199	30	37	ordinaria	integrali e parziali	a effetto immediato			residuale	Settore
28	107	170	86161	11	17	anticipata	parziali	a effetto immediato e differite	a data certa		mista	Manutenzione normativa
29	65	183	112520	28	35	anticipata	parziali	a effetto immediato			concorrente	Intersettoriale
30	9	21	7099	15	22	anticipata					primaria statutaria	Bilancio
31	16	561	247541	18	24	anticipata	parziali	a effetto immediato e differite	a un certo evento	02/11/2017	primaria statutaria	Bilancio
32	16	35	21023	49	64	anticipata	parziali	a effetto immediato			concorrente	Settore
33	9	22	7154	113	134	ordinaria					primaria statutaria	Settore
34	40	172	79772	35	91	anticipata	integrali e parziali	a effetto immediato		29/12/2017	concorrente	Settore
35	4	14	5209	5	12	anticipata					residuale	Settore
36	12	30	14184	6	14	anticipata	integrali e parziali	a effetto immediato			primaria statutaria	Settore
37	16	309	121805	15	20	anticipata	parziali	a effetto immediato			primaria statutaria	Bilancio



### DATI LEGGI REGIONALI

Legge regionale	N. articoli	N. commi	N. caratteri	gg durata iter effettivo	gg durata iter formale	Entrata in vigore	Abrogazioni (Tipologia)	Abrogazioni (Regime di efficacia)	Abrogazioni (Momento regime di efficacia)	Data impugnazione	Potestà legislativa	Tipologia normazione
38	3	4	3395	133	518	anticipata					residuale	Settore
39	1	1	651	1	1	ordinaria					primaria statutaria	Manutenzione normativa
40	11	20	6132	131	252	ordinaria					residuale	Settore
41	17	36	12171	26	39	ordinaria	integrali e parziali	a effetto immediato			primaria statutaria	Settore
42	54	207	77412	68	110	altro	integrali e parziali	differite	a data certa		primaria statutaria	Settore
43	7	20	9216	1	7	anticipata					primaria statutaria	Bilancio
44	11	172	104675	18	28	anticipata	parziali	a effetto immediato e differite	a data certa	13/03/2018	primaria statutaria	Bilancio
45	16	814	303606	18	28	anticipata	parziali	a effetto immediato			primaria statutaria	Bilancio
46	2	5	2076	18	28	anticipata					primaria statutaria	Bilancio
47	7	18	6249	34	39	anticipata					primaria statutaria	Istituzionale
48	7	19	6693	34	42	anticipata					primaria statutaria	Istituzionale

LR	CLASSIFICAZIONE		Dimensione astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino	Regolamenti	N. rinvii ad atti non legislativi	Atti sottoposti a parere di Commissione	N. atti sottoposti a parere	Forma rendicontazione al Consiglio	Istituzione organismi collegiali	N. organismi collegiali
	MACRO SETTORE	MATERIA										
1	B	Agricoltura e foreste	Settoriale	Testo nuovo	No	No		No			No	
2	C	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	Generale	Novella	No	No		No			No	
3	C	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela degli inquinamenti e gestione dei rifiuti	Settoriale	Novella	No	No		No			No	
4	B	Multimateria	Settoriale	Testo nuovo	No	Sì	1	No		Clausola valutativa	Sì	Tav. econ. solidale
5	E	Contabilità regionale	Settoriale	Mista	No	No		No			No	
6	B	Commercio, fiere e mercati	Microsezionale	Novella	Sì	No		No			No	
7	D	Lavoro	Settoriale	Testo nuovo	No	Sì	3	Sì	2	Clausola valutativa	No	
8	A	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, difensore civico, ecc.)	Settoriale	Novella	No	Sì*	1	Sì	1		No	
9	A	Enti locali e decentramento	Generale	Novella	No	No		No			No	
10	C	Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)	Settoriale	Mista	No	Sì	3	Sì	1		No	
11	D	Tutela della salute	Microsezionale	Novella	No	Sì	1	No			No	
12	D	Beni e attività culturali	Settoriale	Novella	No	Sì	1	Sì	1		No	
13	D	Tutela della salute	Microsezionale	Testo nuovo	No	No		No		Clausola valutativa	No	
14	B	Multimateria	Settoriale	Novella	No	Sì	4	No			No	
15	A	Personale e amministrazione	Settoriale	Novella	No	No		No			No	
16	D	Istruzione scolastica e universitaria	Settoriale	Novella	No	No		No			No	
17	D	Servizi sociali e assistenza	Settoriale	Novella	No	No		No			No	
18	E	Contabilità regionale	Settoriale	Mista	No	No		No			No	

LR	CLASSIFICAZIONE		Dimensione astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino	Regolamenti	N. rinvii ad atti non legislativi	Atti sottoposti a parere di Commissione	N. atti sottoposti a parere	Forma rendicontazione al Consiglio	Istituzione organismi collegiali	N. organismi collegiali
	MACRO SETTORE	MATERIA										
19	C	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela degli inquinamenti e gestione dei rifiuti	Microsezionale	Novella	No	No		No			No	
20	B	Caccia, pesca e itticoltura	Settoriale	Testo nuovo	No	Sì	1	No			No	
21	A	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, difensore civico, ecc.)	Generale	Testo nuovo	No	No		No		Relazione	Sì	Osservatorio regionale antimafia
22	D	Tutela della salute	Settoriale	Novella	No	No		No			No	
23	B	Artigianato	Settoriale	Testo nuovo	Sì	Sì	1	Sì	1		No	
24	D	Tutela della salute	Microsezionale	Testo nuovo	No	No		No			No	
25	C	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	Generale	Testo nuovo	No	No		No			Sì	Commissione micologica
26	D	Tutela della salute	Microsezionale	Novella	No	No		No		Clausola valutativa	No	
27	D	Formazione professionale	Settoriale	Mista	Sì	Sì	5	Sì	1	Clausola valutativa	No	
28	B	Multimateria	Settoriale	Novella	No	Sì	3	No			No	
29	C	Multimateria	Generale	Mista	No	Sì	3	Sì	1		No	
30	E	Bilancio	Generale	Testo nuovo	No	No		No			No	
31	E	Bilancio	Generale	Mista	No	Sì	6	No			No	
32	C	Viabilità	Settoriale	Mista	No	No		No			No	
33	D	Sport	Settoriale	Testo nuovo	No	Sì	1	No			No	
34	C	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	Settoriale	Testo nuovo	No	Sì	2	Sì	2	Clausola valutativa	Sì	Forum regionale e Tavolo
35	D	Servizi sociali e assistenza	Microsezionale	Testo nuovo	No	No		No			No	

LR	CLASSIFICAZIONE		Dimensione astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino	Regolamenti	N. rinvii ad atti non legislativi	Atti sottoposti a parere di Commissione	N. atti sottoposti a parere	Forma rendicontazione al Consiglio	Istituzione organismi collegiali	N. organismi collegiali
	MACRO SETTORE	MATERIA										
36	B	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, itturismo)	Settoriale	Testo nuovo	Sì	Sì	1	No			No	
37	E	Bilancio	Settoriale	Mista	No	No		No			No	
38	D	Servizi sociali e assistenza	Microsezionale	Novella	No	No		No			No	
39	C	Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)	Generale	Novella	No	No		No			No	
40	D	Istruzione scolastica e universitaria	Settoriale	Testo nuovo	No	Sì	1	No		Clausola valutativa	No	
41	D	Istruzione scolastica e universitaria	Settoriale	Testo nuovo	Sì	Sì	1	No		Clausola valutativa	No	
42	B	Caccia, pesca e itticoltura	Settoriale	Testo nuovo	No	Sì	9	No			Sì	ETPI, Comitato ittico, Collegio revisori
43	E	Bilancio	Settoriale	Testo nuovo	No	No		No			No	
44	E	Bilancio	Settoriale	Mista	No	Sì	3	Sì	1		No	
45	E	Bilancio	Settoriale	Mista	No	Sì	6	Sì	1		No	
46	E	Bilancio	Generale	Testo nuovo	No	No		No			No	
47	A	Enti locali e decentramento	Generale	Testo nuovo	No	No		No			No	
48	A	Enti locali e decentramento	Generale	Testo nuovo	No	No		No			No	

\* Statuto allegato con parere (assimilato al regolamento)

**TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2017**

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
1	178	Giunta	03/01/2016			Ordinamento istituzionale	Istituzione del comune di Treppo Ligosullo mediante fusione dei comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	V	LR 47/2017
2	179	Giunta	03/01/2016			Ordinamento istituzionale	Istituzione del comune di Villa Lauco Raveo mediante fusione dei comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	V	giacente
3	180	Consiglio	12/01/2017	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon	III	giacente
4	181	Consiglio	17/01/2017	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Misure in materia di riduzione dello spreco alimentare e farmaceutico	III	In corso di esame
5	182	Consiglio	30/01/2017	opposizione	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Misure per la promozione e valorizzazione della famiglia	III	giacente
6	183	Consiglio	31/01/2017	opposizione	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria	IV	giacente
7	184	Consiglio	01/02/2017	maggioranza	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Norme di modifica della legge regionale 3/1996	V	giacente
8	185	Consiglio	08/02/2017	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Modifiche della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 'Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione'	III	LR 11/2017
9	186	Consiglio	08/02/2017	opposizione	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Insegnamento dei principi di educazione civica nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia	VI	LR 16/2017
10	187	Consiglio	13/02/2017	maggioranza	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia	III	LR 13/2017

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
11	188	Consiglio	14/02/2017	opposizione	coalizione	Sviluppo economico e attività produttive	Norme in materia di recupero di fauna selvatica ferita con l'ausilio dei recuperatori abilitati	IV	giacente
12	189	Consiglio	16/02/2017	opposizione	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Modifiche della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)	V	giacente
13	190	Consiglio	17/02/2017	opposizione	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Riconoscimento della figura professionale di Autista Soccorritore per il personale impegnato in servizio di emergenza-urgenza sanitaria	III	giacente
14	191	Giunta	20/02/2017			Sviluppo economico e attività produttive	Norme urgenti in materia di finanziamenti a valere sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia (PSR)	II	LR 1/2017
15	192	Consiglio	27/02/2017	maggioranza	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno della scomparsa dei minori e i reati ad esso connessi nonché il sostegno alle loro famiglie	VI	LR 40/2017
16	193	Consiglio	27/02/2017	opposizione	coalizione	Sviluppo economico e attività produttive	Costituzione della Società energia Friuli Venezia Giulia - SEFVG. Recepimento Decreto Legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese)	IV	In corso di esame
17	194	Consiglio	27/02/2017	maggioranza	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)	IV	LR 3/2017
18	195	Giunta	28/02/2017			Territorio, ambiente e infrastrutture	Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali n. 17/2009, n. 28/2002 e n. 22/2006	I	LR 10/2017

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
19	196	Consiglio	02/03/2017	trasversale	trasversale	Sviluppo economico e attività produttive	Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli Venezia Giulia	II	LR 23/2017
20	197	Giunta	06/03/2017			Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani - e per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio	VI	LR 7/2017
21	198	Giunta	07/03/2017			Sviluppo economico e attività produttive	Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia	II	LR 6/2017
22	199	Consiglio	08/03/2017	maggioranza	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria)	III	LR 22/2017
23	200	Consiglio	09/03/2017	opposizione	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme regionali in materia di tutela dei pozzi ad uso civile potabile	IV	giacente
24	201	Consiglio	15/03/2017	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni per l'inclusione sociale e la rimozione delle barriere alla comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, e per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e della LIS tattile NT2	III	giacente
25	202	Consiglio	21/03/2017	opposizione	coalizione	Ordinamento istituzionale	Modifica della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 'Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative'	V	giacente
26	203	Giunta	22/03/2017			Servizi alle persone e alla comunità	Norme in materia di cultura e sport	V	LR 12/2017
27	204	Giunta	22/03/2017			Finanza regionale	Disposizioni urgenti in materia di finanze	I	LR 5/2017
28	205	Consiglio	27/03/2017	maggioranza	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale	III	LR 24/2017

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
29	206	Giunta	05/04/2017			Sviluppo economico e attività produttive	Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario	II	LR 14/2017
30	207	Consiglio	05/04/2017	trasversale	trasversale	Sviluppo economico e attività produttive	Modifica della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 in materia di disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)	IV	In corso di esame
31	208	Consiglio	11/04/2017	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine ad uso natatorio	III	LR 1/2018
32	209	Consiglio	27/04/2017	maggioranza	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Disposizioni in materia di cooperative di comunità	II	giacente
33	210	Consiglio	28/04/2017	maggioranza	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Norme per la promozione del diritto al gioco di cittadinanza		LR 33/2017
34	211	Giunta	04/05/2017			Sviluppo economico e attività produttive	Misure per il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria (Myocastor coypus)	IV	LR 20/2017
35	212	Consiglio	12/05/2017	maggioranza	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche alla legge regionale 5/2016 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)"	IV	LR 19/2017
36	213	Giunta	12/05/2017			Ordinamento istituzionale	Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale)	I	LR 15/2017
37	214	Giunta	19/05/2017			Finanza regionale	Misure urgenti in materia di finanze	I	LR 18/2017
38	215	Giunta	22/05/2017			Servizi alle persone e alla comunità	Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente	VI	LR 27/2017



n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
39	216	Consiglio	25/05/2017	opposizione	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme per la promozione della partecipazione pubblica tramite modifiche alla legge regionale 43/1990 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale)	IV	giacente
40	217	Consiglio	31/05/2017	trasversale	trasversale	Servizi alle persone e alla comunità	Promozione di progetti per lo studio dei principi di educazione economico-finanziaria nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)	VI	ritirata
41	218	Giunta	05/06/2017			Territorio, ambiente e infrastrutture	Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità	IV	LR 29/2017
42	219	Giunta	08/06/2017			Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale	IV	LR 25/2017
43	220	Giunta	13/06/2017			Sviluppo economico e attività produttive	Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria	II	LR 28/2017
44	221	Consiglio	14/06/2017	opposizione	coalizione	Ordinamento istituzionale	Norme urgenti in materia di elezioni comunali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali)	V	In corso di esame
45	222	Giunta	26/06/2017			Finanza regionale	Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2016	I integrata	LR 30/2017
46	223	Giunta	26/06/2017			Finanza regionale	Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26	I integrata	LR 31/2017

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
47	224	Giunta	30/06/2017			Territorio, ambiente e infrastrutture	Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare	IV	LR 34/2017
48	225	Giunta	10/07/2017			Territorio, ambiente e infrastrutture	Riordino e razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità	I	LR 32/2017
49	226	Consiglio	17/07/2017	opposizione	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme per la progettazione di città verdi, sane e resilienti ai cambiamenti climatici	IV	giacente
50	227	Consiglio	20/07/2017	opposizione	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Norme urgenti per il contrasto allo spopolamento, alla marginalizzazione economica, sociale e culturale e al degrado ambientale delle zone montane del Friuli Venezia Giulia	II	giacente
51	228	Giunta	31/07/2017			Sviluppo economico e attività produttive	Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne	IV	LR 42/2017
52	229	Consiglio	06/09/2017	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Istituzione del Fattore Famiglia Friuli Venezia Giulia	III	giacente
53	230	Giunta	04/10/2017			Finanza regionale	Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità	I	LR 37/2017
54	231	Giunta	06/10/2017			Ordinamento istituzionale	Istituzione del Comune di Aquileia mediante fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo di Aquileia, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	V	giacente
55	232	Giunta	10/10/2017			Sviluppo economico e attività produttive	Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali	II	LR 36/2017
56	233	Giunta	12/10/2017			Servizi alle persone e alla comunità	Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale	VI	LR 41/2017
57	234	Giunta	12/10/2017			Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito	III	LR 35/2017
58	235	Giunta	02/11/2017			Ordinamento istituzionale	Istituzione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi	V	LR 48/2017

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
							dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia		
59	236	Consiglio	09/11/2017	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Nuove modifiche alla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna)	V	giacente
60	237	Giunta	14/11/2017			Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme urgenti in materia di ambiente e di energia	IV	In corso di esame
61	238	Giunta	16/11/2017			Finanza regionale	Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020	I integrata	LR 44/2017
62	239	Giunta	16/11/2017			Finanza regionale	Legge di stabilità 2018	I integrata	LR 45/2017
63	240	Giunta	16/11/2017			Finanza regionale	Bilancio di previsione 2018-2020	I integrata	LR 46/2017
64	241	Consiglio	16/11/2017	trasversale	trasversale	Ordinamento istituzionale	Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona)	V	giacente
65	242	Giunta	23/11/2017			Finanza regionale	Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità	I	LR 43/2017
66	243	Consiglio	05/12/2017	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	'Piccoli Passi' - Modifiche alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)	VI	giacente
67	244	Giunta	07/12/2017			Sviluppo economico e attività produttive	Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare) e disposizioni in materia di agricoltura sociale	II	giacente

**TABELLA 3: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO ONERI INFORMATIVI (AL 31.12.2017)**

<b>N.</b>	<b>LEGGE REGIONALE E ARTICOLO</b>	<b>OGGETTO DELL'INFORMATIVA</b>	<b>SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA</b>	<b>PERIODICITA' E DATA SCADENZA</b>
1	LR 1 dicembre 2017, n. 41 - <<Interventi a sostegno delle Università della terza e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale>> - Art. 12 (Clausola valutativa)	Relazione su stato attuazione interventi, coinvolgimento degli enti beneficiari dei contributi, attività svolte e temi trattati dall'Assemblea delle Università	Giunta regionale	Triennale
2	LR 1 dicembre 2017, n. 40 - <<Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori>> - Art. 9 (Clausola valutativa)	a) Relazione sull'attuazione della legge; b) Rapporto sui risultati conseguiti e dimensione del fenomeno	Giunta regionale	a) A un anno dall'entrata in vigore della legge; b) Triennale
3	LR 20 ottobre 2017, n. 34 - <<Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare>> - Art. 32 (Clausola valutativa)	Relazione su interventi attuati, coordinamento delle azioni di soggetti pubblici e privati, dati sull'andamento della gestione integrata dei rifiuti e sulla raccolta e redistribuzione delle eccedenze.	Giunta regionale	Prima scadenza: 31/12/2019, poi triennale
4	LR 6 ottobre 2017, n. 33 - <<Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa>> - Art. 7 (Clausola valutativa)	a) Relazione su iniziative e interventi avviati e criticità emerse; b) Relazione con quadro di diffusione della cultura ludica e descrizione degli interventi attuati	Giunta regionale	a) un anno dall'entrata in vigor della legge; b) Triennale
5	LR 21 luglio 2017, n. 27 - <<Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente>> - Art. 33 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato di attuazione della legge, coinvolgimento dei soggetti interessati, criticità emerse e grado di coordinamento e integrazione ottenuto	Giunta regionale	Triennale

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
6	LR 9 maggio 2017, n. 13 - <<Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia>> - Art. 10 (Clausola valutativa)	Relazione su criteri ed evidenze emerse dal Registro regionale fibromialgi, eventuale livello aggiuntivo di assistenza e iniziative intraprese.	Giunta regionale	Triennale
7	LR 12 aprile 2017, n. 7 - <<Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione>> - Art. 15 (Clausola valutativa)	a) Relazione su stato di attuazione della legge; b) Relazione su attuazione e risultati interventi formativi	Giunta regionale	a) A un anno dall'entrata in vigore della legge; b) Triennale
8	LR 23 marzo 2017, n. 4 - <<Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale>> - Art. 9 (Clausola valutativa)	Relazione su descrizione del fenomeno, progetti finanziati, stato di attuazione degli interventi	Giunta regionale	Triennale
9	LR 9 dicembre 2016, n. 18 <<Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale>> - Art. 55 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge, sui risultati della razionalizzazione e sulle criticità incontrate.	Giunta regionale	Biennale
10	LR 19 febbraio 2016, n. 1 <<Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater>> - Art. 54 (Clausola valutativa)	a) Prima relazione su stato di attuazione adempimenti; b) relazione su stato di realizzazione degli interventi (domande presentate e accolte, caratteristiche dei beneficiari, risultati del processo di riordino delle Ater, soddisfazione del fabbisogno abitativo)	Giunta regionale	a) Entro un anno dall'entrata in vigore della legge; b) triennale (dall'entrata in vigore della legge)
11	LR 9 dicembre 2015, n. 31 <<Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate>> Art. 24 (Clausola valutativa)	Relazione su stato attuazione piano triennale e programmi annuali, spese sostenute, coordinamento tra soggetti attuatori, esiti degli interventi a sostegno del diritto d'asilo e di rientro e reinserimento nei Paesi d'origine	Giunta regionale	Triennale, entro 31 marzo successivo al triennio di riferimento

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
12	LR 10 luglio 2015, n. 15 <<Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito>> Art. 12 (Clausola valutativa)	a) Relazione su caratteristiche operative della misura, criticità emerse e impiego risorse; b) rapporto di valutazione con analisi dei dati raccolti durante la sperimentazione	Giunta regionale	a) Entro tre mesi dalla fine del primo anno di applicazione del regolamento b) entro tre mesi dalla fine del triennio di sperimentazione
13	LR 22 maggio 2015, n. 12 <<Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali>> Art. 15 (Relazione del Presidente del CAL)	Relazione su attività CAL e valutazione impatto delle politiche pubbliche	Presidente del CAL	Annuale
14	LR 20 febbraio 2015, n. 3 <<Riforma delle politiche industriali>> Art. 99 (Clausola valutativa)	a) Primo biennio: Relazione su impieghi finanziari, tiraggio dei contributi, impatto delle politiche, criticità emerse; b) successivamente: Relazione sui risultati ottenuti (investimenti, innovazione, spesa R&S delle imprese, livelli occupazionali, complessità e tempi dei contributi)	Giunta regionale	a) annuale; b) triennale (febbraio)
15	L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 <<Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative>> Art. 52 (Clausola valutativa)	Relazione su attuazione ed efficacia della legge con riguardo ai cambiamenti intervenuti nelle modalità di approvvigionamento grazie alla costituzione della Centrale unica di committenza	Giunta regionale	Biennale, a partire dal terzo anno dalla costituzione della Centrale unica di committenza

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
16	L.R. 14 novembre 2014, n. 23 <<Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale>> Art. 9 (Clausola valutativa)	Relazione che documenta attuazione e risultati con dati quantitativi e qualitativi (numero e tipologia delle organizzazioni registrate, contributi erogati, beneficiari e tipologia iniziative finanziate etc).	Giunta regionale	Triennale/febbraio
17	L.R. 14 novembre 2014, n. 22 <<Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)>> Art. 13 (Clausola valutativa)	Relazione che documenta, sulla base dei monitoraggi effettuati, lo stato d'attuazione del programma degli interventi per ambito d'azione, il grado di coordinamento e integrazione raggiunti, le criticità rilevate	Giunta regionale	Triennale/febbraio
18	L.R. 14 novembre 2014, n. 21 <<Norme in materia di diritto allo studio universitario>> Art. 10 (Clausola valutativa)	a) Prima relazione su stato degli adempimenti attuativi. b) Rapporto di valutazione che documenta i risultati conseguiti rispetto a quelli attesi secondo le priorità e gli obiettivi definiti dal programma	Giunta regionale (in base a relazioni ARDISS)	a) dicembre 2015; b) entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun triennio
19	L.R. 16 ottobre 2014, n. 17 <<Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria>> Art. 7 c. 7	Riferire sull'attività svolta dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi	Giunta regionale	Annuale
20	L.R. 16 maggio 2014, n. 9 <<Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona>> Art. 13 (Relazione)	Relazione su funzioni attribuite e collaborazioni instaurate e loro risultati, criticità emerse e possibili correttivi normativi, esigenze rilevate.	Garante regionale dei diritti della persona	Annuale

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
21	L.R. 26 marzo 2014, n. 4 <<Azioni a sostegno delle attività produttive>> Art. 25 (Clausola valutativa)	a) Prima relazione: stato d'attuazione degli interventi finanziati; b) successive informative su dati indicati dal Comitato (d'intesa con le Commissioni competenti)	Giunta regionale	a) Ottobre 2014 b) su richiesta (prima richiesta attivata 21/10/2015)
22	L.R. 14 febbraio 2014, n. 1 <<Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate>> Art. 10 (Clausola valutativa) <sup>8</sup>	Relazione su andamento del fenomeno, interventi attuati, effetti sulle entrate regionali delle variazioni dell'aliquota IRAP e andamento domanda e offerta servizi di assistenza	Giunta regionale	Triennale
23	LR 4 ottobre 2013, n. 11 <<Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura>> Art. 4, c. 1, l. c)	Relazione di verifica sull'attuazione del programma degli interventi	Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale	Annuale
24	LR 9 agosto 2013, n. 9 <<Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000>> Articolo 11 (Clausola valutativa)	Informative specifiche su richiesta del Comitato LCV che dettagliano dati e informazioni d'interesse	Giunta regionale	Su richiesta
25	LR 4 aprile 2013, n. 4 <<Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo>> Art. 92 (Clausola valutativa)	Relazione con dati sull'attuazione e criticità emerse	Giunta regionale	Annuale/giugno

<sup>8</sup> Articolo sostituito dall'art. 6 della legge 26/2017.



N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
26	L.R. 7 febbraio 2013 n. 2 <<Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche>> Art. 7 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato di attuazione della legge, risultati e criticità emerse	Giunta regionale	Biennale/febbraio
27	L.R. 9 novembre 2012, n. 23 <<Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo>> a) articolo 6, comma 4 b) articolo 21, comma 4 c) articolo 38 (Clausola valutativa)	a) Relazione sull'attività svolta b) Relazione sull'attività svolta c) Relazione su attuazione interventi, impiego fondi e attività di formazione e aggiornamento	a) Comitato regionale del volontariato b) Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale c) Giunta regionale	a) Annuale/febbraio b) Annuale/febbraio c) Annuale
28	L.R. 11 ottobre 2012, n. 18 <<Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi>> Articolo 2, comma 2, lettera f)	Relazione sull'attività svolta	Osservatorio regionale sull'endometriosi	Annuale
29	L.R. 4 maggio 2012, n. 10 <<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>> Articolo 3, comma 6	Relazione illustrativa della gestione	Società partecipate	Semestrale
30	L.R. 22 marzo 2012, n. 5 <<Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità>> Art. 32 (Clausola valutativa)	a) Prima relazione sullo stato d'attuazione della legge e di operatività interventi; b) successivi rapporti sui risultati conseguiti	Giunta regionale	a) Marzo 2013; b) contestualmente al Piano regionale giovani
31	L.R. 14 luglio 2011, n. 10 <<Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.>> Art. 5, c. 1, lett. h)	Relazione sull'esito delle cure palliative e sulla gestione dei servizi erogati	Coordinamento regionale per le cure palliative	Annuale
32	L.R. 14 luglio 2011, n. 9 <<Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia>> Art. 12 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato di attuazione della legge, criticità emerse ed effetti prodotti	Giunta regionale	Annuale/giugno

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
33	L.R. 11 agosto 2010, n. 14 <<Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo>> Art. 18 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato di attuazione della legge, criticità emerse ed effetti prodotti	Giunta regionale	Annuale/giugno
34	LR 11 febbraio 2010, n. 3 <<Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale>> Art. 3, c. 3	Relazione sui risultati dell'attività svolta	Comitato etico regionale per la sperimentazione animale	Biennale
35	L.R. 20 novembre 2009, n. 20 <<Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia>> Art. 16, comma 2, lettera d)	Relazione contenente la valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi effettuati	Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca	Annuale
36	L.R. 21 maggio 2009, n. 10 <<Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia>> Art. 3 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato d'attuazione della legge	Assessore regionale all'istruzione	Annuale/mese successivo inizio anno scolastico
37	L.R. 2009, n. 9 <<Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale>> Art. 27 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Annuale (prima scadenza: 31/12/2010)
38	LR 26 marzo 2009, n. 7 <<Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale>> Art. 15 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Annuale/febbraio
39	L.R. 18 dicembre 2007, n. 29 <<Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana>> Art. 29 (Clausola valutativa)	a) Relazione sullo stato d'attuazione della legge; b) Rapporto sui risultati ottenuti	Giunta regionale	a) Annuale/febbraio b) Quinquennale
40	L.R. 7 luglio 2006, n. 11 <<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>> Art. 24 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/ 30 giugno successivo al periodo di riferimento
41	L.R. 31 marzo 2006, n. 6 <<Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale>> Art. 61 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/31 marzo successivo al periodo di riferimento

<b>N.</b>	<b>LEGGE REGIONALE E ARTICOLO</b>	<b>OGGETTO DELL'INFORMATIVA</b>	<b>SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA</b>	<b>PERIODICITA' E DATA SCADENZA</b>
42	L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 <<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla L.R. 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>> Art. 105 (Clausola valutativa) <sup>9</sup>	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/ 30 giugno
43	L.R. 18 agosto 2005, n. 20 <<Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia>> Art. 28 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/31 marzo
44	L.R. 9 agosto 2005, n. 18 <<Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro>> Art. 4 (Clausola valutativa)	Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate	Amministrazione regionale	Annuale
45	L.R. 8 aprile 2005, n. 7 <<Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro>> Art. 7 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Biennale
46	L.R. 4 marzo 2005, n. 4 <<Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.>> art. 12 (Clausola valutativa)	Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate	Amministrazione regionale	Annuale
47	L.R. 25 ottobre 2004, n. 25 <<Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale>> Art. 5, comma 2 lettera b)	Relazione di analisi dello stato della sicurezza e dell'educazione stradale	Osservatorio sulla sicurezza stradale	Annuale/ 31 marzo
48	L.R. 25 ottobre 2004, n. 24 <<Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare>> Art. 10, comma 2	Informativa sui risultati dei processi di monitoraggio e verifica delle attività e degli effetti prodotti, svolti dalle Province in collaborazione con Comuni, Aziende e privato sociale	Giunta regionale	Non indicata

<sup>9</sup> Clausola valutativa modificata dall'art. 28 della LR 19/2016.

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
49	L.R. 17 agosto 2004, n. 23 <<Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale>> Art. 7, comma 3	Relazione sullo stato di salute della popolazione della regione, che evidenzi il grado di raggiungimento degli obiettivi della programmazione	Giunta regionale	Annuale/30 giugno
50	L.R. 24 maggio 2004, n. 16 <<Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti>> Art. 7, comma 4	Relazione sull'attività svolta	Giunta regionale; Consulta regionale dei consumatori e degli utenti	Annuale/31 marzo
51	L.R. 7 marzo 2003, n. 6 <<Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica>> Art. 11, comma 7	Relazione sullo stato di attuazione degli interventi sostenuti dal Fondo per l'edilizia residenziale	Giunta regionale	Annuale/novembre
52	L.R. 12 settembre 2001, n. 22 <<Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati>> Art. 6, comma 2	Relazione sugli esiti dei lavori della Conferenza regionale sull'amianto	Commissione regionale sull'amianto	Biennale
53	L.R. 22 febbraio 2000, n. 2 <<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)>> Art. 8, commi 96 e 97	Relazioni sulla composizione, l'andamento e l'efficacia della spesa regionale	Giunta regionale	Periodica/ 31 gennaio-30 giugno-15 ottobre
54	L.R. 15 febbraio 1999, n. 4 <<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)>> Art. 3, comma 7 ter	Stato di attuazione dei programmi cofinanziati	Giunta regionale	Annuale

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
55	L.R. 18 gennaio 1999, n. 2 <<Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla L.R. 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo.>> Art. 1, comma 3	Informazione sullo stato di attuazione delle attività di intervento a favore della zona e delle popolazioni interessate	Presidente della Regione	Periodica o quando ne ricorra l'esigenza o su richiesto
56	L.R. 4 luglio 1997, n. 23 <<Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale>> Art. 2, comma 4	Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti	Presidente dell'organo collegiale tramite la Giunta regionale	Al termine dei lavori dell'organo collegiale
57	L.R. 26 giugno 1995, n. 26 <<Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione>> Art. 5, comma 6	Relazione sullo stato di attuazione delle misure a sostegno degli investimenti industriali in regione.	Assessore regionale competente	Annuale
58	L.R. 20 gennaio 1992, n. 2 <<Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento>> Art. 2, comma 6	Rapporto sullo stato di attuazione del Programma regionale di politica industriale	Giunta regionale	Annuale
59	L.R. 31 gennaio 1989, n. 6 <<Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari>> Art. 16, comma 1	Relazione sul conseguimento degli obiettivi della legge	Assessore delegato alle relazioni internazionali	Al termine di ogni periodo di programmazione comunitaria
60	L.R. 01 marzo 1988, n. 7 <<Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali>> Art. 234, comma 1	Relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria degli Enti regionali	Collegio dei revisori dei conti	Semestrale
61	L.R. 14 agosto 1987, n. 22 <<Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia>> Art. 35, comma 1	Informativa sull'attuazione della legge	Giunta regionale	Annuale

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
62	L.R. 1 giugno 1987, n. 15 <<Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli>> Art. 7, comma 3	Relazione sull'attuazione del programma degli interventi previsti per l'anno precedente	Giunta regionale	Annuale
63	L.R. 31 dicembre 1986, n. 64 <<Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile>> Art. 35, comma 1	Relazione sull'attività svolta dall'Amministrazione regionale in materia di protezione civile	Presidente della Regione	Annuale

**TABELLA 4: DATI ANALITICI CONTENZIOSO COSTITUZIONALE**

<b>ANNO 2003</b>				<b>2003</b>
<b>Leggi approvate: 10 Leggi impugnate: 2</b>				<b>20%</b>
<b>1</b>	21/03	Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali	Sent. 0173/2005	
<b>2</b>	22/03	Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive	Sent. 0198/2004	
<b>ANNO 2004</b>				<b>% 2004</b>
<b>Leggi approvate: 28 Leggi impugnate: 3</b>				<b>11%</b>
<b>1</b>	15/04	Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia	Sent. 0215/2006	
<b>2</b>	17/04	Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali	Sent. 0378/2005	
<b>3</b>	25/04	Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale	Ord. 0426/2005	
<b>ANNO 2005</b>				<b>% 2005</b>
<b>Leggi approvate: 33 Leggi impugnate: 7</b>				<b>21%</b>
<b>1</b>	4/05	Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004	Sent. 0075/2006	
<b>2</b>	5/05	Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati	Sent. 0156/2006	
<b>3</b>	7/05	Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psicofisiche nell'ambiente di lavoro	Sent. 0239/2006	<b>21%</b>

<b>4</b>	11/05	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)	Sent. 0398/2006	<b>21%</b>
<b>5</b>	19/05	Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale	Sent. 0391/2006	
<b>6</b>	21/05	Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale	Ord. 417/2006	
<b>7</b>	30/05	Norme in materia di piano territoriale regionale	Sent. 0286/2006	
<b>ANNO 2006</b>				<b>% 2006</b>
<b>Leggi approvate: 29 Leggi impugnate: 3</b>				
<b>1</b>	1/06	Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia	Sent. 0238/2007	<b>10%</b>
<b>2</b>	12/06	Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7	Ord. 0427/2007	
<b>3</b>	18/06	Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area	Ord. 0442/2007	
<b>ANNO 2007</b>				<b>% 2007</b>
<b>Leggi approvate: 32 Leggi impugnate: 2</b>				
<b>1</b>	24/07	Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs).	Sent. 368/2008	<b>6%</b>
<b>2</b>	29/07	Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana	Sent. 159/2009	



<b>ANNO 2008</b>				<b>% 2008</b>
<b>Leggi approvate: 18 Leggi impugnate: 2</b>				<b>11%</b>
<b>1</b>	6/08	Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria	Sent. 165/2009	
<b>2</b>	12/08	Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)	Sent. 101/2010	
<b>ANNO 2009</b>				<b>% 2009</b>
<b>Leggi approvate: 25 Leggi impugnate: 6</b>				<b>24%</b>
<b>1</b>	9/09	Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale	Sent. 167/2010	
<b>2</b>	11/09	Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici	Sent. 221/2010	
<b>3</b>	12/09	Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 234/2010	
<b>4</b>	13/09	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)	Sent. 233/2010	

<b>5</b>	16/09	Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio	Sent. 254/2010	<b>24%</b>
<b>6</b>	24/09	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)	Sent. 40/2011	
<b>ANNO 2010</b>				<b>% 2010</b>
<b>Leggi approvate: 23 Leggi impugnate: 6</b>				
<b>1</b>	5/10	Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia	Sent. 88/2011	<b>26%</b>
<b>2</b>	12/10	Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 114/2011	
<b>3</b>	14/10	Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo	Sent. 185/2011	
<b>4</b>	16/10	Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre	Ord. 238/2011	
<b>5</b>	17/10	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010	Sent. 227/2011	
<b>6</b>	22/10	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)	Sent. 54/2014	
<b>ANNO 2011</b>				<b>% 2011</b>
<b>Leggi approvate: 19 Leggi impugnate: 5</b>				
<b>1</b>	6/11	Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche	Sent. 100/2012	<b>26%</b>
<b>2</b>	10/11	Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore	Sent. 115/2012	
<b>3</b>	11/11	Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 217/2012	

<b>4</b>	16/11	Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale	Sent. 222/2013	<b>26%</b>
<b>5</b>	18/11	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)	Sent. 3/2013	
<b>ANNO 2012</b>				<b>% 2012</b>
<b>Leggi approvate: 28 Leggi impugnate: 8</b>				<b>29%</b>
<b>1</b>	3/12	Norme urgenti in materia di enti locali	Sent. 197/2015	
<b>2</b>	12/12	Disciplina della portualità di competenza regionale	Ord. 89/2013	
<b>3</b>	14/12	Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 218/2013	
<b>4</b>	15/12	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)	Sent. 2/2015	
<b>5</b>	16/12	Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione	Sent. 227/2013	
<b>6</b>	19/12	Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti	Sent. 298/2013	
<b>7</b>	25/12	Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale	Sent. 4/2014	
<b>8</b>	26/12	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012	Sent. 300/2013	

<b>ANNO 2013</b>				<b>% 2013</b>
<b>Leggi approvate: 24 Leggi impugnate: 1</b>				<b>4%</b>
<b>1</b>	5/13	Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.	Sent. 181/2014	
<b>ANNO 2014</b>				<b>% 2014</b>
<b>Leggi approvate: 28 Leggi impugnate: 1</b>				<b>4%</b>
<b>1</b>	5/14	Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)	Sent. 16/2015	
<b>ANNO 2015</b>				<b>% 2015</b>
<b>Leggi approvate: 35 Leggi impugnate: 2</b>				<b>6%</b>
<b>1</b>	4/15	Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti"	Sent. 262/2016	
<b>2</b>	16/15	Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015 n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti)	Sent. 262/2016	

<b>ANNO 2016</b>				<b>% 2016</b>
<b>Leggi approvate: 26 Leggi impugnate: 4</b>				<b>15%</b>
<b>1</b>	4/16	Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.	Sent. 98/2017	
<b>2</b>	9/16	Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali.	Rinuncia all'impugnativa da parte del Governo in data 5 maggio 2017	
<b>3</b>	10/16	Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.	Giudizio pendente	
<b>4</b>	18/16	Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale	Giudizio pendente	
<b>ANNO 2017</b>				
<b>Leggi approvate: 48 Leggi impugnate 3</b>				<b>6%</b>
<b>1</b>	10/17	Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006	Giudizio pendente	
<b>2</b>	31/17	Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26	Rinuncia all'impugnativa da parte del Governo in data 29 dicembre 2017	
<b>3</b>	34/17	Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare	Giudizio pendente	



**Pubblicazione fuori commercio**

© Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - 2018  
Tutti i diritti riservati

Redazione a cura del Servizio processo legislativo, con la collaborazione del Servizio studi e assemblea

Stampa a cura della Stamperia del Consiglio regionale  
settembre 2018

Distribuzione a cura della Segreteria generale del Consiglio regionale

Versione pdf disponibile sul sito web: [www.consiglio.regione.fvg.it](http://www.consiglio.regione.fvg.it)